

Gian Maria Varanini

**I notai e la signoria cittadina.
Appunti sulla documentazione dei Bonacolsi di Mantova
fra Duecento e Trecento (rileggendo Pietro Torelli)**

Estratto da Reti Medievali Rivista, IX - 2008

<<http://www.retimedievali.it>>



Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo
nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)

a cura di Isabella Lazzarini

Firenze University Press

I notai e la signoria cittadina. Appunti sulla documentazione dei Bonacolsi di Mantova fra Duecento e Trecento (rileggendo Pietro Torelli)*

di Gian Maria Varanini

1. *Premessa*

Superati gli schematismi di un passato non troppo lontano, la storiografia italiana guarda oggi alla transizione politico-istituzionale “dal comune alla signoria” come a una realtà complessa e varia, nella quale è vano cercare uniformità stringenti, al di là della constatazione (anch’essa ormai metabolizzata) della “crisi delle istituzioni comunali” nel secondo Duecento e nel primo Trecento.

Riguardo alla produzione documentaria che accompagna e testimonia questa trasformazione, gli approfondimenti sono stati tutt’altro che uniformi. Intensa, e da almeno una ventina d’anni ininterrotta, è stata la ricerca sugli statuti cittadini: in un buon numero di città e di territori che hanno visto l’affermazione di un potere signorile, ma più in generale in tutta l’Italia centrosettentrionale di tradizione comunale, la fonte normativa tardoduecentesca e trecentesca è stata rivalutata nella sua oggettiva funzione di strumento effettivo dell’amministrazione ordinaria della vita associata, nella sua dialettica relazione con i decreti e le altre tipologie documentarie specificamente signorili, e nel suo valore simbolico¹. Importanti riflessioni sono state svolte anche sulla problematica fiscale².

* Ringrazio Massimiliano Bassetti, Antonio Ciaralli, Donato Gallo, Giuseppe Gardoni, Paola Guglielmotti, Isabella Lazzarini, Antonella Rovere, Anna Zangarini.

Questa ricerca rientra nel progetto di ricerca di interesse nazionale *Culture politiche e pratiche documentarie nell’Italia comunale e signorile (secoli XII-XIV)*, coord. Gian Maria Varanini, unità di ricerca di Verona.

La riproduzione dei documenti delle figg. 1-2 è stata autorizzata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, Archivio di Stato di Mantova, conc. n. 5/2009 [prot. 799/28 14.00 (1)].

¹ Basti qui il rinvio a *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*. VII convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003.

² Si vedano ad esempio le osservazioni sintetiche di P. Mainoni, *Finanza pubblica e fiscalità nell’Italia centro-settentrionale tra XIII e XV secolo*, in «Studi storici», 40 (1999), pp. 449-470.

Più occasionali e intermittenti, anche perché più pesantemente condizionate dalla disponibilità delle fonti, sono state invece le ricerche specificamente dedicate alla diplomazia signorile duecentesca e primotrecentesca: vale a dire a quella fase ibrida e incerta, nella quale i governi cittadini esitano (anche per l'assenza di una legittimazione formale, che arriverà per alcuni soltanto nel 1311-1313 con la concessione dei vicariati da parte di Enrico VII di Lussemburgo) ad abbandonare l'ambiente documentario comunale e ad avviarsi sulla strada del documento cancelleresco derivato da modelli epistolari (lettera patente, "diploma" signorile provvisto di specifici modi di convalidazione)³. È abbastanza significativa, al riguardo, la frequenza con la quale viene citato uno studio (peraltro esemplare) risalente ormai a oltre quarant'anni fa, come quello di Luciana Mosiici sulla cancelleria di Castruccio Castracani⁴, valorizzato da Bartoli Langelì in una sua nota e tuttora utilissima sintesi su «forme, organizzazione, personale» addetto alla produzione documentaria negli stati italiani del tardo medioevo⁵. Si menziona spesso tale ricerca, perché non ve ne sono molte altre, per i decenni a cavallo tra

³ Tra i casi oggetto di ricerche significative, va menzionato innanzitutto quello visconteo: M.F. Baroni, *La formazione della cancelleria viscontea (da Ottone a Gian Galeazzo)*, in «Studi di storia medievale e di diplomazia», 2 (1977), specie pp. 97-112; M.F. Baroni, *La cancelleria e gli atti cancellereschi dei Visconti, signori di Milano, dal 1277 al 1447*, in *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate zum VI Internationalen Kongress für Diplomatie*, München 1984, II, pp. 455-483; e per una fase un po' più tarda A. Gamberini, *Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello stato visconteo*, in A. Gamberini, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche istituzionali*, Milano 2005 (Storia/studi e ricerche, 351), pp. 35-67. Si veda poi A. Bartoli Langelì, *Diplomi scaligeri*, in *Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede raccolti in occasione della mostra storico-documentaria*, a cura di G.M. Varanini, Verona 1988, pp. 77-90. Tra le altre signorie due-trecentesche, un rapido cenno al "caso" dei da Camino in Treviso in G.M. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e stato regionale*, in *Storia di Treviso*, II, *Il medioevo*, a cura di D. Rando e G.M. Varanini, Venezia 1991, pp. 135-213, e per la stessa città si veda l'esempio – un po' più tardo ma non dissimile quanto a remore notarili e a cautele signorili – della "cripto-signoria" di Enrico II conte di Gorizia, negli anni Venti del Trecento: G.M. Varanini, *Enrico II e i comuni di Treviso e Padova (1319-1323 c.)*, parte II di D. Canzian, G.M. Varanini, *I conti di Gorizia e la Marca trevigiana: tra aristocrazia rurale e comuni cittadini (sec. XII-XIV)*, in *Da Ottone III a Massimiliano I. Gorizia e i conti di Gorizia nel medioevo*, a cura di S. Cavazza, Gorizia 2004 (Studi goriziani, 4), pp. 251-280.

⁴ L. Mosiici, *Ricerche sulla cancelleria di Castruccio Castracani*, in «Annali della scuola Speciale per archivisti e bibliotecari», 7 (1967), pp. 1-86.

⁵ A. Bartoli Langelì, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre National de la Recherche Scientifique et l'École française de Rome, 15-17 octobre 1984*, Rome 1985 (Collection de l'École française de Rome, 82), pp. 35-55; J.-Cl. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes. Revue d'erudition», 153 (2005), pp. 177-185; H. Keller, *Oralité et écriture*, in *Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne*, a cura di J.-C. Schmitt e O.G. Oexle, Paris 2003, pp. 127-142; I. Lazzarini, *La communication écrite et son rôle dans la société politique de l'Europe méridionale*, in *Rome et l'État moderne européen: une comparaison typologique*. Actes du Colloque organisé par l'École française de Rome et le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris I - Sorbonne, Roma 31 gennaio-2 febbraio 2002, a cura di J.-Ph. Genet, Rome 2007 (Collection de l'École française de Rome, 377), pp. 265-285 (anche in www.retimedievali.it, <<http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/l.htm#Isabella%20Lazzarini>>).

i secoli XIII e XIV; e forse anche perché la cancelleria di un signore come Castruccio – l'autorità del quale non s'identifica con nessuna specifica città comunale (né con Lucca, né con Pisa, né con Arezzo) – sviluppa le dinamiche documentarie che portano al superamento degli schemi comunali con remore e con condizionamenti mentali minori di quanto non accada nei contesti delle signorie “cittadine”. In queste ultime, in effetti, la produzione documentaria signorile nasce *dal seno stesso* degli uffici documentari del comune, e si avvale del medesimo personale; nasce per così dire a corpo a corpo con la tradizione documentaria cittadina.

I limiti posti dalla carenza della documentazione d'archivio sono ovviamente insuperabili. Negli ultimissimi anni, peraltro, e anche questa raccolta di saggi ne è in qualche misura una prova, si è avvertita maggiormente l'esigenza di non prendere in considerazione isolatamente questa o quella *typologie des sources*, e dunque di limitarsi a “segnare il confine” tra la documentazione “comunale” (notarile) e la documentazione emessa da un'autorità che si percepisce come autorità sovrana, ma di considerare nel loro insieme le scritture prodotte da una determinata cultura documentaria, riconducendo l'analisi prettamente diplomatica all'interno della “storia documentaria delle istituzioni”, per riprendere una formulazione di Isabella Lazzarini. Non si tratta ovviamente di negare oggettive differenze tra i prodotti documentari: i governi signorili arrivano dovunque, prima o dopo, alla produzione di documenti francamente cancellereschi. Ma si tratta di inserire le scelte di politica documentaria che i governi signorili compiono in un contesto complessivo, in un “brodo di cultura” documentario.

Nelle pagine che seguono tenterò di ricostruire, per brevi accenni, gli scenari documentari nei quali agisce un governo signorile affermatosi nel tardo Duecento, quello dei Bonacolsi signori di Mantova. I termini cronologici entro i quali prevalentemente mi muoverò sono da un lato il 1272, quando Pinamonte Bonacolsi assunse il potere, e dall'altro il 1311, quando Passerino ottenne il vicariato imperiale in occasione della spedizione in Italia di Enrico VII⁶; ma per ragioni di disponibilità documentaria il *focus* sarà soprattutto costituito dal ventennio 1290-1311 all'incirca. Intendo sottolineare il fatto che la cultura e le pratiche documentarie prevalenti a Mantova nell'ultimo scorcio del Duecento e agli inizi del secolo successivo sono prettamente notarili, e rispondono a una sensibilità prettamente comunale; e che non esiste, nei primi decenni della signoria bonacolsiana, nessuna novità significativa. Così come Alberto I della Scala a Verona (del resto simbioticamente legato al signore mantovano: è noto l'intreccio strettissimo tra le due signorie, che si manifesta in frequenti scambi di podesterie e in

⁶ Per una ricostruzione puntuale degli eventi e per i rapporti politici interni alla famiglia Bonacolsi, si veda – dopo le insuperate ricerche del Torelli alle quali subito si fa cenno – M. Vaini, *Dal comune alla signoria. Mantova dal 1200 al 1328*, Milano 1986 (Collana di fonti e di studi dell'Istituto di storia economica dell'Università “L. Bocconi”), pp. 213-248 («Pinamonte Bonacolsi e la sua età») e 249-293 («Da Bardellone a Rinaldo detto Passerino»).

una fitta circolazione di esperienze e di persone)⁷, Pinamonte Bonacolsi è un *dominus* che gode di un reale consenso da parte della società urbana, e che non introduce nel funzionamento delle istituzioni comunali mantovane nessun elemento di forzatura, nessuno stravolgimento⁸. Sul piano della politica documentaria, egli si adegua sostanzialmente – e in un certo senso *naturaliter*, inevitabilmente – alla tradizione comunale, che porta per così dire a conclusione e a coronamento. In altre parole, se la contrapposizione netta comune/signoria tipica della storiografia del Novecento rispondeva a uno schema giuridico (inevitabilmente rigido), la contrapposizione morbida, l'allentamento della contrapposizione idealtipica tra comune e signoria non può non avere un riscontro “plastico”, duttile, come plastiche e duttili sono le “pratiche” notarili, nell’ambito della documentazione.

La signoria bonacolsiana si presta bene all’approfondimento che mi propongo di svolgere, per diversi motivi. Il primo e fondamentale è l’esistenza di una discreta documentazione, per quanto “manipolata” e redistribuita, nel Trecento e nei secoli successivi, nelle varie sistemazioni dell’archivio Gonzaga che inglobò la documentazione bonacolsiana e comunale: è un caso raro, nell’ambito dei governi “signorili” italiani del Duecento e primo Trecento, in generale fortemente penalizzati dal punto di vista archivistico⁹. Il secondo

⁷ Le cospicue edizioni di documenti procurate agli inizi del secolo scorso da Carlo Cipolla, delle quali Torelli nella sua immensa competenza ha segnalato soltanto qualche lacuna marginale (a comprova della scrupolosità delle ricerche del conte e professore veronese), restano a tutt’oggi un serbatoio molto ricco di informazioni e un punto di riferimento importante. Si vedano *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel sec. XIII*, a cura di C. Cipolla, Milano 1901 (Biblioteca della Società storica lombarda, n. s., I) [d’ora in poi *Documenti... sec. XIII*]; *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel secolo XIV*, a cura di C. Cipolla, Venezia 1906 (Miscellanea di Storia veneta. Serie II, tomo XII, parte I) [d’ora in poi *Documenti... sec. XIV*].

⁸ Questo giudizio vale anche per altri signori operanti nelle città italiane del secondo Duecento, come Alberto I della Scala a Verona e Gherardo da Camino a Treviso; e a una rilettura attenta delle fonti e della bibliografia, mi sembra che la stessa definizione si possa applicare anche alla straordinaria figura di Pinamonte Bonacolsi. Si potrebbe anche sostenere che a costoro – pur trattandosi di “signori”, da un punto di vista giuridico – si attaglierebbe la qualifica di “*leaders politici*”; e non sarebbe forse inopportuno adottarla, per depotenziare il pavloviano riflesso mentale che collega “signore” a “tiranno” in nome di una anacronistica concezione della democrazia comunale. Per tutto ciò si veda G.M. Varanini, *Aristocrazie, stati regionali, poteri locali nell’Italia centro-settentrionale del Trecento e Quattrocento*, in *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, a cura di R. Bordone, Roma-Bari 2003 (Manuali Laterza. Medioevo italiano), pp. 121-191; e per i risvolti documentari un cenno velocissimo in G.M. Varanini, *Notai trecenteschi tra tradizione comunale e cancellerie signorili. Appunti*, in Cecco d’Ascoli. *Cultura scienza e politica nell’Italia del Trecento*. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XVII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 2-3 dicembre 2005, a cura di A. Rigon, Roma 2007 (Atti del premio internazionale Ascoli Piceno, III serie, 17), pp. 289-300. Riguardo a Pinamonte Bonacolsi, ancora nel 1275 egli «consuluit», nel pieno rispetto delle forme, in una riunione del consiglio dei *sapientes* (e sia pure presieduta da un podestà di Mantova del tutto particolare, come Alberto I della Scala, affiancato dal fidatissimo giudice Ubertino *de Romana* in qualità di assessore: *Liber privilegiorum comunis Mantue*, a cura di R. Navarrini, Mantova 1988 [Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, 1], n. 38).

⁹ Ovvio il riferimento a P. Torelli, *L’archivio Gonzaga di Mantova*, I, Ostiglia-Verona 1920 (rist. anast. Bologna 1988). Si veda anche P. Torelli, *L’archivio capitolare della cattedrale di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Verona 1924.

motivo è l'esistenza di una cospicua tradizione di studi, che a partire da Pietro Torelli¹⁰ (che per primo identificò e “decodificò” il nucleo bonacolsiano all'interno dell'archivio Gonzaga) ha prestato notevole attenzione non solo alla documentazione mantovana ma anche al suo assetto archivistico e alle sue complesse vicende, ed è sfociata recentemente in lavori di notevole importanza: in primo luogo, rispetto agli obiettivi di questa ricerca, l'edizione del *Liber privilegiorum comunis Mantue* curato da Roberto Navarrini¹¹, ma anche l'edizione degli statuti del comune di Mantova di età bonacolsiana (1313)¹², le ricerche di Isabella Lazzarini (che assumono peraltro la fase bonacolsiana, conclusasi nel 1328 con l'avvicendamento – favorito da Cangrande I della Scala signore di Verona – tra la prima famiglia signorile e i Gonzaga, come un punto di partenza)¹³, e infine le indagini di Giuseppe Gardoni sulla Chiesa mantovana nel Duecento, che sono a loro volta assai attente alle caratteristiche della documentazione e al notariato¹⁴.

Nello stesso tempo, questa importante tradizione di studi costituisce una pietra di paragone ingombrante ma ineludibile; e l'ipotesi che ho sopra proposto – una politica documentaria bonacolsiana dalle stigmati fortemente comunali (o se si preferisce, una politica documentaria “spontaneamente” comunale e notarile; in altre parole una “non politica” documentaria) – prevede dunque una sfumatura interpretativa parzialmente diversa rispetto alla lettura dell'età bonacolsiana che diede Pietro Torelli, soprattutto nel celebre, fondamentale saggio del 1924 *Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria bonacolsiana*¹⁵. Per certi versi, tenterò un'operazione simile a quella che Isabella Lazzarini ha portato a termine con successo nella sua rilettura degli statuti comunali di Mantova di età bonacolsiana: dimostrando, contro l'interpretazione un po' rigida e meccanica che considerava lo statuto “signorile” come il prodotto di una “cultura politica” autoritaria e verticistica, come in realtà lo statuto riformato nel 1313 (si badi, dopo che i Bonacolsi avevano ottenuto l'avallo imperiale con la concessione del vicariato) sia uno statuto impregnato di “cultura” comunale e cittadina. A

¹⁰ Torelli, *L'archivio Gonzaga* cit.; P. Torelli, *Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della Signoria Bonacolsiana*, in «Atti e memorie dell'Accademia virgiliana di Mantova», n. s., 14-16 (1921-1923), pp. 73-221 (di cui le pp. 167-221 costituiscono una *Appendice. Per un codice diplomatico mantovano*).

¹¹ *Liber privilegiorum* (citato *supra*, nota 8).

¹² *Statuti bonacolsiani*, a cura di E. Dezza, A.M. Lorenzoni e M. Vaini, con un saggio inedito di P. Torelli, Mantova 2002 (Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, 7).

¹³ Si veda in particolare I. Lazzarini, *Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404)*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderno 30), pp. 381-419.

¹⁴ Si veda in particolare G. Gardoni, *Notai e scritture vescovili a Mantova fra XII e XIV secolo. Una ricerca in corso*, in *Chiese e notai (secoli XII-XV)*, Verona 2004 (Quaderni di storia religiosa, XI), pp. 51-85; e ora *L'esempio di Mantova*, par. 3 di G.M. Varanini, G. Gardoni, *Notai vescovili del Duecento tra curia e città (Italia centro-settentrionale)*, in corso di stampa (Atti del convegno di Genova, 8-9 novembre 2007).

¹⁵ Cit. *supra*, nota 10.

fortiori nei decenni precedenti l'atmosfera documentaria nella quale operavano i notai attivi tra il palazzo comunale e la dimora bonacolsiana era un'atmosfera respirabilissima, ricca di ossigeno comunale, non troppo inquinata.

Va ribadito comunque che la solidità della ricerca del Torelli rimane intatta, e anzi questa "rilettura" a distanza di tanti decenni porta a sottolineare una volta di più la bontà del metodo, la larghezza di orizzonti, la capacità di leggere con finezza le trasformazioni della cultura e della mentalità dello studioso mantovano attraverso la valorizzazione di «brevi notizie, poche parole non strettamente necessarie al racconto o all'atto quasi sfuggite al cronista od al notaio, ma per questo più genuine ed aperte». Si può parlare anzi di un'orgogliosa rivendicazione del cruciale valore interpretativo della ricerca diplomatistica applicata alle fonti tardoduecentesche:

Ora io credo che in molti casi l'analisi accurata, e diciamo pure l'odiata parola, l'analisi *metodica* di quei lievi cambiamenti [«formule nuove, deviazioni dalle consuete, spostamenti»] costituisca non un modo sussidiario, ma il *solo* modo di conoscere disposizioni di spirito che il frastuono della grande storia avrebbe altrimenti coperte senza rimedio. (...) Ma i documenti invece delle autorità minori, comunali, signorili del periodo iniziale – e lasciamo stare quelli privati – offrono una messe tanto più larga quanto meno l'incompiutezza delle istituzioni cancelleresche ha indurito e l'intelligenza e il sentimento dei notai nella rigidità delle formule¹⁶.

Concretamente, effettuerò tre distinte operazioni. In primo luogo, sviluppando alcuni spunti proposti dall'edizione Navarrini, procederò ad un'analisi del *Liber privilegiorum comunis Mantue*, il cartulario comunale prodotto durante la signoria di Bardellone Bonacolsi (che nel 1291 aveva esautorato il padre Pinamonte, fondatore dell'autorità della famiglia) allo scopo di precisare il ruolo di alcuni notai attivi a partire dagli anni Sessanta e Settanta del Duecento nel processo di formazione del *Liber*. In secondo luogo, tenterò di fare il punto sulle caratteristiche del *liber Crucis* e del *liber Columpne*, i due manoscritti contenenti documentazione di carattere patrimoniale e pubblica assemblati in età bonacolsiana e successivamente smembrati (per comodità amministrativa) dagli archivisti gonzagheschi nel Trecento. Torelli ovviamente li segnalò, e anzi li analizzò in un paio di fulminanti e straordinarie pagine¹⁷ alle quali c'è per certi versi ben poco da aggiungere; di quelle pagine, tutto questo saggio è in fondo un semplice approfondimento e un aggiornamento. In terzo luogo esaminerò (pubblicandoli in appendice) alcuni rari prodotti dell'ambiente notarile/cancelleresco bonacolsiano, istrumenti notarili "contaminati" dal virus cancelleresco ma sostanzialmente capaci di resistere ad

¹⁶ Torelli, *Capitanato del popolo* cit., pp. 76-77 (compresa la citazione che ho riportato tra parentesi quadre; i corsivi sono del Torelli). Nella parte che ho ommesso, Torelli afferma «io non faccio l'apologia dell'indagine diplomatica», e paragona alla fecondità dell'indagine sul formulario dei documenti comunali e protosignorili gli «scarsi risultati, sproporzionatissimi alla fatica» dell'analisi sulle formule dei documenti imperiali papali e regi svolta da generazioni di diplomatisti; ma in realtà proprio di apologia, nello scarno stile torelliano, si tratta.

¹⁷ Torelli, *L'archivio Gonzaga* cit., pp. XXVI-XXVII.

esso. Essi risalgono agli anni 1300, 1301 e 1303, e sono tutti rogati da Rolando *de Bertholono*, uno dei più importanti notai “bonacolsiani”. Uno di essi, inoltre, è conservato in un archivio veronese: non poteva che gravitare sulla signoria scaligera, gemella e tutrice di quella bonacolsiana e continuamente incombente su di essa, il destinatario di un tale documento. Si tratta dunque di documenti per vari rispetti emblematici.

2. *Nel retrobottega del Liber privilegiorum comunis Mantue*¹⁸

La compilazione del *Liber privilegiorum comunis Mantue* (il titolo originale sembra esser stato *Privilegia comunis Mantue*, ma è senz'altro opportuno mantenere la denominazione ormai consolidata) ha come *terminus post quem* il 1291, secondo Carlo Cipolla e Pietro Torelli¹⁹. Il recente editore, il Navarrini, ipotizza invece che almeno la prima parte del codice sia stata stesa durante la signoria di Pinamonte, forse tra il maggio 1291 e la fine di settembre (quando egli fu destituito da Bardellone): lo scriba principale del codice inserisce infatti nella stesura originaria del testo la copia di un atto del 2 maggio 1291. Potrebbero invece essere state aggiunte in un momento successivo le tre sezioni redatte in «forma meno accurata e solenne», le ultime del manoscritto, contenenti i documenti relativi a Ferrara, Padova e Bologna (dovute quasi integralmente a mani diverse da quella principale)²⁰.

A prescindere dalla possibilità di giungere a una datazione precisa, gli studiosi mantovani hanno ovviamente sottolineato la grande importanza di questa fonte, sfumando variamente il rapporto tra l'evento politicamente verificatosi e questa rilevante iniziativa documentaria. Il Vaini ricondusse esplicitamente il *Liber*, «l'antecedente più immediato agli statuti (bonacolsiani)», alla volontà dei signori: «un mezzo per dare significato di legalità al potere della dinastia bonacolsiana che vuole apparire come diretta continuatrice della tradizione comunale»²¹. Questo giudizio contiene una sfumatura alquanto diversa dalla valutazione del Torelli, che aveva sostenuto esplicitamente che il manoscritto non fu «opera di specifica, esclusiva ispirazione

¹⁸ Le citazioni dal testo del *Liber privilegiorum* (mediante il numero del documento) e dai saggi introduttivi del Navarrini (*Mantova tra comune e signoria*, pp. 15-46, e i successivi *Descrizione e storia del codice*, pp. 47-60; *La composizione del codice*, pp. 61-69), saranno ridotte, nelle note seguenti, all'indispensabile.

¹⁹ C. Cipolla, *Note di storia veronese*, in «Nuovo archivio veneto», n. s., 15 (1898), pp. 12-13 (dell'estr.), e P. Torelli, *Regesto mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri soppressi*, Roma 1914 (*Regesta chartarum Italiae*, 12), p. 36, cui rinvia Navarrini, *Mantova tra comune e signoria* cit., p. 24. Torelli stesso aveva ripreso le proprie conclusioni in *L'archivio Gonzaga* cit., p. XXIV nota 3.

²⁰ La mano identificata dal Navarrini come mano A redige solo un paio di documenti concernenti Padova; si veda Navarrini, *Mantova tra comune e signoria* cit., p. 68.

²¹ Vaini, *Dal comune alla signoria. Mantova* cit., p. 140, ripreso da Navarrini, *Mantova tra comune e signoria* cit., p. 24 (e si veda anche Vaini, *Dal comune alla signoria. Mantova* cit., p. 226: Bonacolsi desiderosi di porsi «come i diretti continuatori della tradizione comunale»).

bonacolsiana». Si tratta infatti di tratta di «una di quelle massime raccolte di privilegi e titoli de' propri diritti che tutti i comuni facevano ad intervalli»²². Egli aveva sottolineato la differenza tra la nobiltà formale del manoscritto (nella sua gran parte) e l'aspetto disuguale se non trasandato dei "cartulari" di espressa emanazione bonacolsiana²³. Inoltre, la collocazione *in limine* al *Liber* della pace di Costanza²⁴, alla quale seguono i celebri diplomi imperiali del 1014, del 1055 ecc., ne svela di per sé stessa la natura pienamente "civica", il richiamo agli elementi costitutivi della tradizione e dell'identità politica della città. Quanto al Navarrini, pur riconoscendo ovviamente la validità delle osservazioni del Torelli appare orientato a sottolineare un rapporto piuttosto stretto tra i «nuovi signori» e la stesura del *Liber*²⁵, che nasce sicuramente con il consenso e probabilmente anche per la sollecitazione di Pinamonte, o di Bardellone, o dell'uno prima e dell'altro che ne segue le tracce poi (secondo modalità impossibili a precisarsi, allo stato attuale).

Sono opinioni del tutto condivisibili, e questa compresenza di "ispirazione" bonacolsiana e di "tradizione" comunale alla quale alludono con sfumature diverse i tre studiosi è di grande rilievo anche in prospettiva comparativa, a livello nazionale. Paradossalmente, l'edizione Navarrini (che risale al 1988) venne infatti troppo presto; solo a partire dalla fine di quel decennio la tematica dei *libri iurium* comunali, grazie alle ricerche su Genova e al rapido sviluppo delle edizioni e delle indagini negli anni successivi (su Viterbo, Vercelli, Lodi, Pistoia, e altre città ancora), si è saldamente insediata nel dibattito sulla storia politico-istituzionale e documentaria delle città italiane del XII e XIII secolo²⁶. Il *Liber privilegiorum*, un *liber iurium* dalle forme perfettamente comunali nato in una città a governo signorile, frutto anomalo e fuori contesto, merita attenzione e suscita riflessioni che vanno ben al di là del caso singolo.

Orbene, nella prospettiva della presente ricerca è importante valutare in concreto non tanto l'equilibrio raggiunto nella fonte "pubblicata" nel 1291

²² Torelli, *L'archivio Gonzaga* cit., p. XXV.

²³ Torelli, *L'archivio Gonzaga* cit., p. XXV per il confronto coi libri *Crucis* e *Columpne* (sui quali si veda ampiamente *infra*), ripreso da Navarrini, *Mantova tra comune e signoria* cit., pp. 24-25.

²⁴ Navarrini, *Mantova tra comune e signoria* cit., p. 15.

²⁵ «Meno sicuro è che questa prima parte sia estranea alla volontà dei nuovi signori»; «Gli [a Bardellone] è più che mai necessaria una base legale con cui consolidare il suo potere, e la trova nel *Liber privilegiorum*»: Navarrini, *Mantova tra comune e signoria* cit., pp. 25 e 24 rispettivamente.

²⁶ Basti qui rinviare a A. Rovere, *I "libri iurium" dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno, Genova 8-11 novembre 1988, Genova 1989 («Atti della società ligure di storia patria», n.s., XXIX, 2), pp. 157-199; P. Cammarosano, *I "libri iurium" e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*. Atti del 14° convegno internazionale di studio, Pistoia 14-17 maggio 1993, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte 1995, pp. 309-325; *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Atti del convegno di studi, Genova 24-26 settembre 2001, Genova, Società ligure di storia patria 2002 (Atti della società ligure di storia patria, n. s., XLII, 1); e per un veloce bilancio recente, con bibliografia aggiornata, A. Bartoli Langeli, G.P.G. Scharf, *Introduzione*, in *Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini (secolo XIII)*, a cura di A. Bartoli Langeli e G.P.G. Scharf, Perugia 2007 (Deputazione di storia patria per l'Umbria, Appendice al Bollettino, n. 26), pp. 7-16.

circa, quanto piuttosto il modo con il quale si arriva a questo risultato: in altre parole le procedure adottate dai redattori, che sono i più qualificati esponenti del notariato cittadino, legati alla tradizione documentaria comunale ma anche sensibili alle sollecitazioni del governo signorile (al di là delle lotte di vertice: Bardellone contro Tagino, Bardellone contro il padre Pinamonte). Per apprezzare come la cultura documentaria notarile e l'istanza politica signorile convergano nel *Liber*, è necessario accompagnare un'osservazione attenta del manufatto stesso con lo spoglio (basato sull'edito) dei dati relativi all'attività di alcuni importanti notai mantovani della seconda metà del secolo XIII.

Va osservato innanzitutto che la confezione materiale del codice rinvia a un'iniziativa indiscutibilmente e assolutamente unitaria: lo prova l'identità del formato di tutti i 29 fascicoli, l'identico specchio di scrittura, la concatenazione dei fascicoli, la presenza in tutti (meno uno, sul quale si tornerà) delle due mani (denominate dall'editore A e A₁) che redigono in un'elegante gotica libraria forse l'80 per cento del testo. Verosimilmente, si tratta delle mani di meri *scriptores*, che mettono nero su bianco la documentazione predisposta da altri (si tratti di copie autentiche, o di originali) senza introdurre ulteriori elementi certicatori, circostanza non eccezionale nei *libri iurium* anche di tradizione comunale. La materia è del resto razionalmente distinta, appunto per unità codicologiche. Si tratta di 29 fascicoli "tematici", stesi autonomamente e successivamente rilegati insieme; e ciascuno di essi comprendeva anche, nella parte finale, carte lasciate appositamente in bianco (e tagliate nel 1842, la maggior parte, da un impiegato vandalico)²⁷.

I primi due fascicoli raccolgono i privilegi imperiali per la città (il fascicolo I, come si è accennato, con i venerandi diplomi dei secoli XI e XII sino a Federico Barbarossa, il fascicolo II i privilegi di Federico II, il cui viso è ritratto in uno schizzo a penna). Ad esso seguono due fascicoli che recano la documentazione relativa ad alcune *ville* del distretto mantovano (Luzzara, «Brazolo», Bagnolo, Campitello, Suzzara), e nell'assetto originario del codice – al quinto posto – l'attuale fascicolo XIX, comprendente i privilegi per il vescovo di Mantova (a partire dal diploma del 1037)²⁸, e infine a conclusione di questa sezione che raccoglie privilegi e *munimina* di carattere generale un fascicolo concernente i dazi. A seguire, costituisce il grosso del codice del *Liber*

²⁷ Navarrini, *Descrizione e storia del codice* cit., p. 59 nota 15.

²⁸ Tuttavia lo spostamento di questo fascicolo è antico, perché il suo ultimo foglio riporta in calce le parole «pax Venetiarum» con le quali inizia l'attuale fascicolo XX. La mano che redige questo richiamo, non facilmente databile, è trecentesca. Si tratta sicuramente della medesima mano che redige i richiami «pax Brixie», «pax Ferrarie», «i<n> nomine Christi», «MCLXXXVIII^{or}» (ma per questi due ultimi l'identificazione mi sembra meno certa) che si trovano alle cc. 39v, 151v, 191v, 199v: rispettivamente, sul verso delle carte che fronteggiano appunto l'inizio del fascicolo relativo a Brescia, del primo e del secondo fascicolo relativo a Ferrara, e infine l'inizio del fascicolo relativo a Padova (che si apre con una «concordia» del 1199). Gli altri richiami segnalati dal Navarrini sono, a differenza di questi, della mano A e segnano la continuità tra un fascicolo e l'altro; si veda Navarrini, *La composizione del codice*, pp. 62-68.

privilegiorum, in bell'ordine, la lunga serie dei quaternioni che contengono i patti tra Mantova e le altre città padane: nell'ordine, Verona [due], Brescia, Cremona [due], Milano [due], Bergamo, Parma, Reggio Emilia [tre], Venezia [quattro], Ferrara e Estensi [tre], Padova e Vicenza, Bologna. Di quando in quando, sugli spazi bianchi posti alla fine delle diverse unità intervennero mani più tarde, inserendo documenti importanti pertinenti a quello specifico *dossier*: ad esempio, in calce ai fascicoli concernenti Verona furono scritti due documenti del 1293 relativi a una lega con gli Scaligeri, in calce al fascicolo con Cremona la pace del 1306 (tre documenti), a c. 184r alla fine della documentazione concernente Ferrara la nomina dei procuratori del podestà, del capitano del popolo e del comune per il giuramento a Enrico VII (1310) e il testo (concordato e comune tra Bonacolsi e Scaligeri) dell'«ambaxata» indirizzata al Lussemburghese.

Un impianto piuttosto rigoroso e puntuale, dunque. Tuttavia, come hanno in buona parte già segnalato il Navarrini²⁹ e prima di lui il Torelli, nonostante l'unitarietà della confezione è possibile ricostruire alcune fasi del lavoro preparatorio sotteso alla confezione del *Liber*, e più in generale alcuni aspetti delle pratiche documentarie adottate dai notai mantovani della seconda metà del Duecento, prima e durante la signoria bonacolsiana. Lo faremo ricostruendo sommariamente l'attività dei notai mantovani che redassero – sicuramente perché ciò rispondeva a una prassi corrente, ma forse anche in previsione della compilazione del *Liber privilegiorum* – *dossiers* preparatori, così come essa è attestata dal *Liber* stesso e da altra documentazione coeva.

a) Alcuni notai lasciano traccia delle ricerche da loro effettuate in vista della stesura del *Liber privilegiorum* nella documentazione ufficiale del comune conservata in sedi pubbliche, oppure presso notai privati. Faremo gli esempi dei notai Vivaldo di Graziadio, Iacomino di Campitello, Adelberio Adelberi e Dondedeo di Ugo di Viviano.

Nella documentazione relativa ai rapporti tra Mantova e Venezia viene trascritto infatti, sotto l'intestazione «Item de Veneciis MCCXLV indictione III», un «exemplum relevatum de memoriis pactorum et concordiarum comunis Mantue». Queste «memorie pactorum» erano state trascritte nel 1266 dal notaio Pancagnone di Ugo Pancagnone, per ordine del podestà Carnevale della Torre («autenticum huius exempli una cum infrascriptis notariis vidi legi et ascoltavi et ut in eo continebatur ita hic scripsi ... et publicavi»), essendo «dictator»³⁰ del comune il notaio Bonomino da Cerlongo che «*suo signo et*

²⁹ Navarrini, *Mantova tra comune e signoria* cit., in particolare p. 25.

³⁰ Navarrini, *Mantova tra comune e signoria* cit., p. 45 nota 117, e *Statuti bonacolsiani* cit., pp. 129-130 (libro I, 11, «De reformatione consiliorum») per le procedure di redazione; Navarrini, *Mantova tra comune e signoria* cit., p. 45 nota 23, e *Statuti bonacolsiani* (libro VII, 16, «De dictatore») per l'elezione («dictator comunis Mantue non sorte eligatur, sed per dominos vicarios Mantue, et duret per medium annum et habeat pro suo salario L libras parvorum salva semper provisione dominorum vicariorum Mantue»).

nomine roboravit» per mandato del giudice podestarile, e che si sottoscrive con Guidolino da Crema, anch'egli «dictator»³¹.

Con ogni probabilità, proprio questi *libri pactorum* del comune sono la fonte dalla quale trascrive il trattato di pace stipulato il 30 novembre 1259 il notaio Vivaldo di Graziadio, che nella compilazione del *Liber* si occupa della documentazione relativa a Verona, e per questa prepara un dossier, intermedio tra i *libri pactorum* e il *Liber privilegiorum*. In quest'ultimo, il testo del 1259 figura infatti con questa sottoscrizione:

Ego Vivaldus domini Gratiadei sacri palacii notarius predicta vidi contineri et scripta esse in libris pactorum comunis Mantue et hic secundario exemplavi³².

Di particolare interesse è poi la sottoscrizione di un atto relativo alle relazioni con Reggio Emilia, la cui raccolta sembra pure affidata a Vivaldo. Si tratta dell'atto di procura col quale il podestà di Mantova nomina due rappresentanti che diano garanzia di 4000 marche d'argento ai rappresentanti del comune di Reggio (1257 giugno 28):

Ego Conradinus quondam Panici sacri palacii notarius presens interfui et scripsi. Ego Vivaldus domini Graciadei, sacri palacii notarius, predictum instrumentum vidi atestatum in quaterno manu et signo dicti Conradini et hic secundario exemplavi³³.

L'espressione «secundario exemplavi», che Vivaldo usa anche in diverse altre occasioni³⁴, indica la redazione di una copia di secondo grado: è ragionevole infatti pensare che nei *libri pactorum* l'accordo del 30 novembre 1259 con Verona figurasse in copia autentica³⁵, e nel secondo esempio, quello del documento reggiano ora citato, Vivaldo dice esplicitamente di avere esemplato «secundario» da un «quaternus» autentico di Corradino. Orbene, non è sicuramente Vivaldo (del quale possediamo originali) lo scriba del *Liber privilegiorum*; e dunque non è al *Liber* che si riferisce l'avverbio di luogo «hic» che figura in alcune sottoscrizioni³⁶, ma ai *dossiers* preparatori da lui predisposti dopo aver avuto accesso alle carte pubbliche («libri pactorum») e forse private

³¹ *Liber privilegiorum* cit., n. 141.

³² *Liber privilegiorum* cit., n. 28.

³³ *Liber privilegiorum* cit., n. 94.

³⁴ *Liber privilegiorum* cit., n. 91, in riferimento a un documento del 1225, e nn. 95-96, relativi ai rapporti tra Mantova e Reggio Emilia; nn. 160-163 e 165-166, relativi ai rapporti tra Mantova e Ferrara.

³⁵ Non tutta la documentazione relativa a questo importante atto, tuttavia, era confluita nei *libri pactorum*; Vivaldo infatti dichiara di avere trascritto *ab autentico* numerosi altri documenti concernenti quell'importante evento politico, ad esempio la conferma giurata di quell'atto, resa il 23 novembre 1260 dagli uomini del consiglio del comune di Mantova, rogata dal *dictator* del comune Zoanino del fu Zambonino *de Herba* (*Liber privilegiorum* cit., n. 29: «Ego Zoaninus filius quondam domini Zambonini de Herba, sacri palacii notarius et tunc ipsius potestatis et comunis Mantue dictator his presens rogatus scripsi. Ego Vivaldus domini Graciadei sacri palacii notarius instrumentum hoc ab autentico exemplavi»).

³⁶ *Liber privilegiorum* cit., nn. 28, 94.

«quaternus» di Corradino del fu Panico, quantunque il vocabolo possa atteggiarsi anche alla documentazione pubblica).

Anche «Iacominus quondam domini Henrici iudicis de Campitello» «in quaterno presenti (...) voluntate et auctoritate comunis Mantue exemplavit» gli importanti atti relativi agli accordi con il comune di Ferrara che nell'agosto 1272 il notaio Gerardo *de Guasco*, procuratore di Federico conte di Marcaria e di Pinamonte Bonacolsi (fresco di assunzione al potere), aveva stipulato³⁷.

Sicuramente redasse un «liber», sul quale figuravano in tutto o in parte i documenti relativi ai rapporti tra Mantova e Venezia, l'importante notaio Adelberio Adelberi: un professionista la cui carriera si svolse tutta in età bonacolsiana, concretizzandosi in un'attività pubblica intensa e ad alto livello, che può esser tenuta come esemplificativa delle carriere di questi professionisti mantovani³⁸. «In libro Adhelberii», scrive un anonimo postillatore del *Liber privilegiorum*, si trovava un documento di procura relativo ai patti con la città lagunare, del 28 marzo 1290³⁹. Non sembra probabile che questo

³⁷ *Liber privilegiorum* cit., nn. 177, 178, 180.

³⁸ Era presente nella vita cittadina già alla fine degli anni Settanta (nel 1279 «Adhelberius notarius de Adelberii» è membro del consiglio per il quartiere cittadino di San Martino in occasione della ratifica della pace di Montichiari), ma con una mansione pubblica professionalmente impegnativa compare per la prima volta nel 1282, quando è «notarius ambaxatorum Mantue ad predicta scribenda pro comuni Mantue deputatus» in occasione delle trattative tra Mantova e Cremona relativamente ai banditi (*Liber privilegiorum* cit., n. 61, presente nel *Liber* come copia). L'anno successivo, a comprova di un prestigio ormai raggiunto, accompagna a Parma il sindaco del comune, delegato del podestà Gerardo Castelli di Treviso e di Pinamonte (*Liber privilegiorum* cit., n. 90). Nel corso della sua attività, protrattasi almeno sino al 1311 (P. Torelli, *Per un codice diplomatico mantovano* [Appendice a Torelli, *Capitanato del popolo* cit.], pp. 218-219, 1311 gennaio 25), rogò tra l'altro atti per l'episcopio in sede vacante e per vari altri enti ecclesiastici (si vedano a titolo d'esempio Archivio di Stato di Milano [d'ora in poi ASMi], *Pergamene per fondi*, b. 223, n. 4, 1265 febbraio 7; b. 223, 1281 novembre 12; Archivio di Stato di Mantova [d'ora in poi ASMn], Archivio Gonzaga [d'ora in poi AG], b. 7, n. 30, 1293 ottobre 11; ASMn, AG, b. 7, n. 22, 1305 novembre 27: quest'ultimo è l'investitura dei diritti giurisdizionali su Suzzara a Guido Bonacolsi «capitaneus mantuanus», che egli redige in quanto «notarius publicus» producendo diversi originali). Tra gli atti di particolare rilievo politico, Adelberio roga un delicato documento del 1289 concernente i confini tra Cavriana e Castellarò Lagusello (e dunque tra i distretti di Mantova e di Verona; *Documenti... sec. XIII* cit., n. LVI, p. 210), un accordo con gli Ippoliti per la restituzione di Suzzara (*Liber privilegiorum* cit., n. 218; l'anno è il 1291 e Adelberio, *dictator*, agisce «de mandato dictorum dominorum potestatis et capitanei voluntate consilii atque rogatus»), un arbitrato di Alberto I della Scala, agendo a Verona di concerto con l'illustre *dictator* bolognese e notaio scaligero Giovanni di Bonandrea, e la successiva ratifica a Mantova nello stesso anno (*Liber privilegiorum* cit., nn. 208 e 216: «Mandato dicti domini Pinamontis Mantue capitanei atque rogatus publice ea scripsi»), un accordo con i conti di Tirolo (ASMn, b. 9, IX, fasc. 4 [*Dominio de' Bonacolsi e Gonzaga ed investiture del vescovo di Trento ai medesimi dal 1275 al 1698*], n. 5, 14 gennaio 1302). Lo stesso Adelberio interviene formalmente nel consiglio generale del comune di Mantova (alla presenza anche dei «vexilliferi et capita societatum et paraticorum Mantue») nel 1297, e «concionando dixit et consuluit» in favore della ratifica di un trattato bilaterale di estradizione col comune di Verona; ed è lui medesimo, in veste di «dictator comunis», che verbalizza quanto sopra «in libro autentico reformationum comunis Mantue»: *Documenti... sec. XIII* cit., doc. LXII, p. 267 (anno 1297).

³⁹ Al testo del *Liber privilegiorum* cit., n. 130 (8 novembre 1286: rinnovo per tre anni dei patti consueti tra Mantova e Venezia; all'uopo il *sindicatus* era stato rogato da Froglerio *de Frogleriis*, *dictator* nel 1286) è aggiunto infatti (da mano trecentesca secondo Navarrini) quanto

«*liber Adhelberii*» sia il «*liber authenticus reformationum comunis Mantue per me scriptus*» al quale il notaio stesso allude in alcune sottoscrizioni⁴⁰; ai sensi dello statuto cittadino, il compito di scrivere le riformazioni spettava al *dictator*, e se le parole hanno un senso un registro così intitolato non dovrebbe ospitare patti intercittadini. Sicuramente, poi, non si trattava di quel «*liber abbreviaturarum scriptarum per Adelberium notarium de Adelberii sub milesimis infrascriptis*», che entrò a far parte del *liber Crucis* (uno dei due compositi “cartulari” – così li definisce il Torelli, ma a mio avviso impropriamente, come cercherò di dimostrare nel paragrafo successivo – che in un momento indeterminato del primo Trecento i Bonacolsi assemblarono, accozzando insieme fascicoli redatti da singoli notai): in esso infatti (o per meglio dire nella parte che conosciamo) di accordi tra Mantova e Venezia non c'è traccia⁴¹. È certo comunque che questo «*liber Adhelberii*», dalla natura imprecisata, servì come fonte del *Liber privilegiorum* (sia stato redatto *ad hoc*, o per altri scopi che non conosciamo).

Più indeterminati sono i riferimenti agli antigrafici delle copie redatte dal notaio Dondedeo di Ugo di Viviano, che ebbe a che fare con la documentazione antica (di fine XII e inizi XIII secolo) relativa a Verona. A proposito della pace tra Verona e Mantova del 1202, egli afferma infatti «*exemplum harum imbreviaturarum vidi et legi et in isto quaterno exemplavi*», e più o meno la stessa formula egli usa per il testo della lega stretta nel 1189 a Verona dai rettori dei comuni di Milano, Mantova, Vercelli, Verona, Novara e Treviso: «*Autenticum huius exempli vidi et legi, et sicut ibi continebatur nisi forsan in compositione litterarum vel extramutatione sillabarum ita hic scripsi et in isto quaterno exemplavi, preter signum notarii quod non posui*»⁴².

b) Le «memorie» o i «libri pactorum» menzionati dai notai che preparano materiale per il *Liber privilegiorum* appartengono sicuramente all'archivio del comune di Mantova. Non sappiamo invece se lo stesso si possa dire degli altri «libri» e «quaterni» menzionati, né se questi «quaterni» siano stati redatti negli anni Novanta *ad hoc*, per la confezione del *Liber privilegiorum*, oppure se i notai menzionati li avessero predisposti in precedenza. Sta di fatto che durante il primo ventennio della dominazione bonacolsiana molti notai ebbero un ruolo nella manipolazione della documentazione pubblica mantovana, che confluì, debitamente selezionata, nel *Liber*.

segue: «*Prorogatio dictorum pactorum facta pro vacatione domini ducis die VIII exeunte nov. MCCLXXXVIII scripta per d. Compagnonum notarium. Item MCCLXXXX. ultimo martii, prorogatio dictorum pactorum facta fuit ad terminum et quantum plus ambe partes voluerint et aliquem precium non denunciaret amplius se nolle. Et Bonaventura de Scardevellis ad hoc fuit syndicus comunis Mantue constitutus die XXVIII martii in libro Adhelberii*» (corsivo mio). Si veda a riscontro *Liber privilegiorum* cit., n. 151 (per l'appunto del 28 marzo 1290).

⁴⁰ *Liber privilegiorum* cit., nn. 223, 224.

⁴¹ Si veda *infra*, testo corrispondente a note 55 sgg.

⁴² *Liber privilegiorum* cit., n. 83.

Ma chi erano questi notai? Sicuramente, un buon numero di loro svolse la parte sostanziale della propria carriera a partire dagli anni Settanta. Ma a sfatare qualsiasi ipotesi di frattura nel rapporto tra il notariato mantovano e il governo cittadino in occasione dell'inizio dell'egemonia di Pinamonte Bonacolsi (è forse più opportuno parlare di "egemonia", piuttosto che di "presa" o di "esercizio" del potere signorile: «tutta la sua vita fu un prudente rincalzo, un sapiente rassodamento d'una posizione ancora nettamente personale», come ha scritto con finezza il solito Torelli)⁴³ basta una veloce scorsa ad alcune carriere. Intanto, qualche notaio che fa carriera solo durante il governo di Pinamonte e dei suoi successori, come Cazzadrago del fu Naimerio Pegolotti, appartiene a famiglia saldamente inserita nel potere cittadino, sin dalla prima età comunale⁴⁴. Ma soprattutto non sono pochi i personaggi di lungo corso, già bene inseriti nella vita pubblica del comune di Mantova prima del 1272. Come già sottolineò il Torelli, Vivaldo di Graziadeo fu attivo dal 1262 al 1299⁴⁵. E particolarmente eloquente è il caso di Gerardo del fu Guasco, che nel 1267 aveva scritto «mandato dominorum legatorum», vale a dire dei rappresentanti papali, la pace di Romano, ma che nel 1275 redige a Verona, insieme con esperti notai veronesi, un atto per vari aspetti impegnativo come il diploma di investitura che il vescovo di Trento (fuoruscito) Enrico II fa a Pinamonte Bonacolsi per il feudo di Castellaro⁴⁶, e nel 1279 (in occasione della pace di Montichiari tra i comuni di Brescia, Verona e Mantova) si sottoscrive come «sacri palacii notarius et tunc dicti domini Pinamontis capitanei Mantue et partis Mantue»⁴⁷.

Segnali di continuità vengono anche dalla biografia di alcuni notai che nei decenni centrali del secolo gravitano sul palazzo vescovile. È il caso di Zilotto da Asola, attivo negli anni Cinquanta sia per l'episcopio che per il comune (per il quale fu *dictator* nel 1259 e nel 1263)⁴⁸ e ancora attivo negli anni Settanta⁴⁹;

⁴³ Torelli, *Per un codice diplomatico mantovano* cit., in appendice a Torelli, *Capitanato del popolo* cit., p. 167.

⁴⁴ Navarrini, *Mantova tra comune e signoria* cit., p. 29.

⁴⁵ Navarrini, *Mantova tra comune e signoria* cit., p. 25 con rinvio a Torelli.

⁴⁶ ASMn, AG, b. IX, 4.1 (400 base, 255 altezza), 2 dicembre 1275; Pinamonte giura fedeltà «sicut vassallus domino». L'atto è rogato «super domo nova comunis Verone» alla presenza di Mastino I e Alberto I della Scala e di alcuni tra i loro più stretti collaboratori (Bonincontro arciprete del capitolo e futuro vescovo, il giurista Nicola *de Altemanno*); collaborano col notaio mantovano («ego Girardus quondam domini Guaschi Bonaventura de Bonebello») Iacopo *de Cesarina* e Bertoldo del fu Bonomo *de Bricia*, cioè due tra i più noti e autorevoli professionisti attivi nell'*entourage* scaligero in questi anni. Per questo ambiente, si veda G.M. Varanini, *La chiesa veronese nella prima età scaligera. Bonincontro arciprete del capitolo (1273-1295) e vescovo (1296-1298)*, Padova 1988, *ad indicem*.

⁴⁷ *Liber privilegiorum* cit., n. 50.

⁴⁸ *Liber privilegiorum* cit., n. 137 (1259 agosto 7); ricopre la stessa carica anche nel 1263 (*Liber privilegiorum*, n. 139, 1263 luglio 2: e si veda anche C. D'Arco, *Nuovi studi intorno alla economia politica del municipio di Mantova a' tempi del medio-evo d'Italia*, Mantova 1847, doc. n. 8, 1263 giugno 26).

⁴⁹ Nel 1250 mise per iscritto, per mandato dell'assessore del podestà, le testimonianze rese circa i dazi che i mercanti veneziani dovevano corrispondere al vescovo di Mantova. Sette anni più tardi compare in veste di teste in un atto d'interesse pubblico rogato nel palazzo del comune (G. Rösch,

nonché di «Froglerius de Frogleriis», che a sua volta compare nella documentazione a partire dai primi anni Sessanta e sino alla fine del secolo o quasi. Dopo aver esercitato per qualche anno la professione notarile per la clientela privata, Froglerio entrò a far parte del gruppo dei notai al servizio dell'episcopio. A lui, in funzione di «notarius episcopi», si deve infatti la realizzazione di un *Liber inbreviaturarum* nell'anno 1266 per il vescovo Martino. Ma ben presto egli abbandonò il palazzo vescovile per passare ad esercitare l'attività notarile in quello comunale all'ombra del quale compì la sua carriera sino a divenire «dictator comunis»⁵⁰ e autore di lettere del comune⁵¹. È espressamente annoverato fra il gruppo dei “tecnici” che coadiuvano i Bonacolsi nel primo periodo della loro affermazione⁵², ed ebbe almeno un figlio notaio, Benevenuto⁵³.

c) Un complesso lavoro collettivo, svolto da molti notai (in parte già attivi negli anni Sessanta, prima dell'inizio dell'egemonia di Pinamonte Bonacolsi), aveva dunque preparato e accompagnato la redazione del *Liber privilegiorum*.

Il *Liber* mantenne, nei decenni successivi alla sua compilazione e promulgazione, un valore evidente di “documento/monumento”, che ne salvaguardò l'integrità. Gli interventi successivi furono infatti tutto sommato non molto numerosi, e soprattutto sono oculati e razionali (perché razionale e lungimirante era stata la progettazione del codice, con numerosi quaternioni provvisti di carte bianche atte a ospitare integrazioni che puntualmente si rivelarono necessarie).

Richiamo il dato delle aggiunte successive al 1291 perché qui interessa sottolineare, a conclusione di questa analisi, una circostanza di rilevante importanza. Coloro che prepararono prima e integrarono poi – successivamente alla sua promulgazione – il *Liber privilegiorum*, sono gli stessi notai che fanno parte anche dello *staff* che affianca Pinamonte e poi Bardellone Bonacolsi, nel ventennio 1291-1311, nella gestione degli affari patrimoniali e famigliari:

Venezia e l'Impero 962-1250. I rapporti politici, commerciali e di traffico nel periodo imperiale germanico, Roma 1985², pp. 301-313, doc. III); nel 1257 redasse il *mundum* di un atto vescovile del 1255 traendolo dalle imbreviature del notaio Lafranco Brixienis (ASMn, *Archivio dell'Ospedale*, b. 6, n. 93, 1255 gennaio 20). Per l'anno 1275 si veda ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 3307, fasc. 4 (anni 1261-1291), c. 7v, n. 40, 1275 ottobre 7.

⁵⁰ Questi i riferimenti alle varie tappe della sua carriera: ASMi, *Pergamene per fondi*, b. 230, n. 1163, 1263 aprile 15 (attività privata), Archivio Storico della Diocesi di Mantova, *Mensa vescovile*, reg. 4, c. 29r (curia vescovile), e *Liber privilegiorum*, nn. 127 (1274), 128 (1274), 130 (1286), 185 (1291), 186 (1291), 204 (1291), 207 (1291), 45 (1293) per l'attività pubblica. Si veda anche ASMn, *Archivio dell'Ospedale*, b. 8, n. 82, 1290 marzo 6, in copia coeva nella cui autenticazione si trova un riferimento ad un «instrumentum concessionis scriptum per dominum Froglerinum de Frogleriis notarium tunc dictatorem dicti potestatis».

⁵¹ *Liber privilegiorum* cit., n. 24 (1296).

⁵² Vaini, *Dal comune alla signoria. Mantova* cit., p. 274.

⁵³ ASMn, *Archivio dell'Ospedale*, b. 23, copia del 27 gennaio 1285 su mandato del vicario sede vacante di un documento del 13 giugno 1229, con la sottoscrizione tra gli altri di Benevenuto «filius domini Froglerini de Frogleriis», che roga successivamente (1290) per il capitolo della cattedrale (Torelli, *L'archivio capitolare* cit., docc. CCXXXI e CCXXXIII, pp. 324, 327).

affari che si intrecciano, si sfiorano, si confondono talvolta con quelli della città e con l'interesse cosa pubblica.

Si torna nel paragrafo successivo su questi intrecci, che costituiscono il filo conduttore stesso di questa ricerca, analizzando i due "cartulari" bonacolsiani denominati *liber Crucis* e *liber Columpne*. Ma valga sin d'ora un esempio ricapitolativo, che riguarda tutti i notai che sono variamente menzionati nel *Liber privilegiorum*. Tutti costoro sono chiamati a sottoscrivere l'estratto del testamento di Obizzo d'Este, defunto primo marito di Costanza di Alberto della Scala (ora moglie di Botticella Bonacolsi): l'atto è rogato da Rolandino *de Bertholono* «cum subscriptis viris providis tabelionibus publicis dominis Vivaldo, Fruglerino, Adelberio, Anselisio et Bono»⁵⁴. Più di tutti i documenti sinora citati, questa occasione propone dunque l'immagine di un gruppo numeroso di «tabeliones publici» strettamente legata ai capitani e signori. Parlare di *équipe* sarebbe troppo, perché non c'è nulla di organizzato e di strutturato nella loro attività; ma tutti costoro, attivi singolarmente, o a coppie, o in qualche caso in terne, godono della fiducia dei Bonacolsi.

3. *La diplomatica casalinga del liber Crucis e del liber Columpne*

Un noto repertorio dell'archivio Gonzaga, redatto nel 1367 ad uso della cancelleria, consente di ricostruire la struttura di due cospicue raccolte di fascicoli redatti dai notai di fiducia dei Bonacolsi, per lo più come si vedrà i medesimi che avevano alimentato il *liber privilegiorum*. All'epoca, quattro registri figuravano nell'archivio; due erano di origine gonzaghesca (tra di essi il *liber Leonis*, la redazione del quale iniziò nel 1339), e due di origine bonacolsiana. Si tratta dei già citati libri *Crucis* e *Columpne*⁵⁵, assemblati in un momento imprecisato, ma come si vedrà non precocissimo, del mezzo secolo di storia della egemonia e signoria bonacolsiana, e successivamente smembrati in funzione degli interessi dei Gonzaga.

Non va mai dimenticato infatti che l'archivio Gonzaga, che istintivamente lo studioso contemporaneo è portato a pensare come un archivio "signorile", provvisto *ipso facto* di una dimensione "istituzionale" e in qualche modo "pubblica", resta invece «un archivio familiare, dove cioè tutto è ordinato dal punto di vista della famiglia dominante»; e inoltre «tutto quello che vi si trova dei periodi comunale o bonacolsiano, benché sia molto o moltissimo, è tuttavia sempre sparso, a lacerti, premesso come fondo di corredo alle serie che hanno una propria e caratteristica unità solo per quanto riguarda la signoria gonzaghesca»⁵⁶.

⁵⁴ Si tratta di «Anselisius domini Nicolai de Anselisiis» e di «Bonus quondam domini Bertolamei de Axendis» (*Documenti... sec. XIII* cit., n. LXVII, p. 375).

⁵⁵ La denominazione rinvia certamente al disegno o fregio che figurava sulle coperte, ora scomparse.

⁵⁶ Torelli, *Per un codice diplomatico* cit., pp. 168-169, con rinvio a Torelli, *L'archivio Gonzaga*

Fu ovviamente il Torelli, nella sua monografia/inventario dedicata all'archivio Gonzaga, a descrivere la composizione originaria dei due libri, fornendo la cruciale indicazione dell'attuale collocazione archivistica dei fascicoli, che consente di ritrovarli: dieci per il *liber Columpne*, quattordici per il *liber Crucis*⁵⁷. Prima di svolgere alcune considerazioni d'insieme, è opportuno procedere alla descrizione analitica della forma e del contenuto delle unità codicologiche che costituivano, assemblate, i due "cartulari". La descrizione, che il Torelli non fece in modo analitico pur utilizzando i fascicoli nel lavoro sul capitanato del 1923, fornisce abbondanti notizie sull'attività di questi notai, sugli intrecci e sulla intercambiabilità tra di loro, sulle collaborazioni professionali: sempre a mezza strada tra la residenza dei Bonacolsi e il palazzo comunale.

Nella descrizione che occupa il paragrafo successivo ho inserito i seguenti elementi:

- il numero progressivo del fascicolo secondo la sequenza del *liber Crucis* e del *liber Columpne*, sulla base delle indicazioni del Torelli;
- tra parentesi quadre, la definizione – ove possibile, trattandosi in più casi di *dossiers* tipologicamente eterogenei – della natura diplomatistica dei documenti contenuti del fascicolo (utilizzando, ove presenti, le intestazioni coeve), il nome del notaio rogatario (con l'eventuale data della copia), gli estremi della datazione dei documenti. Salvo diversa indicazione, gli atti concernono esponenti della famiglia Bonacolsi;
- la collocazione archivistica (numero di busta e indicazioni aggiuntive, numerazione del fascicolo); una sommaria descrizione del supporto: misure e definizione del fascicolo (ternione, quaternione, ecc.); la cartulazione⁵⁸;
- una descrizione del contenuto (che non risponde a standard rigidamente pre-determinati, ma è concepita in funzione della presente ricerca e si sofferma in particolare sugli aspetti diplomatistici e sui documenti di maggiore rilevanza ai fini dell'illustrazione dell'attività dei notai "bonacolsiani").

cit., pp. XXVII-XXX (e anche LV). Si veda poi il puntuale contributo di A.J. Behne, *Il primo repertorio dell'Archivio Gonzaga nella storia degli archivi tardo-medievali*, in «Archivio storico lombardo», 117 (1991), pp. 355-366; e un cenno anche in A.J. Behne, *Introduzione*, in *Antichi inventari dell'Archivio Gonzaga*, a cura di A.J. Behne, Roma 1993 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CXVII), p. 11.

⁵⁷ Torelli, *L'archivio Gonzaga* cit., p. XXVI.

⁵⁸ Si trascura la numerazione stampigliata meccanicamente e si utilizza la numerazione recente a matita (che assegna un numero anche ai fogli contenenti registi settecenteschi, sciolti o legati insieme ai fascicoli pergamenei). Non si menziona inoltre il riferimento al *liber Crucis* e al *liber Columpne* che, in tutti i fascicoli descritti, figura sull'angolo in alto a sinistra del primo foglio pergameneo di ogni fascicolo (seguito da un numero progressivo). Si tratta di annotazioni dovute non al Torelli, ma a qualche archivista successivo.

3.1. *Descrizione e contenuto*a) *Liber Crucis*

1 [Contratti di acquisto rogati dal notaio Compagnono del fu Toscanino, 1273-1282 c.]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 4 (mm 450x 340, quaternione mutilo delle ultime tre carte, cc. 5r-9v; bianca la c. 9v). Porta l'intestazione «Contractus facti per me Compagnonum notarium quondam domini Tuschanini» (c. 5r, in alto).

Si tratta di acquisti e permutate di Pinamonte Bonacolsi. Alle cc. 5r-6r, si legge una permuta del primo signore mantovano con Andreasio e fratelli del fu Corrado da Rivalta (1273), e di seguito altre permutate e contratti stipulati (con ratifica del console del comune) da Pinamonte ancora con i da Rivalta e con Bartolomeo *de Bussis* (1275). A c. 6r, si trova l'acquisto della torre e della casa dei *de Axerbis* (1281), con una aggiunta forse di altra mano («in eo die sabati», mentre l'atto è redatto giovedì 10 aprile 1281); a c. 7r un acquisto dalla famiglia «de Balurdis» (ottobre 1278) nel territorio di Bigarello, e l'acquisto della casa di Manfredino sarto (maggio 1281, depennato); a c. 7v acquisto della casa di Iacopo *barberius* (maggio 1281, depennato); a c. 8r, l'acquisto dai da Rivalta di una casa «in qua erat coquina vetus quam quondam tenebat dominus marchio Extensis iuxta voltam Extimatorum» (1282); a c. 8v un acquisto da Ubaldo *de Thofania* delle terre di Marcaria «quondam domini Açolini»; infine a c. 9r altri acquisti di Pinamonte in città, depennati come a c. 8v. Manca qualsiasi sottoscrizione del notaio, che neppure all'inizio del fascicolo appare il *signum*.

2 [Imbreviature del notaio Adelberio Adelberi, 1295-1296]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 10 (mm 450x320, quaternione, cc. 7r-14v). A c.7r l'intestazione: «In Christi nomine liber abreviaturarum scriptarum per Adelberium notarium de Adelberii sub milesimis infrascriptis». A c. 14v una annotazione archivistica trecentesca, il notevolissimo significato della quale fu sottolineato già dal Torelli: «in presenti quaterno continentur aliqua acta seu instrumenta que nichil facere videntur pro dominis de Gonçaga in quibus septem viva reperiuntur; cetera sunt antiquo tempore cancelata ex presumptione et ideo non rubricata neque in ordine sunt posita»⁵⁹.

Alle cc. 7r-8r, si trovano atti relativi a beni patrimoniali di banditi dei quali Bardellone Bonacolsi autorizza in deroga allo statuto cittadino la vendita o il trasferimento (tre atti a c. 7r sono depennati): «ex vigore arbitrii sui et plenitudine potestatis et per omnem modum quo plenius valeat», Bardellone dona «inter vivos» a Ramberto Ramberti tali beni fondiari, con clausola di restituzione nel caso che i banditi siano «recepti et restituti ad gratiam» (c. 7r); inoltre «ex arbitrio suo et plenitudine potestatis» «non obstante aliquo statuto» autorizza il notaio Cazzadrigo

⁵⁹ Già menzionata da Torelli, *L'archivio Gonzaga* cit., p. XXIX nota 1, che la considerava giustamente «importantissima».

di Naimerio ad acquistare da Bonavita detto Talavassio e da altri terre nel territorio «Cortigii dominorum de Bagnolo» presso il Po (c. 7r; segue l'acquisto, c. 7v, e altre autorizzazioni analoghe a cc. 7v, 12r [a Ermengarda *de Rambertis*, ottobre 1295]). A c. 8v, si legge la procura a Giovanni da Fermo «commorantem in romana curia» «contra postulata electionem de domino Phylippo comite canonico Mantue in episcopum mantuanum»; a cc. 9rv e 10r, confessioni di debito di Gorino *speciaris* «quondam domini Bertolamei formaglerii» e di Avanzata vedova di Ottolino giudice di Semprebono e Semprebono suo figlio nei confronti del «familiaris» bonacolsiano Schenardo *de Puianis*. A c. 9v, la concessione «ex arbitrio suo et plenitudine potestatis et quocumque iure plenius et efficacius valeat» a Bonifacio del fu Naimerio di Pegolotto di terre già di Tommasino Fontana bandito, «que quidem terre possessiones et iura devolute erant et pertinebant eidem domino capitaneo et comuni Mantue ut de bonis bannitorum comunis eiusdem», del 26 luglio 1295, è sottoscritta (senza *signum*) da «ego Adelberius de Adelberiiis sacri pallacii notarius publicus dictator comunis Mantue ex officio meo his vocatus per dictum dominum capitaneum interfui et rogatus scripsi» (come pure a c. 10v); nello stesso giorno e luogo (la casa di Bardellone), Adelberio sottoscrive «Ego Adelberius ut supra» la sostituzione del notaio dei consoli (c. 9v); a c. 11rv, contratto d'affitto con mutuo coi coltivatori della «braida Cavalerii» a Castellaro Mantovano (settembre 1295); a c. 12r, «consilio antianorum comunis Mantue congregato» in casa di Bardellone Bonacolsi, il signore – «arbitrio suo et plenitudine potestatis cum voluntate etiam dominorum ancianorum comunis Mantue» e dei proprietari fondiari di Campitello – ordina a Gerardina, Filippino e Guarino *de Guarinis* che tengano sgombro il ramo derivato dall'Oglio in modo che sia navigabile; a cc. 12v e 13v si leggono acquisti di terre da parte dei notai Cazzadrago e Torellino Torelli (settembre 1295, gennaio 1296). A c. 13v, il 31 dicembre 1295, Schenardo *de Puianis* «secretarius et familiaris domini Bardelloni de Bonacolsis capitanei Mantue» «rettulit et dixit» al giudice podestarile l'ordine di Bardellone Bonacolsi («ex officio suo capitaneatus et ex arbitrio et plenitudine potestatis velle et mandare») di assolvere e di cancellare le condanne «scripte autem et contente per ordinem in libro autentico comunis Mantue» per violenze contro il convento domenicano (tra i coinvolti, Guglielmo da Dovara, Caccianemico da Bologna di Santo Stefano, Nicola e Bonifacio *de Pegoloto*) «volendo et attentando per vim accipere fratribus supradictis Antoniolum filium domini Cazadragi qui intraverat ordinem predictorum fratrum»; «ideoque dictus iudex obediens et annuens mandato ipsius domini capitanei ut tenet dictas condemnationes cancellari iussit». A c. 14rv, infine, atti riguardanti la dote di Filippina figlia di Donato *campanarius*, moglie di «dominus Criachinus de Ferraria» (9 gennaio 1296).

In questo fascicolo, Adelberio Adelberi si sottoscrive in genere come «imperiali auctoritate notarius», ma nelle due occasioni sopra menzionate come «dictator» del comune, convocato dal capitano. Non appone in alcun atto di questo «quaternus» il proprio *signum*, ma a determinate tipologie di atto (le confessioni di debito, gli acquisti di terre di banditi, gli atti dotali) chiama a sottoscrivere sul suo registro di imbreviature (che evidentemente restò stabilmente nelle sue mani), col loro *signum*, parecchi altri notai: volta a volta si tratta di Maffeo del fu Gislerio, Gubertino di Brunello da Piètole, Brunello di Bonagiunta *de Roçis*, Ugolino di Marinello, Bonagiunta del fu Alberto *de Boriono*, Delaito di Ottone, e infine Benvenuto di Froglerino *de Frogleriis*, figlio di un altro notaio «bonacolsiano».

3 [Imbreviature del notaio Rolandino *de Bertholono*, 1294-1299]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 9 (mm 480x340, bifolio più ternione, cc. 6r-13v; bianca c. 6rv [dunque del primo bifolio è scritto solo il secondo foglio]). A c. 7r: «Hec sunt imbreviature facte per me Rolandinum quondam domini Bonaventure de domino Bertholono sacri palacii notarium publicum millesimo ducentesimo nonagesimo quarto septima indictione».

A c. 7r, come da annotazione entro “cartiglio” riquadrato in calce alla pagina, «empcio facta per dominum Boteselam de Bonacolssis a domino Bertramo de Calorosis de XI bobulcis terre iacentibus in teratorio Bocadegande»; a c. 7v, tre atti relativi alla lite tra Botticella Bonacolsi e Cagapilo settembre e ottobre 1294); a cc. 7v-8r testamento di «Cabrucius filius quondam domini Guidonis Berardi de Campitello», trascritto perché Botticella è esecutore testamentario (depenato; in calce «factum est instrumentum»); a c. 8v, acquisti di Botticella Bonacolsi a Roncoferraro da Torellino Torelli (3 gennaio 1295, rogato in casa dei Bonacolsi «in solario superiori» alla presenza di Iacopino de Trimario giudice console del comune che «demum ... ex officio sui consulatus predictis omnibus et singulis prescriptis suam auctoritatem interposuit et decretum»). A c. 9r acquisto di Botticella Bonacolsi da Perino Bonacolsi in contrada Santa Croce, sottoscritto «EGO Rolandinus quondam domini Bonaventure de Bertholono sacri palacii notarius publicus his affui et rogatus scripsi, signumque meum apposui consuetum», anno 1295; a c. 9v, «in camino ubi domini comedunt posito in secundo solario domus habitationis dicti domini Botexelle site iuxta ecclesiam S. Crucis de Mantua» emancipazione delle figlie di Botticella Bonacolsi, «et de predictis plura instrumenta uno et eodem tenore condere sum rogatus» (sul margine «factum est unum instrumentum»), e di seguito «empcio facta per dominum Botexellam a suis filiabus de parte eis contingente domus magne dicti domini Botexelle site in contrata Sancte Crucis de Mantua et est precio XL l.p.». Segue, sotto, senza *signum* (sul margine sinistro «Anselisius», promemoria di Rolandino per ricordarsi la necessità della doppia sottoscrizione), «ego Anselisius de Anselisiis sacri *** palacii notarius presentibus predictis rogatus me subscripsi et pro fide pleniori et secundum formam statutorum comunis Mantue». A c. 10r, atto dotale di Fiordaligi Bonacolsi che sposa Guglielmo *de Axandris*. A c. 10r, «denunciatio facta per dominum Boteselam domino Muntino de Spallis quod sibi debeat defendere unam peciam terre XX bibulcarum» (1296 giugno 25). A c. 10v investitura a Botticella Bonacolsi da parte di Filippo Bonacolsi vescovo di Trento, «rector custos et administrator ac gubernator» di San Benedetto in Polirone (settembre 1296); sottoscrive Rolandino (che disegna due volte il *signum*, e al secondo scrive vicino EG) e annota «Anselisius de Anselisiis notarius rogatus fuit se subscribere», ma la sottoscrizione di Anselisio non c'è. A c. 11r il notaio Anselisio Anselisi è invece attore, come procuratore dei Bonacolsi, in un acquisto di terre (1297): sottoscrive oltre a Rolandino «ego Benevenuto quondam domini Gandulfi de Anzonis» «ad maiorem corroborationem». A c. 11v altro acquisto da parte dei Bonacolsi, sottoscritto sia da Rolandino che da Floriolo figlio di maestro Bonapace «professor gramatice». A c. 12rv-13v, vendita di Semprebono Bonacolsi, rogata da Rolandino *de Bertholono* e sottoscritta con lui da Bonaventurino *de Minaciis* (1298), e altri atti sottoscritti da Rolandino con il notaio Guberto di Campitello (tra di essi una fideiussione di Semprebono Bonacolsi, c. 13r) e col notaio Petrarato *de Matelidis* (parente del venditore delle terre del documento 1299 di cui a c. 13v).

Rolandino *de Bertholono* sottoscrive gli atti qualche volta da solo (si veda c. 9r), ma come risulta da quanto esposto in parecchi casi anche con un altro notaio, come s'è

visto «ad maiorem corroborationem», senza tuttavia che si possa stabilire una precisa corrispondenza tra tipologia di atti e duplice sottoscrizione. In un caso, la sottoscrizione di un secondo notaio è preannunciata, ma non eseguita. Sotto questo profilo, il comportamento di Rolandino non è diverso da quello di Adelberio Adelberi.

4 [Imbreviature dei notai della famiglia *de Duce*, 1295-1298]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 11 (mm 450x 320, ternione, cc. 5r-10v; scritte solo cc. 5r, 6v-7r).

Si tratta di documenti che riguardano Passerino Bonacolsi: permuta con due chierici beneficiati della cattedrale di Mantova (c. 5r; dicembre 1295), locazione di terre a Goito (ivi), investitura di beni a Castellaro Mantovano (c. 6v; giugno 1297); acquisto di case in Mantova presso le torri dei Visdomini (c. 7r, 1298).

Gli atti delle cc. 5r-6v sono rogati da «Irginus domini Bonaventure de domino Duce sacri pallacii notarius»; il successivo da Nicola del fu Omobono *de Duce* e si sottoscrive anche il padre del notaio Irgino (o Inrigino), Bonaventura del fu Duce.

5 [Imbreviature e *rogationes in mundum* del notaio Zeno *de Patarino* concernenti il notaio Guberto da Campitello, 1296-1307]

AG, b. 316 bis, D-IV-16, «1296 ad 1307. Rogiti del notaio Zeno del q.^m Omodei de Patarino» (mm 420x310, quaternione, cc. 1-8 [non numerate], bianche cc. 2v, 5v, 6r, 7rv-8rv, queste ultime due ruvide e gialle sul lato pelo). Tra le cc. 2-3, un bifolio cartaceo datato 25 gennaio 1297, contenente imbreviature di atti patrimoniali relativi al notaio Guberto da Campitello (a metà del primo foglio di questo bifolio la scritta «Guberti»). La cifra «5» sull'angolo superiore destro di c. [1r] si legge questa intestazione: «In nomine Christi. In hoc quaterno continentur instrumenta Guberti quondam domini Salonini <così> notarii de Campitello per me Çenonem de Patarino notarium et alios subscriptos notarios scripta sub millesimis infrascriptis».

Alle cc. 2v-5r, atti patrimoniali di Guberto redatti dal solo Zeno, degli anni 1296-1298, come confermano annotazioni trecentesche sul margine («inventarium inceptum de rebus hereditatibus ... per Gubertum predictum»). Alcuni atti sono ratificati da Botticella Bonacolsi (c. 6v, «ratificacio facta per dominum capitaneum Mantue de supradicta empcone»: a richiesta di Guberto di Campitello, «de certa sciencia et vigore sui arbitrii e sue plenitudine potestatis» in deroga a «statuta, reformaciones vel scripture ipsius domini capitanei et comunis facta vel in posterum facienda» «approbavit, ratificavit et confirmavit venditionem factam per dominum Franceschinum quondam domini Oldevrandini de Ripa», confinato. Zeno aggiunse nel 1307 un ulteriore atto concernente un acquisto di Guberto di Campitello (c. 6v).

Con Zeno *de Patarino* si sottoscrive nei due atti di c. 1r (ambidue del 1296) Iacomino del fu Alderico da Governolo «ad maiorem rei firmitatem ex forma statuti comunis Mantue»; in calce a c. 1v, si annota «Zanebonus a Salicibus debet se subscribere» (il che non accadde) a un atto rogato in originale da Zeno, presente Iacomino da Governolo. La c. 2r è quasi del tutto bianca ed è di mano di Zeno; «die martis vigesimo nono ianuarii», compare di fronte al console del comune Guberto di Campitello, «volens complere inventarium per ipsum Gubertum inceptum de bonis et hereditatis quondam domini Salomonis sui patris».

6 [*Rogationes* del notaio Rolandino *de Bertholono*, 1299-1301]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 12 (mm 465/490 x 320/335, quaternione, cc. 4r-11v). A c. 4r l'intestazione «(ST) IN nomine Patris et Filii et Spiritus sancti amen, ac beatissime virginis Marie. In hoc quaterno continentur rogationes scripte per me Rolandinum de Bertholono notarium publicum, millesimo nonagesimo nono, duodecima indictione».

Da c. 4r, di seguito: «refutatio domini civitatis d. Bardeloni et receptio dicti domini per dominum Boteselam» (2 luglio 1299); il testo della lega tra Mantova e Verona del 6 luglio 1299 (con correzioni interlineari di mano dello scrivente; si veda l'edizione del Cipolla, *Documenti... sec. XIII* cit., pp. 343 sgg.); «pacta certa inter comune Mantue et comune Verone» e altri documenti editi da Cipolla (dote di Costanza della Scala, promessa di Passerino Bonacolsi a Bailardino da Nogarole di pagamento della dote di Ziletta Bonacolsi, con annotazione «factum est instrumentum et attestatum»). A c. 6v, vendite di beni al notaio Bono *de Asandris*, acquistati da parte di Botticella Bonacolsi con sottoscrizione unica di Rolandino (entro cartiglio) in calce a c. 7r («[SN] Et ego Rolandinus de Bertholono imperiali auctoritate notarius publicus his presens voluntate contrahentium predictorum scripsi et ad valibilius testimonium signum meum apposui consuetum»), restituzione di beni da parte di Botticella Bonacolsi a Rainaldino del fu Cimarosata (c. 7v, anno 1300, «actum Mantue in civitate veteri in contrate Sancte Marie Matris Domini in domibus habitationis ipsius domini capitanei», «et ego Rolandinus imperiali auctoritate notarius publicus his presens rogatus scripsi signo meo apposito consueto»), altri acquisti e vendite di Botticella e Butirone Bonacolsi (tra le quali la regolarizzazione dell'acquisto di terre a Roncoferraro, dai Cremaschi, effettuato «ante per unum annum quam idem dominus Guido electus fuerit in capitaneum generalem comunis et populi Mantue ... quamquam instrumentum inde rogatum et confectum non fuisset» [c. 9v]). Segue a c. 10r un atto di acquisto da parte di Passerino di una casa in contrada di Santa Croce, e a c. 10v la ratifica da parte di Botticella Bonacolsi dell'investitura dei castelli della Vallagarina (già investiti a Guglielmo Castelbarco) concessa nel 1301 da Filippo Bonacolsi vescovo di Trento al procuratore di Passerino, il notaio Federico del fu Omodeo: «voluit quoque idem dominus Guido quod dictum documentum et singula que notantur in eo eiusdem sint efficacie et firmitatis quemadmodum si idem domnus Guido (...) presens fuisset et ea omnia recepisset fecisset et promississet», ratifica legata al fatto che occorreva in via di principio la presenza fisica del vassallo per giurare fedeltà. A c. 11rv acquisti della famiglia notarile *de Axendis* (a Roncoferraro e in città, nel 1301; all'ultimo documento manca la sottoscrizione).

7 [Copie autentiche del notaio Rolandino *de Bertholono*, 1301-1302]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 1 (mm 450x320, ternione, cc. 5r-10v, bianco da c. 7v). Sul margine sinistro, annotazioni trecentesche che sono anche in altri fascicoli del *liber Crucis*.

A c. 5rv, copia autentica (1302) del testamento di Selvatico Bonacolsi (Ferrara, 1301; è il solo atto accompagnato da un'intestazione incorniciata, «exemplum testamenti domini Salvatici de Bonacolsis»), sottoscritto anche da Stevanino Passavanzi. A c. 6rv, procure dei canonici del duomo (Busolo da Parma, Giovanni da Parma, Guelfo da Castellarquato e del chierico Albertino Visdomini di Montecchio) che sono così

sottoscritte: «(SN) ET EGo Rolandinus de Bertholono, imperiali auctoritate notarius publicus, presentia quatuor transcripta ex quatuor authenticis scriptis scilicet [*segue la menzione dei vari notai rogatari degli originali, con la loro qualifica*] fideliter sumpsi atque ipsa transcripta ad dicta autentica una cum Çenone quondam domini Homodei de Patareno tabelione fideliter auscultavi et quia ipsa per omnia reperimus concordare decreto et auctoritate discreti viri domini Nicolai de Thoscanellis de Foropopilio iuris periti iudicis et assessoris domini potestatis Mantue ad maleficiorum examen pro comuni Mantue deputati quam mihi concessit et his transcriptis interposuit die sabbati primo decembris anno dominice nativitate millesimo trecentesimo secundo quintedecime indictionis in palacio veteri comunis Mantue ipso domino Nicolao ad maleficiorum banco tunc pro tribunali sedente presentibus domino Massio quondam domini Blanci de Godio, Delavancio quondam domini Bonaçunte de Penseris, Vivaldo domini Bonvesini capellarii, Paxbono quodam domini Antonii de Osbragerio et Saraceno domini Petri Torelli notariis testibus ad evidentiam pleniorum et valibilibus testimonium me subscripsi signumque meum apposui consuetum». Sotto di lui si sottoscrive Zeno del fu Omodeo «de Patarino sacri palacii notarius», con pari responsabilità: «ita reperimus per omnia concordare et decreto et auctoritate prefati domini Nicolai iudicis predictis die loco millesimo et indictione ac presentibus testibus memoratis ad maiorem rei firmitatem me subscripsi signumque meum apposui consuetum». A c. 7r, identica sottoscrizione di Rolandino e Zeno a un atto del 1177 di «Albertus Imolensis imperatoris notarius» (atto rogato a Goito).

8 [*Redactiones in mundum* del notaio Duraco da Orzi concernenti per lo più il feudo di Castellaro Mantovano, da imbreviature del notaio Rolandino *de Bertholono*, 1302-1306]

AG, b. 9, B-IX, fasc. 4, cc. 557-564 (mm 460x310, quaternione). A c. 557r: «Investitura castri et curie Castellarii».

Si tratta della documentazione concernente il feudo di Castellaro Mantovano e località viciniori (Pampuro, Villagrossa e Susano), concesso dal vescovo di Trento Filippo Bonacolsi a Botticella Bonacolsi: si veda a c. 557r (1302 febbraio 13) l'investitura «de castro forticia loco castri curia et molendinis cum eorum pertinenciis et de mero et mixto imperio et iurisdictione et honoribus et spectantibus circa ea», «actum feliciter in circha castri Piskere veronensis districtus», alla presenza di Guglielmo «de Axandris» giudice, e di Adelberio Adelberi notaio pubblico «rogatus etiam <cioè in aggiunta a Rolandino> de predictis eiusdem tenoris conficere publica documenta». Seguono le prese di possesso di Botticella, il giuramento degli uomini di Castellaro a Botticella, l'assegnazione degli uffici nel comune rurale. Da c. 562r, altri atti concernenti i Bonacolsi, cronologicamente precedenti (c. 562r, Investitura di terre a Roncoferraro, 1302 gennaio 28; c. 562v, acquisto della fornace «Zenevrii supra Mincium», 1302 febbraio 18; c. 563r «emptio terre Burbassoli», 1302 aprile 6). A c. 563v un atto in originale rogato da Duraco da Orzi il 3 settembre 1306 («in curtivo nobilis et magnifici domini Guidonis de Bonacolsis»), cui segue un atto del 18 aprile 1302 (Goito). Il fascicolo sembra scritto tutto di seguito, sicché è verosimile una datazione non anteriore al 1306. Questa la sottoscrizione di Duraco: «imperiali auctoritate notarius ex concessione mihi facta a consilio generali comunis Mantue de relevandis et in publicam formam reducendis abreviaturis olim Rolandini de Bertholono notario ut in predicta abreviatura inveni reperta in quaternis imbreviaturarum suarum ita hic fideliter anotavi».

9 [*Redactiones in mundum* del notaio Duraco da Orzi da imbreviature del notaio Rolandino *de Bertholono*; atti in originale di notai diversi concernenti le relazioni tra i Bonacolsi e San Zeno di Verona, 1302-1313]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 14 (mm 460x320, quaternione mutilo dell'ultima carta, cc. 9r-15v; bianche 9v, 10v). Alcuni atti sono depennati.

A c. 9r-11rv, acquisti di terre a Roncoferraro del notaio Bono *de Axendis*, dai *de Cremaschis* e da altri (agosto 1302). A c. 12rv, il comune di Mantova acquista case in contrada San Lorenzo, da Rofinello del fu Graziadio da Crema e da «Iohachinus Provincialis» (1313). Segue una serie di atti concernenti le infeudazioni concesse (a partire dagli anni Settanta del Duecento) dal monastero di San Zeno di Verona ai Bonacolsi, e i censi corrispettivi. A c. 13r, quietanza di Mucio di Solferino «familiaris et domicellus» dell'abate Giuseppe della Scala, rogata «in domibus infrascripti domini capitanei ubi habitat» dal notaio Guberto di Campitello (originale, 1305); a c. 13v, presenti i notai Bono *de Ascendis*, Vivaldo Belcalzer, Nicola da Casale, atto analogo per il 1306. Per l'anno 1307 (c. 14rv) il notaio Bonaventura *de Minaciis* ricomprende sotto un'unica sottoscrizione (priva peraltro del *signum*) la procura rogata a Verona da Lanzarotto del fu Antonio «de mandato et voluntate» dell'abate al suo rappresentate, e la successiva quietanza rogata a Mantova. Privi di *signum* sono pure i due documenti analoghi del 1308 (la procura è dovuta ancora a Lanzarotto, e il pagamento a Vivaldo del fu Bonvesino *de Capellariis*).

10 [*Rogationes in mundum* dal notaio Nicola de fu Omobono *de Duce*, 1301-1304]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 15 (mm 520x370, quaternione, legato insieme forse in età recente al fasc. seguente, cc. 7r-14v).

A c. 7r-9v, acquisti dei Bonacolsi, a Castiglione Mantovano, da Tebaldino e Agnelino Boccamaggiore e dai Malvezzi (1301 e 1302). A c. 9r in basso acquisti del 9 marzo 1303 che vulnerano la progressione cronologica perché a c. 10r si leggono acquisti da uomini di Castion del febbraio 1303, e a c. 12v un atto del 1311 è intercalato ad atti del 1304. A c. 13v e 14rv, e altri acquisti anche del 1307.

11 [*Rogationes in mundum* di diversi notai concernenti acquisti e permutate a Castion Mantovano, 1304-1311]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 15 (mm 520x370, ternione, cc. 15r-20v, scritte soltanto le cc. 15r-17r). A c. 5r in alto, al centro, di mano forse trecentesca «de iuribus Castioni mantuani»; a destra, una lettera «U».

Tutti gli atti riguardano acquisti e permutate di Passerino Bonacolsi a Castion. A c. 15rv, cinque originali del notaio «Iacobinus filius quondam domii Venture de Saragoçio sacri pallacii notarius» (quattro del maggio 1304 e uno del 1311). A c. 16r originali del notaio Alidasio del fu *dominus* Antonio del fu *dominus* Dodo da Castion del 1309 («in burgo castri Castioni, sub portichu domus Raynaldi de Bonacolsis»). A cc. 16v-17r, dunque sul *verso* dello stesso foglio, documenti del 1303, 1302, 1304 e ancora 1304 (nell'ordine), sottoscritti da Castellano del fu Guandolino o Guardolino *de Bonvisis*. (1302 e 1304).

12 [Atti diversi concernenti il capitaniato rogati dai notai Guberto di Campitello e Nicola di Orabono da Casale, 1308-1310]

AG, bb. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 17 (mm 320x460, quaternione, cc. 5r-14v). In calce a c. 12v, una mano trecentesca ha annotato analiticamente il contenuto della prima parte del fascicolo: «quaternus iste continet octo cartas et instrumenta que subscripta sunt: primum, qualiter dominus Guido suum vicarium instituit in capitaneatum dominum Raynaldum; secundum reformationem inde factam in consilio generali per Gubertum; tercium reformationem ancianorum facta per Nicholaum super absolucionem domini Guidonis de avere comunis III^c per ipsum expendorum; quartum reformationem consilii maioris; quintum solucionem factam domino episcopo mantuano».

A c. 5r, Guido Bonacolsi costituisce Passerino suo vicario generale «in capitaniato dominio potestate et regimine civitatis comunis et populi Mantue ac districtus et cum omni bailia dominio signoratico iurisdicione et plenitudine potestatis quam ipse d. Guido capitaneus habuit et habet» (18 novembre 1308); roga Guberto de Campitello «imperiali auctoritate publicus et prefati domini Guidonis capitanei notarius his presens et eiusdem domini capitanei mandato scripsi». La conferma è votata nel consiglio «ad columpnas», seguendo cioè la procedura di votazione che prevedeva lo spostamento dei consiglieri “presso le colonne”, lo stesso giorno; Guberto si sottoscrive qui solo «notarius publicus» e roga «mandato potestatis et de voluntate auctoritate et assensu ac rogatu dominorum ancianorum et sapientum ac consiliariorum dicti consilii et ipsius consilii et omnium ibi astancium rogatus scripsi et quilibet etiam notarius ibi existens scribere rogatus fuit» (cc. 5v-6r, ove è da notare l'inusuale riferimento alla ideale rogatio di tutti i notai presenti). Gli atti successivi sono rogati da Nicola di Orabono da Casale, che seguendo le sue abitudini redazionali usa una particolare formula introduttiva (iniziando ogni atto con «Qualiter» seguito dal verbo dispositivo del documento): se ne deduce che questo fascicolo viene a lui trasmesso. All'importante atto del 9 dicembre 1308 (cc. 6v-7v) nel quale Guido Bonacolsi si assoggetta agli organismi collegiali del comune, si fa cenno *infra* (testo corrispondente a nota 76). Nelle cc. seguenti, Nicola di Orabono roga gli atti relativi alla corresponsione al vescovo di quanto dovuto per le infeudazioni ai Bonacolsi (c. 8r, 1309), all'acquisto di una casa da parte dei Bonacolsi (c. 9r, 1309), ai rapporti con l'abbazia di San Zeno di Verona (cc. 9r-10r, 1309), alcune procure al notaio Bono *de Axendis* (c. 11rv, 1310) e le conseguenti permutate tra i Bonacolsi e Vivaldo arciprete di San Martino *in Fissaro*.

13 [Copie autentiche del 1315 del notaio Vivaldo *de Capellariis* di atti del notaio Orabono da Casale (1309-1312)]

AG, b. 83, B-XXXIII, fasc. 6 (mm 335x465; quaternione, cc. 74r-81v). A c. 74r, in alto, di mano trecentesca, la scritta «In isto quaterno sunt sindicatus et procuraciones Boni de Axendis, Albertini de Bussetis ad soluciones faciendas et investiture Suçarie et curie ac Valarse et quedam instrumenta venditionis cuiusdam domus de Via Nova ac etiam donatio facta per dominum Appolonium de Geçis Temedio de Godio de certis terris in Castiono et quedam alia instrumenta». Sull'angolo in alto a destra, un segno verticale («I» maiuscola, ovvero una unità in cifre romane), seguito da un tratto di penna orizzontale al piede, difficile da interpretare. Si tratta di copie autentiche redatte da Vivaldo del fu Bonvesino *de Capellariis* su autorizzazione («et michi concessum fuit verbo quoque et licentia») del giudice Bartolomeo «de Fostinis» di Reggio Emilia,

«iudex ad banchum Paradisii» del 20 agosto 1315, «et ad maiorem confirmationem me subscripsi ac meum signum apposui consuetum»; seguono le sottoscrizioni di Bonato figlio di Martino da Capriana e Ottobono *de Nuvolone*. Il fascicolo è impaginato con ampiezza di margini e ariosità.

A c. 74r, una procura di Passerino Bonacolsi a Robacino Robazzi (rogata in casa Bonacolsi «ex arbitrio et plenitudine potestatis et baylie sibi collatis et atributis per comune et homines Mantue et quibus publice fungitur de certa sciencia») per comparire di fronte al doge per questioni concernenti il sale, e una protesta del Bonacolsi al vescovo di Mantova Iacopo Benfatto per questioni connesse (ottobre 1309); a c. 75rv procura di Passerino Bonacolsi al notaio Bono *de Axendis* e successivo pagamento al vescovo per le terre di Campitello, Suzzara ecc. (novembre dicembre 1309), e analogamente a c. 77v per l'anno 1311; a c. 76r quietanza dell'abate di San Zeno di Verona a Passerino Bonacolsi; a c. 76v acquisto di una casa da parte dei Bonacolsi a Mantova (1309); a c. 77r procura al notaio Albertino Busseti per le questioni concernenti Castellaro Mantovano (1310); a c. 78rv, Rinaldo Bonacolsi «sacri romani imperii vicarius in civitate Mantue, ex vigore sui arbitrii et plenitudine potestatis de certa scientia» libera dal bando Apollonio *de Geçis* (1312), che dona terre a Timideo *de Godio*. Da c. 79r, atti diversi (procure, curatele, pagamenti) concernenti la divisione patrimoniale tra i Bonacolsi orchestrata da Ravazzolo Bonacolsi (1312).

14 [Copie autentiche del 1315 del notaio Vivaldo *de Capellariis* di atti del notaio Nicola di Orabono da Casale (1313-1315)]

AG, b. 245-248, D-IV-2. d, fasc. 18 (mm 505x330, quaternione, cc. 5r-12v; bianche cc. 10v-12v). In alto, una «D» di mano trecentesca; è in serie con il precedente.

Su ciascuna facciata, molto ben impostata graficamente, con larghi margini, è contenuto un solo atto: permuta tra Passerino e Filippino Bonacolsi a Villagrossa, ratifica di Pietro Bonacolsi di una vendita di terre a Parcarello, pagamento di Passerino Bonacolsi a Agnese Bonacolsi moglie di Garofalo *de Tridapolis*, permuta di terre a Governolo, pagamento a Graziolo da Calvisano, permuta di case in Mantova tra Passerino e Ravazzone Bonacolsi, pagamenti all'abate di San Zeno di Verona e al vescovo di Mantova, acquisto di una casa, dichiarazione giurata «de denariis ablatis pontificis tesaurario in eius conflictu super mutinensi territorio» (1313-1315). Come nel fasc. 13, le copie sono esemplate da Vivaldo del fu Bonvesino *de Capellaris*, e con lui da Bonato figlio di Martino da Capriana e da Ottobono *de Nuvolone*.

b) *Liber Columpne*

1 [Imbreviature del notaio Rolandino *de Bertholono*, 1293-1294]

AG, b. 7, B-VIII, fasc. «Suzzara» (mm 355x510, quaternione, cc. 296-303 [conservato a parte per ragioni di formato]). In alto, a sinistra, una «E» maiuscola di mano trecentesca; al centro «He sunt abbreviature <così> facte per me Rolandinum quondam domini Bonaventure de domino Bertholono notario, millesimo ducentesimo nonagesimo tercio indicione sexta. In nomine Christi». In fondo, a c. 303v, di mano diversa da quella dell'estensore (forse l'archivista gonzaghesco citato da Torelli), «in

isto quaterno continetur iuramentum Suçarie et curie eius factum domino Botexelle. Item ceteras acquisitiones factas per ipsum dominum Botexellam», e di un'altra mano ancora «Item ceteras <lettura incerta> aquisiciones factas per ipsum dominum Botexellam».

Il fascicolo contiene 23 documenti (numerati progressivamente a matita sui margini, da una mano recente), tra il 12 ottobre 1293 e l'11 maggio 1294. Buona parte dei documenti delle cc. 296-300 reca l'annotazione «factum est instrumentum», «facta sunt predicta instrumenta»; altri a cc. 300v-301r sono invece depennati, e per un certo numero non c'è nessuna annotazione. I docc. 1-10 concernono l'investitura dei diritti su Suzzara a Botticella Bonacolsi da parte del capitolo della cattedrale, la presa di possesso di Suzzara (ove il «dominus» «representavit, consignavit et insinuando demonstravit» al comune di Suzzara di essere stato eletto «vicarius generalis terre Suçarie et tocius insule curie territorii et districtus eiusdem» «de sedili surrexit concionans» e pronunciò un discorso «exortans instruens inducens omnes et quemlibet inhabitantem»), e i successivi passi formali (presa di possesso del castello, nomina del vicario, convocazione della «concio Suçarie da parte del vicario [cc. 297v-300r] ecc.; ottobre 1293). I successivi riguardano acquisti di terre a Roncoferraro, di case a Mantova, a Boccadeganda e Armanore; tra coloro che intrattengono rapporti economici coi Bonacolsi, importanti famiglie notarili come i *de Guasco* e *Zeno de Patarino*. Rolandino non si sottoscrive mai. La disposizione delle imbreviature rispetta la cronologia; a metà di c. 301r è segnalato l'anno nuovo.

2 [Atti concernenti la giurisdizione di Suzzara rogati dal notaio Rolandino *de Bertholono*, 1293-1295]

AG, b. 7, B-VIII, fasc. «Suzzara» (mm 350x500, quaternione, cc. 308-314, mutilo dell'ultimo foglio; è stata tagliata anche la porzione inferiore della c. 314; la c. 307, che precede, è in realtà una striscia di pergamena ove figura trasversalmente la scritta di mano trecentesca «Instrumenta investiture de Suçaria in dominum Botexellam per episcopatum Mantuanum»).

Il fascicolo, strettamente connesso al precedente, contiene 11 documenti (numerati a matita sul margine sinistro, da una mano recente), che in parte completano la documentazione concernente il trasferimento a Botticella Bonacolsi dell'autorità signorile su Suzzara, e in parte la ripresentano *in mundum*. Rilevante è in particolare il doc. 1 (c. 308rv, 11 ottobre 1293): il capitolo delibera – essendo incapace di esercitare il mero e misto imperio a Suzzara «tum propter convicinatorum potentiam et guerrarum pericula, tum propter inobedientiam et temeritatem inhabitantium subiectorum» – di trasferire a Botticella le prerogative già concesse al defunto Pinamonte. L'atto è rogato da Rolandino *de Bertholono*, e «ad evidentiam pleniorum» sottoscritto da Adelberio Adelberi e Ansedisio Ansedisi. Circa gli atti compiuti a Suzzara (cc. 309r-310r; si veda *supra*), alcuni documenti di minore importanza (ma anche la «concio», cc. 310v-313r) sono sottoscritti solo da Rolandino; un altro (25 ottobre 1293) è rogato da Rolandino ma sottoscritto anche da Bono *de Axendis*, e da Nicola del fu Omobono *de Duce* («ego Nicolaus quondam domini Homoboni de Duce sacri palatii notarius publicus predictis omnibus et singulis contractibus scriptis per prefatum R. notarium interfui et me cum signo meo consueto una cum prescripto Bono notario suscripsi»). Completano il fascicolo alcuni acquisti di terre a Boccadeganda e Suzzara (1295 e 1294): in uno di

essi Rolandino funge da procuratore di Botticella Bonacolsi (con procura scritta da Anselisio Anselisi), e Nicola del fu Omobono *de Duce* roga; il secondo è scritto ancora da Nicola, ma «plura instrumenta uno eodemque tenore scribere fui rogatus, et ad evidenciam pleniorum subscriptus Rolandinus tabelio rogatus fuit se subscribere, et insuper uterque nostrum duorum rogatus fuit de predictis conficere plura instrumenta et uni scribenti alterum se subscribere» (cc. 313v-314r).

3 [Rogationes in mundum del notaio Zanebono a Salicibus, 1294]

AG, b. 378, D-VIII, fasc. 22 (mm 320x460, quaternione, cc. 25r-32v, bianche le cc. 31v in parte e 32rv [a c.32v una scritta «rationes Sancti Silvestri» che non sembra aver riferimento col contenuto]). Sull'angolo destro in alto di c. 25r una lettera maiuscola (una «Z»?), di mano trecentesca. È strettamente connesso con il successivo.

I documenti riguardano una controversia tra i Bonacolsi, rappresentati dal notaio rogatario, e i *de Guasco* (rappresentati da Gerardo *Cagapelo de Guasco*), relativa a una forte somma di denaro depositata dai primi presso costoro: compromesso in due arbitri (c. 25rv, 1294 aprile 7), statuizione di termini e altri atti procedurali, sentenza arbitrale del 30 aprile 1294 (cc. 26v-28v) favorevole ai Bonacolsi. È menzionato un «consilium» dei giudici Sadeo da Pegognaga, Iacopino da Bologna e Lafranco *de Lodritio*.

Roga tutti gli originali Zanebono del fu Bonaventura a *Salicibus*, ma in alcuni casi sottoscrive anche Rolandino *de Bertholono*.

4 [Rogationes in mundum del notaio Rolandino de Bertholono, 1294]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 8 (mm 360x554, binione, cc. 5r-8v, bianche le cc. 7r-8v); uso la numerazione moderna a matita che comincia a c. 5r.

Le cc. 5rv e 6rv ospitano due atti del 7 aprile e del 30 aprile 1294 concernenti la lite tra i Bonacolsi e i *de Guasco* (si veda il documento precedente). Roga Rolandino *de Bertholono* e «ad evidenciam pleniorum subscriptus dominus Çanebonus rogatus fuit se subscribere et insuper uterque nostrum duorum rogatus fuit publica instrumenta conficere de predictis et eciam uno scribente alteri alter se subscribere», ma la sottoscrizione di Zanebono in realtà non è apposta.

5 [Investiture *ad fictum* rogate da notai diversi, 1293-1294]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 7 (mm 460x330, quaternione, cc. 5r-12v; bianche le cc. 5v-6r, 7v-8r, 11r-12v: il fascicolo è dunque scritto solo sul lato carne). In alto a sinistra, sopra la elaborata I della «in» che apre l'*invocatio*, una «L» maiuscola, di mano trecentesca. L'*incipit* è infatti «In nomine Christi amen. Instrumenta investiturarum factarum per dominum Passarinum filium quondam domini Çoanini de Bonacolsis». Sul margine sinistro, riquadrato, a fianco di ogni documento il riferimento all'investito (per esempio «instrumentum domini Gerardi de Massaria») e sotto l'annotazione pure riquadrata «factum est instrumentum dicto investito». Gli atti delle cc. 5r-6v e 7r, scritti tutti il 30 gennaio 1294, sono cassati il 28 agosto 1294, per volontà di Passerino, come conferma una scritta in testa ad ogni facciata (così per esempio c. 6v:

«canzelata et iritata verbo domini Passarini die sabati XXVIII augusti in presentia Bertolini caligarii et Victori<s> et Redulfi de Vilimpenta per Bonadeum notarium sub M CC LXXXIII»). Sul *verso* (lato pelo) di ogni carta, una scritta – apposta dopo la confezione del fascicolo, come dimostra il fatto che in corrispondenza dei documenti cassati, sopra citati, la scritta non compare – definisce il corrispondente documento scritto sul lato carne. Nella maggior parte dei casi, l'abbreviazione «F(acta)» segnala l'avvenuta redazione di un originale su pergamena sciolta.

I notai rogatari (si tratta sempre di originali) sono i seguenti: Inrigino *de domino Duce*, alle cc. 5r-6v (1294 gennaio 30) e 7r (1294 gennaio 2); Bonaventura *de domino Duce* padre di Irigino o Inrigino (c. 7r [altro documento], 1294); Semprebenedo del fu Mantuano *de Rainerio* (c. 8v, 1294); Bonaventura *de domino Duce* (c. 9r, 1293); Erbolino di Zambonino *de Herba* (c. 10v, 1293). In considerazione della successione cronologica, è ipotizzabile che l'assemblaggio del fascicolo (con l'apposizione delle scritte sul lato pelo, atte a facilitare il ritrovamento) sia avvenuta dopo che i singoli bifolii erano stati scritti. Sembra confermarlo il fatto che la data più tarda è quella del documento di c. 5r: mettendo insieme il registro, si decorò con una certa eleganza la «I» della *invocatio* iniziale.

6 [Acquisti, vendite, investiture *ad fictum* rogate da notai diversi, 1288-1295] AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 5 (mm 310x455, ternione, cc. 13r-18v, scritto solo sul lato carne). A c. 13r, in alto a sinistra, una «M» maiuscola, di mano trecentesca. Analogamente al fasc. 5 di questo *liber Columpne*, il lato pelo ospita scritte che definiscono il corrispondente documento scritto sul lato carne (a c. 13v, ad esempio, «carta venditionis facte in dominum Passarinum per dominum Iohanninum de Bovis de terra de Gubernullo»). Non si leggono sui margini scritte trecentesche.

I notai rogatari (si tratta sempre di originali) sono i seguenti: Zanebono del fu Bonaventura *a Salicibus*, cc. 13r (vendita dei «de Bovis», a Governolo, nel 1294), 14v (divisione di terre già dei *de Guasco* tra Passerino e Graziadio *de Puteo* da San Giorgio, 1294); Inrigino *de domino Duce* (c. 15r, presa di possesso di case e terre già dei *de Guasco* a Porto Mantovano, 1294), Graziadio del fu Delacore *de Madia* (c. 15r, «carta refutationis facte per Rizardum Marzii de venditione simulata sibi facta de domo que quondam fuit domini Girardi Vaschi posita in civitate Mantue in contrata Falconi», annotazione sul margine inferiore), Agnello del fu Atto *de Castellario* (c. 16r, divisione delle terre di Castellaro Mantovano tra i figli di Zuagnino Bonacolsi, 1288), ancora Zanebono (c. 17r, acquisto da Bonaventura *de Tophaniis*, 1294), Algarisio *de Mercato Novo* di Brescia (c. 18v, affitto di terre già di Gerardo *de Guasco*, 1295). Come per il fascicolo precedente, la successione cronologica dei documenti (in particolare, l'inserimento di un originale del 1288 in un *dossier* pertinente al 1294-1295) lascia ipotizzare che l'assemblaggio del fascicolo (con l'apposizione delle scritte sul lato pelo, atte a facilitare il ritrovamento) sia avvenuta dopo che i singoli bifolii erano stati scritti.

7 [Acquisti, vendite, investiture rogate da notai diversi, 1292-1303] AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 6 (mm 450x310, ternione, cc. 7r-12v, scritto solo sul lato carne). In alto a c. 7r: «In isto quaterno sunt scripta instrumenta acquisitionis», di mano più tarda; a sinistra, una «K» maiuscola, da ricollegare alle lettere maiuscole che figurano su altri fascicoli precedenti appartenenti alla medesima tipologia (ma in

questo non sono apposte sul lato pelo delle pergamene le definizioni corrispondenti). La «I» che apre l'*invocatio* («IN Christi nomine») a c. 7r, in apertura di fascicolo, è decorata con una certa eleganza; una scritta sul margine, coeva, regesta il documento della sola c. 7r, e una succinta definizione spiega i documenti scritti alle cc. 11r e 12v.

I notai rogatari (si tratta sempre di originali, tutti pertinenti a Passerino Bonacolsi) sono i seguenti: Nicola del fu Omobono *de domino Duce* (c. 7r, 1300), Graziadio del fu Delacore *de Madia* (c. 8v, due documenti, un acquisto e una investitura di case, 1292), ancora Graziadio (c. 9r, 1292), Delacorino di Graziadio *de Madia* (c. 9r, 1301), Nicola del fu Omobono *de domino Duce* (c. 10v, acquisto di un mulino a Volta Mantovana, 1301), Pietro di Vivaldo Belcalzer (c. 11r, acquisto di terre da Malvezzino Malvezzi a Castion Mantovano, 1302), Zeno *de Patarino* (c. 12v, vendita dell'arciprete di Rendena, in diocesi di Trento, di una casa a Mantova a Passerino Bonacolsi, 1303). Come nei casi precedenti, la successione cronologica dei documenti lascia pensare che il fascicolo sia stato messo insieme dopo che i singoli bifolii erano stati scritti.

8 [Copie autentiche dei documenti costituenti il fasc. 9 del *liber Columpne*] AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 3 (mm 340x550, quaternione, cc. 18r-25r). A c. 18r in alto «Hec sunt exempla ab autenticis relavata <così>». Di mano quattrocentesca, sul margine superiore, «Duplicatum» (del fasc. 9: si tratta effettivamente una copia di altra mano delle cc. 3r-11v di tale fascicolo).

9-10 [Copie autentiche del 1297 redatte dal notaio Nicola di Omobono *de Duce* e sottoscritte da altri cinque notai di 28 documenti degli anni 1232-1297]

AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 3 (mm 380x610, quinterno più ternione, cc. 2r-11v, 12r-17v, bianche da c. 15r). Sul margine, brevi regesti di mano più tarda, probabilmente trecentesca.

I due fascicoli sono solidali e concepiti unitariamente. La documentazione del quinterno inizia con due documenti concernenti la divisione patrimoniale intervenuta tra i Bonacolsi nel 1288, rogati da Nicola del fu Omobono *de Duce* che «hanc abbreviaturam in abbreviaturis dicti mei patris inveni et ut in ea continebatur ita hic scripsi nil addens (...) habita super hoc similibus licenciam a domino Raulle de Cesena potestate Mantue et a generali consilio comunis Mantue», nel 1290 o nel primo semestre 1291 come si evince dal nome del podestà (c. 3rv). A c. 4r, in alto, la scritta «HEC sunt exempla ab autenticis relevata fideliter, decreto et auctoritate infrascripti consulis, tenor quorum autenticorum talis est» segnala l'inizio di una serie di 28 documenti «rastrellati» nella documentazione dei notai bonacolsiani (ma in un caso si tratta di un documento del 1232) e trascritti da Nicola del fu Omobono nel 1297. I rogatari dei documenti originali sono i seguenti: Adelberio Adelberi (c. 4r, acquisto da parte dei Bonacolsi da Adelasia *de Recovrato* moglie di Corrado Agnelli; 1288), Graziadio da Riva (c. 4r, 1289), Omobono del fu Duce (c. 4v, 1289), *Bonadeus Ragnus* (c. 4v, 1291), Zagnino *de Zenasia* (c. 4v), Bonaccorso Petrassi (c. 5v, 1293), Sabatino del fu Bernardo da Marmirolo (c. 6r, 1293; due documenti), Gerardo *de Millada* (c. 6r, 1225), *Amator Iohannis ferratoris* (c. 6v, 1232), Agello del fu Atto da Castellaro (cc. 6v-7r, 1288), Bonaventura *quondam domini Ducis* (c. 7r, 1293), Omobono del fu Zambonino *de Herba* (c. 7v, 1293), ancora Bonaventura *quondam domini Ducis* (c. 8r:

«Ego Bonaventura quondam domini Ducis sacri palatii, nunc dicti domini vicarii et episcopatus mantuani notarius, his presens interfui et rogatus scripsi»: investitura di Federico Gonzaga a Passarino Bonacolsi, 1294), Semprebono *quondam Mantuani de Raynerio* (c. 8r, 1294), Zanebono *a Salicibus* (cc. 8v-9r, 1294, più documenti), Irigino *domini Bonaventure de domino Duce* (c. 9r, 1294), Graziadio di Delacore *de Madia* (c. 9v, 1294), ancora Zanebono *a Salicibus* (cc. 9v-10r, 1294; fra i testimoni, Rolandino *de Bertholono*), Algarisio *de Mercatonovo* di Brescia (c. 10r, 1295), ancora Irigino (c. 10rv, 1295, permuta di due prebende; c. 10v, 1297), Filippino *de Suçerino* (c. 11r, 1285, terre a Governolo). A cc. 11v-12r seguono le sottoscrizioni. Nicola del fu Omobono attesta infatti: «presencia viginti octo exempla anexa in octo membranibus precedentibus ex viginti octo autenticis scriptis per tabeliones qui ipsa autentica notaverunt ut inferius continetur diligenter exemplavi et fideliter transcripsi» (il che era avvenuto in casa del Bonacolsi), e insieme con i «tabeliones publici» Zanebono *a Salicibus*, Çoaninus di Montagnana, Franceschino del fu Bonetto *de Ansoldis*, Irigino di Bonaventura *de domino Duce* e Bartolomeo di Gerardo da Montagnana ascoltò diligentemente la lettura degli originali di fronte al giudice, che acconsentì alla richiesta del «nobilis iuvenis» Passerino che le copie possano essere prodotte in giudizio. A conclusione, i cinque notai si sottoscrivono, e viene ripetuto l'elenco dei 28 documenti («primum predictorum auctenticorum scriptus fuit per Aldeberium de Aldeberii»). La trascrizione avviene dunque in due tappe: dai 28 originali si passa a «octo membrane», e poi a questa trascrizione in fascicolo.

Nella restante parte del ternione che costituisce il fasc. 10 del *liber Columpne*, alle cc. 12v-14v, si leggono «exempla ab autenticis relevata» (ma mancano le autenticazioni di queste copie) di acquisti effettuati nel 1303 da Passerino Bonacolsi a Castion Mantovano, rogati in originale da Masio di Bianco *de Maxis* di Goito.

3.2. *Pratiche documentarie e cultura politica*

Il quadro che emerge da questo materiale così ricco è – ovviamente – piuttosto complesso, e richiederebbe per una compiuta valorizzazione una analisi esaustiva della documentazione mantovana fra Duecento e Trecento, che inserisca appieno le scelte dei Bonacolsi e dei notai che lavorano per loro e per il comune di Mantova nella vita sociale e “politica” della città. Ma già sulla base di questi dati descrittivi, di questa robustissima e intricatissima rete di relazioni tra i notai e i Bonacolsi, e all'interno del numeroso gruppo di professionisti della documentazione, è possibile suggerire alcune linee interpretative che portano a rivedere parzialmente il giudizio del Torelli su questa documentazione.

3.2.1. “Cartularii”?

Si è accennato al fatto, che già Torelli aveva ovviamente sottolineato, che il *liber Crucis* e il *liber Columpne* vennero assemblati dai Bonacolsi in una fase abbastanza avanzata, sicuramente dopo aver conseguito il vicariato imperiale. Il conseguimento di esso non sembra esercitare un influsso significativo

dal punto di vista documentario. Riprendendo le fila della sua analisi dopo l'ampia trattazione delle vicende del 1311⁶⁰, Torelli riconosce di trovarsi «in condizioni, riguardo al materiale documentario, di gran lunga più sfavorevoli di quelle del periodo precedente»⁶¹, e dopo aver analizzato ampiamente gli statuti relativi al vicariato imperiale, nonché alcuni documenti relativi a podestà agenti «pro Raynaldo et Butirone de Bonacolsis vicariis imperii», conclude:

Abbiamo adunque dal punto di vista documentario ben poco; quello che ci resta ha bensì chiaro carattere signorile, ma non possiamo riconoscervi, da parte di Rinaldo e di Botirone, se non l'intenzione, e forse una più larga possibilità, di applicare in pieno le concessioni statutarie. Mutamenti che possiamo veramente attribuire alla nuova dignità acquisita dai Signori, non ne riscontriamo, salvo quello formale dell'abbandono definitivo del vecchio titolo di Capitani per assumere esclusivamente quello di vicari dell'impero⁶².

Ma il Torelli diplomatista, puramente diplomatista e attento alle formule, è qui in qualche modo scisso dal Torelli archivista e storico, e non trae le conseguenze da quanto lui stesso afferma altrove.

Quando si occupa del *liber Crucis* e del *liber Columpne*, il grande mantovano suggerisce infatti un'idea di sistematicità e di organicità, una progettualità documentaria, un tirar le somme della lunga vicenda dei decenni precedenti, che nel secondo decennio del Trecento potrebbero avere un qualche fondamento. Dopo il conseguimento del vicariato, nel momento nel quale le scelte formulari fatte dai notai di Rinaldo e Butirone – lo si è appena visto – lasciano cadere le vecchie denominazioni per adottare quella nuova e più prestigiosa, risulta pienamente logica la confezione e l'assemblaggio del *liber Crucis* e del *liber Columpne*: i Bonacolsi “rastrellano”, selezionando, quanto di più utile era stato prodotto dai “loro” notai, dai notai coi quali avevano avuto tanta confidente intimità, nei decenni precedenti⁶³.

Ma quello stesso Torelli che è cautissimo, finissimo, sottilissimo nell'analisi delle formule dei singoli documenti suggerisce invece, in modo un po' contraddittorio, una certa qual organicità laddove tratta della struttura dei due libri, e la proietta addirittura sull'ultimo decennio del Duecento quando afferma che i documenti che figurano nei due libri «sono raccolti per ordine dei Bonacolsi, di mano del notaio redattore dell'atto sciolto corrispondente, soprattutto dal 1295 in avanti, in forma di abbreviature prima di quell'anno, e per gli ultimi anni [1302-1315] anche di copie autentiche»⁶⁴. Riconoscendo inoltre che i Bonacolsi ebbero obiettivi piuttosto patrimoniali che non politici, egli riconduce il fatto che essi «riunirono anche atti di contenuto schiettamente

⁶⁰ Torelli, *Capitanato del popolo* cit., pp. 119-141.

⁶¹ Torelli, *Capitanato del popolo* cit., p. 141.

⁶² Torelli, *Capitanato del popolo* cit., p. 148.

⁶³ Il *liber Crucis* comprende infatti (fasc. 13, 14) copie autentiche esemplate nel 1315, che costituiscono un indiscutibile *terminus post quem*; mentre nel *liber Columpne* sembrano prevalere documenti dell'ultimo decennio del Duecento.

⁶⁴ Torelli, *L'archivio Gonzaga* cit., p. XXVI nota 2, riferendosi propriamente al *liber Crucis*.

pubblico» «all'accennato concetto della fusione dello stato con la persona del signore»⁶⁵. Inoltre, se «l'aspetto esterno di questi cartulari non ricorda certo la solennità del *Liber privilegiorum*», ed è evidente «la profonda disegualianza anche nei caratteri grafici, accresciuta e dalle aggiunte d'altre mani nei quaderni affidati a un notaio e soprattutto dalla riunione di copie semplici, copie autentiche, atti originali (le copie autografe del Paoli), imbreviature»⁶⁶, resta il fatto che Torelli usa pur sempre per questi manufatti la definizione di “cartulari”, che anche nel lessico dell'epoca sua aveva un preciso significato. È come se la suggestione di unitarietà posta in essere dalle denominazioni assegnate ai due libri assemblati si riverberasse sul periodo precedente. Torelli fa credito ai Bonacolsi, in altre parole, di una strategia, della quale la redazione dei due “cartulari” era l'obiettivo: accenna infatti agli «altri [*fascicoli*] coi quali sarà poi unito» ciascuno di questi «registri dei documenti del proprio interesse».

Io credo invece che la confezione del *liber Crucis* e del *liber Columpne* non costituisca un “passo avanti”, un progresso nella presa di coscienza delle esigenze di condurre una politica documentaria degna di questo nome da parte dei Bonacolsi, quanto piuttosto la fotografia di una situazione, in atto da decenni, di intensa collaborazione tra un cospicuo gruppo di colti notai cittadini e la famiglia del capitano del popolo (poi vicario imperiale). E lo stesso uso del termine di “cartulari” è come ho accennato almeno parzialmente improprio e può ingenerare equivoci. Certo, lo si può usare se gli si conferisce il significato primordiale ed elementare di “raccolta di documenti o *cartulae* in forma di *quaternus* o di registro”; ma dev'essere chiaro che questi prodotti sono una cosa molto diversa dal vero ed unico cartulario mantovano, che è il *Liber privilegiorum* e che – l'abbiamo visto – è un registro a tutti gli effetti comunali, prodotto in una congiuntura politica contrassegnata da una *leadership* signorile, ma in un “ambiente documentario” ancora pienamente e integralmente comunale.

Il primo dato è costituito ovviamente dalle dimensioni notevolmente diverse dei 24 (quattordici più dieci) fascicoli pergamenei. La base dei fascicoli che costituivano il *liber Crucis* oscilla tra un minimo di 31 cm e un massimo di 37, l'altezza tra un minimo di 42 cm e un massimo di 52; e per quel che riguarda il *liber Columpne* le due bande sono, rispettivamente, di 32/38 e 45/61 cm. I due libri, per quel che possiamo ricavare dall'analisi, sono infatti prevalentemente costituiti da fascicoli notarili contenenti originali degli ultimi quindici anni del Duecento e del primo decennio (soprattutto) del secolo successivo; oppure da fascicoli contenenti copie autentiche predisposti nello stesso periodo (sugli aspetti diplomatici, e sulle “collaborazioni notarili”, tornerò tra breve). Probabilmente, inoltre, qualche fascicolo è costituito accorpando bifolii pergamenei scritti soltanto su una delle quattro facciate (la

⁶⁵ Torelli, *L'archivio Gonzaga* cit., p. XXVI.

⁶⁶ Torelli, *L'archivio Gonzaga* cit., p. XXVI.

facciata destra del lato carne del foglio ripiegato), come sembrano il caso dei fascicoli 6, 7, 9 e 10 del *liber Columpne*. In ogni caso, l'idea che presiede alla costituzione del *liber Crucis* e del *liber Columpne* non è quella del censimento e della riscrittura sistematica e razionale della documentazione pregressa, ma del semplice accorpamento di materiale prodotto, sotto la loro propria responsabilità e secondo i loro schemi operativi, dai notai che nei decenni precedenti collaborano coi Bonacolsi. Risale al 1297 anche l'unica operazione di deliberata manipolazione conservativa che sia confluita in uno dei due manoscritti: la trascrizione di 28 documenti (uno dei quali risale al 1232) effettuata dal notaio Nicola del fu Omobono *de domino Duce*, e sottoscritti da altri cinque notai, che andò a costituire i fascicoli 9-10 del *liber Columpne*. E sempre considerando il dato materiale, occorre riconoscere come corollario che alla fine del Duecento e agli inizi del Trecento i notai mantovani utilizzavano correntemente, anche per la redazione di registri di imbreviature, fogli pergamenacei di grande formato, oscillante come si è visto tra i 40 e i 60 cm di altezza. Può darsi peraltro che li utilizzassero prevalentemente per questi usi "pubblici"; e il problema andrebbe forse esaminato anche in riferimento alle pratiche documentarie correnti a Mantova nei decenni centrali del Duecento, quando l'adozione della "forma registro" appare solidamente affermata nell'ambiente documentario della curia episcopale (con il quale un certo numero di essi ha sicuramente contatti, e dal quale anzi qualcuno, come il citato *de Frogleriis*, proviene) e dalla curia episcopale (disabitata nel trentennio 1272-1305, fino all'avvento del vescovo Iacopo Benfatto) può trasmigrare e mantenersi viva nell'ambiente documentario del comune e di chi nel comune è egemone, cioè dei Bonacolsi.

A conferma ulteriore di quanto sin qui affermato, altre considerazioni potrebbero aggiungersi: ad esempio, il fatto che esistettero serie di fascicoli di documentazione bonacolsiana non comprese nei due libri sopra citati. È il caso di alcuni fascicoli che raccolgono in copia autentica investiture feudali concernenti Solferino, Marcaria e Poletto, e atti di acquisto relativi ancora a Marcaria e altre località, degli anni 1315-1316. Anche in questo caso, quel che abbiamo è il risultato della selezione che i Gonzaga fecero, nel corso del Trecento, della produzione documentaria bonacolsiana, ma quel che resta lascia pensare che si tratti degli esiti, probabilmente abortiti, di un progetto piuttosto importante. Di questi tre fascicoli, tutti di grandi proporzioni (mm 335x495 circa), due – bene e ariosamente impaginati senza risparmio di spazi, con triplice solenne autenticazione di ben tre notai, tutti e tre conosciuti – ospitano appunto le copie autentiche che nel giugno 1320 Vivaldo *de Capellariis* (beninteso sottoscrivendosi sempre come «sacri palacii notarius») trascrisse, e Antoniolo Oliboni e Bonagorino *de Rozonibus* da Tabellano (che avrebbe rogato poi anche per i Gonzaga⁶⁷), sottoscrissero, da originali redatti nel 1315 da un notaio ben noto, Nicola di Orabono da

⁶⁷ ASMn, AG, b. 245-248, D-IV-2.d, fasc. 2, alle cc. 41r-42v.

Casale, figlio di un notaio altrettanto importante e da noi già ampiamente menzionato⁶⁸; alcuni di questi originali figurano nel terzo fascicolo, che ha attualmente la medesima collocazione archivistica. Orbene, questi fascicoli hanno caratteristiche estrinseche (formato, impaginazione) del tutto identiche al fascicolo 13, risalente al 1315, del *liber Crucis*; cambiano soltanto i notai che affiancano Vivaldo *de Cappellariis*, che erano in precedenza Bonato da Cavriana e Ottobono *de Nuvolono*. Il mancato inserimento di un fascicolo come quello sopra menzionato nel *liber Crucis*, anche in considerazione del contenuto che è di qualche importanza dal punto di vista patrimoniale, potrebbe anche costituire un indizio per collocare tra 1315 e 1319 l'assemblaggio del suddetto.

La documentazione bonacolsiana è dunque caratterizzata da questa pluralità di raccolte di fascicoli di notai, e da questo lavoro collettivo (sul quale torneremo nel paragrafo successivo) che solo raramente si riversa in testi redatti "in pulito", in versioni formalmente eleganti. Non dissimile è del resto la situazione di altre città dell'Italia comunale⁶⁹.

3.2.2. *Forme comunali, autorità "signorile"*

Ma dalla considerazione "materiale" della documentazione (inscindibile peraltro dalle altre prospettive di indagine), l'analisi deve a questo punto spostarsi più specificamente sul piano diplomatistico e sul piano politico, e coinvolgere il funzionamento delle istituzioni mantovane a fine Duecento e inizi Trecento, riprendendo anche in questo caso le considerazioni del Torelli in una prospettiva più specificamente attenta al notariato e al personale, piuttosto che alla "signoria" in sé e per sé.

Va fatta una elementare, ma decisiva constatazione. In tutta la documentazione esaminata (anche quella successiva al conseguimento del vicariato imperiale), i notai mantovani (anche i più legati ai Bonacolsi) si sottoscrivo-

⁶⁸ ASMn, AG, b. 83, fasc. 7, cc. 84r-90v (mutilo della penultima carta; a c. 90v, di traverso, la scritta di mano probabilmente del pieno Trecento «iura de Sulferino»), 91r-98v (copie autentiche), 99r-105v (originali di Nicola di Orabono; mutilo della settima carta; a c. 105v, di traverso, due scritte trecentesca l'una e quattrocentesca l'altra «iura de Solferino» – corrispondente a quella del primo fascicolo –, «iura Sulferini»). La data completa della trascrizione e sottoscrizione, eseguita «de mandato domini Lanfranchi de Pratto iudicis assessoris ad maleficium pro comuni Mantue», si legge a c. 85v (1320 giugno 26; a c. 84v manca il millesimo). I primi due fascicoli recano sull'angolo in basso a sinistra le annotazioni «tercius» e «secundus» (che li segnalano come componenti di una serie); l'annotazione «quintus» che figura sul fascicolo di originali di Nicola di Orabono da Casale è posta in posizione diversa (sull'angolo in alto a destra) e sembra anche di mano più tarda.

⁶⁹ Per una panoramica, condotta nella prospettiva dello studio dei *libri iurium*, si vedano A. Bartoli Langeli, G.P.G. Scharf, *Introduzione*, in *Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini* cit., pp. 7-16, con bibliografia anche al di là dell'area regionale interessata; e nello stesso volume *Altri cartulari comunali umbri: Gubbio, Orvieto, Perugia, Todi. Schede*, a cura di G.P.G. Scharf, con veloce descrizione dei numerosi registri compositi della serie *Istrumentari* (pp. 87-88).

no quasi invariabilmente come notai pubblici, «imperiali auctoritate» o «sacri palacii», talvolta soggiungendo (in particolari circostanze che sarebbe qui troppo lungo censire) «civis mantuanus». A parte il lontano precedente del 1279, quando rogando la pace di Montichiari Gerardo del fu Guasco si era sottoscritto come notaio del sacro palazzo «et tunc dicti domini Pinamontis capitanei Mantue et partis Mantue», soltanto in pochissimi casi si usa il genitivo di appartenenza o di “dipendenza”, che qualifica una relazione speciale tra il notaio e il “signore”; si tratta di due notai in assoluto tra i più importanti, Rolandino *de Bertholono* (1300, 1301 e 1303)⁷⁰ e Guberto da Campitello (1308)⁷¹.

Ma a parte questi rari casi, si resta totalmente all'interno di una *Weltanschauung* (se mi si passa il termine) notarile: e ciò perché non c'era consapevolezza di una rottura con la tradizione comunale, piuttosto che per una esplicita volontà di Pinamonte e dei successori di non «turbare le ombrosità repubblicane dei sudditi»⁷². Così come era rimasto entro i limiti della formale legalità comunale Adelberio Adelberi, *dictator* del comune, chiamato nel 1295 a redigere (e lo fa senza apporre il suo *signum* notarile) un mandato di Bardellone Bonacolsi che autorizza la vendita dei beni di un bandito: «Ego Adelberius de Adelberiiis sacri pallacii notarius publicus dictator comunis Mantue ex officio meo his vocatus per dictum dominum capitaneum interfui et rogatus scripsi». E si tratta d'altronde dello stesso Adelberio che scrive probabilmente nel 1302 un registro di documentazione signorile di grande formato (400x590), particolarmente sostenuto sul piano formale, provvisto di larghi margini, del quale sono sopravvissuti un paio di bifolii (non entrati a far parte dei libri *Crucis* e *Columpne*)⁷³; potrebbe essere questo il *liber Adelberii* al quale si è fatto cenno sopra.

D'altronde, della ricerca di questo equilibrio e di questi tentativi di non strappare il tessuto del funzionamento delle istituzioni comunali mantovane pur inserendovi il “decisionismo” sotteso al capitaniato, all'«arbitrium», alla «plenitudo potestatis», i notai “bonacolsiani” sono testimoni e artefici insieme, alla fine del Duecento; e proprio la documentazione conservata dal *liber*

⁷⁰ Si veda per questi casi l'ultimo paragrafo della presente ricerca.

⁷¹ Per Guberto (1308), cfr. *supra* p. 25, e qui sotto, testo corrispondente a nota 117. Non stupisce, poi, che la dizione «scriba episcopi», che a Mantova aveva una lunga tradizione, tranquillamente ricompaia – e per un notaio “bonacolsiano” pur non dei maggiori come Federico del fu Omodeo – anche all'inizio dell'episcopato di Iacopo Benfatto, quando il soglio episcopale è nuovamente occupato dopo una lunga vacanza (Federico si sottoscrive come «civis mantuanus imperiali auctoritate notarius publicus et prefati domini episcopi scriba»: 1305, ASMn, AG, b. 7, n. 21). Per qualche cenno alla attività di questo notaio si veda *supra* la descrizione del fasc. 6 del *liber Crucis*.

⁷² L'espressione è di Torelli, *Capitanato del popolo* cit., p. 100, riferita al fatto che Pinamonte mantenne sempre e soltanto il titolo di capitano generale.

⁷³ ASMn, AG, B. IX.4, 4. Scritto solo sul lato carne, il bifolio è mutilo in basso per un quarto (a destra); contiene documenti del 20, 23 e 27 settembre 1294 contrassegnati sul margine dalle sigle «BV», «BX» e «BY». La datazione *post quem* è possibile sulla base di un altro lacerto individuabile, conservato in AG, B.IX.4.5, che contiene un documento del 1302 e reca sul *verso* (lato pelo) la sigla «BT».

Crucis e dal *liber Columpne* ce ne dà qualche preziosissima testimonianza, sulla quale è utile soffermarsi.

Forse in conseguenza dei contrasti con gli Scaligeri per Ostiglia e per il Po insorti assai più tardi (negli anni Trenta, al tempo di Mastino II della Scala: poco dopo l'avvicendamento Bonacolsi/Gonzaga del 1328), l'archivio Gonzaga ha conservato i verbali dei dibattiti svoltisi nei consigli cittadini di Mantova nel 1299 in un «quaternus», privo di sottoscrizione notarile e di qualsiasi elemento di certificazione, «continens propositiones factas in consilio generali civitatis Mantue et specialiter pro laborerio facto prope Hostiliam, ambaxatas missas domino Alberto della Scala et responsiones ipsius tempore magnificorum dominorum Bardeloni et Tagini de Bonacolssis»)74. Interessano ovviamente non tanto il merito delle questioni, quanto le modalità effettive del dibattito e della formazione della decisione politica. Le questioni principali che vengono discusse sono due. Nel marzo, si discute dell'eventualità di consentire l'esportazione di cereali verso Bologna. La questione è dibattuta dapprima nel consiglio degli anziani del comune, «congregato et habito in camino domini Tagini de Bonacolsis coram ipso domino Tagino de mandato domini Bardelloni de Bonacolsis capitanei mantuani»: Tagino appare infatti l'anello di collegamento tra il signore e i sei anziani presenti. La dialettica che si svolge tra il Bonacolsi e l'organo collegiale costituzionale è reale, non fittizia. Tagino Bonacolsi apre la discussione intervenendo «cum voluntate domini capitanei», esprimendo innanzitutto il parere del capitano di non assentire al transito di cereali per Bologna per paura che sotto questo velame si esporti, ed esprime ovvie preoccupazioni legate al consenso popolare («propter suspicionem popularium ne credatur quod bladum Mantuani districtus extrahatur sub illo pretextu»). Ma successivamente Tagino esprime il suo parere personale «proferens comunis Mantue commoda in illa sententia non concordare, credens utilius esse comuni Mantue inde lucrifacere». Una proposta di mediazione è poi fatta dal notaio Adelberio, che è anche il notaio rogatario dell'atto, e che inusualmente interviene in consiglio («denique ad consilium adhibitum per me Adelberium notarium cui nemo contradixit placuit omnibus»). Il 2 maggio dello stesso anno, si discute invece dell'atteggiamento da tenere nei confronti del potente vicino veronese, Alberto I della Scala signore di quella città, che con alcuni lavori sull'argine del Po aveva allarmato l'*entourage* mantovano. Questa volta la riunione si svolge in casa di Bardellone, presente anche Tagino, adottando un formulario che è un capolavoro di ambiguità, alternando tratti che denotano la sudditanza "psicologica" al signore e auguste formulazioni

74 ASMn, b. 83, n. 5 cc. 4r-7v (ternione più bifolio; le precedenti cc. 1-2 sono bianche, la c. 3 è tagliata); l'intitolazione è ovviamente apposta nel Trecento. Si tratta del «magnifico documento» (la definizione è di Torelli, *Capitanato del popolo* cit., p. 107 nota 4) integralmente pubblicato dal Cipolla (*Documenti ... sec. XIII*, n. LXIV, pp. 281-328). Per un confronto con le procedure adottate in una precedente seduta del 22 agosto 1297, per molti aspetti analoghe (la «propositio cum voluntate dicti domini capitanei presentis ibidem», cioè Bardellone Bonacolsi, è fatta in questo caso dal podestà, presenti anche in questa occasione gli anziani), si veda Torelli, *Capitanato del popolo* cit., pp. 106-107.

pienamente comunali⁷⁵. È Bardellone a effettuare il primo intervento («prop-
nit dictus dominus capitaneus»), riferendo di aver scritto con Tagino «litteras
speciales» allo Scaligero (che aveva risposto quanto alla forma di voler trattare
solo con Bardellone, e non con Tagino, e quanto alla sostanza che si trattava
di lavori soltanto «pro conservatione ripe»). In questa seduta l'imbarazzo è
evidente; intervengono diversi consiglieri, tra i quali anche il notaio verbaliz-
zante («ego Adelberius notarius consului»), che suggerisce di soprassedere per
qualche giorno («differre et cogitare»)⁷⁶. In una successiva riunione, lo stesso
giorno, si propone di inviare un'ambasciata «de sapientibus, de popularibus
et de antianis», ma c'è chi come il giudice Domafollo *de Tribulis* ritiene op-
portuno gestire la cosa in modo riservato, mandando due «boni ambaxatores
prudentes», e non gli anziani – evidentemente in contatto con il popolo – «ne
propaletur negotium». Il designato è inizialmente Gerlino, il figlio del defunto
notaio Compagnone *de Tuscanino*; ma poi si opta per l'esperto giudice Sadeo
da Pegognaga, figura assai rilevante dell'ambiente bonacolsiano⁷⁷, insieme con
Montino *de Spallis*. Analoghi dibattiti si svolgono, nella cerchia ristretta dei
«sapientes», tra il 13 e il 16 maggio. Nel mese di giugno, infine, sono all'ordine
del giorno le trattative con il comune di Bergamo, e soprattutto con Ferrara;
ancora una volta, il notaio Adelberio Adelberi, che è tra i «sapientes» insieme
col notaio Froglerino *de Frogleriis* (e ovviamente con vari giudici: Sadeo da
Pegognaga, Guglielmo *de Axandris*, Domafollo *de Tribulis*), svolge un ruolo di
protagonista e viene inviato in prima persona presso Obizzo d'Este.

L'analisi potrebbe proseguire, ma risulta evidente che il notaio verbaliz-
zante Adelberio, totalmente coinvolto nelle vicende che è chiamato a regi-
strare (al punto da intervenire nella discussione e da svolgere una funzione
importante di rappresentanza presso gli Estensi), deliberatamente continua a
dare a queste riunioni ristrettissime svolte in casa del signore la veste formale
(redigendo all'inizio la lista degli anziani presenti, adottando il formulario
della «propositio» e della «petitio consilii») di una seduta ufficiale.

Questo rispetto delle forme, negli organi collegiali e nelle assemblee co-
munali, è testimoniato, da parte dei Bonacolsi, anche in circostanze diverse,
non meno rilevanti pubblicisticamente. Nel febbraio 1294, per esempio, Bot-
ticella Bonacolsi da poco salito al potere si vede riconosciuti dal capitolo del-
la cattedrale i diritti giurisdizionali su Suzzara. Ebbene, la sua *performance*

⁷⁵ «Convocatis et habitis per dictum dominum capitaneum in eius domo prescriptis sapientibus
coram eo, presente dicto domino Tagino» (e si legge in quel «coram eo» una reverenza al Bona-
colsi): ma la discussione inizia con una formula assolutamente classica («et proposito per dictum
capitaneum negotio suprascripto et consilio postulato»: *Documenti... sec. XIII* cit., p. 295).

⁷⁶ Questa stessa ambigua posizione del notaio, che ad un tempo fa da arbitro (cioè redige il verba-
le) e gioca la partita (cioè esprime il suo parere), è di per sé significativa.

⁷⁷ *Documenti... sec. XIII* cit., n. LXVI, p. 352. Su Sadeo di Pegognaga si vedano i dati raccolti da
Navarrini, *Mantova fra comune e signoria* cit., p. 28 («più di quarant'anni di partecipazione
attiva alle vicende della città», dal 1265 quando è testimone al testamento di Gandolfo Bonacolsi
avo di Pinamonte, sino al 1305).

nella «concio» di Suzzara, ove egli «de sedili surrexit concionans» e pronunciò un discorso «exortans instruens inducens omnes et quemlibet inhabitantem» alla soggezione e al rispetto delle leggi, è gratuita ma non superflua né politicamente irrilevante.

Ma un valore ancora più emblematico ha l'episodio del 9 dicembre 1308. In questa occasione il Bonacolsi confessa di avere speso «de avere comunis» 300 lire «maxime occasione laboreriorum edificiorum factorum super casamentis suis in quibus habitat». Pentito – anche in considerazione di una malattia dalla quale era stato colpito («humanam fragilitatem respiciens et considerans visitationem Domini his diebus in ipsius personam immisam») – prende l'iniziativa di una formale restituzione, inviando un testo scritto («scriptura») che viene tradotto e letto nel consiglio degli anziani e assoggettandosi formalmente all'«arbitrium» e alla «voluntas» degli anziani, integrati per l'occasione dal cospicuo numero di 21 «sapientes», nel novero dei quali ci sono strettissimi loro collaboratori (a partire da notai come Adelberio Adelberi, Vivaldo Belcalzer, Torellino Torelli, per passare a giudici come Maffeo *de Michaelibus* e altri). Considerata la «benignitas» del Bonacolsi, e tenuto conto del fatto che gli edifici in questione ridondano anche a onore della città di Mantova, si approva una «reformatio» che sarà inserita negli statuti. Il tutto è ratificato, in data 15 dicembre, dal consiglio maggiore del comune, essendo rogatario Nicola di Orabono da Casale⁷⁸.

Del resto, il Torelli stesso ha osservato in generale che durante la signoria di Botticella (dal 1299 in poi) «sembra manifestarsi una specie di arresto nello sviluppo formale dei documenti pubblici» del comune di Mantova, e ricompare con una sola eccezione «il vecchio schema che vedemmo pure e più volte superato» che menziona il podestà prima del capitano⁷⁹, in particolare nei verbali dei consigli maggiori, ma anche (sia pure «con molto maggior stentato») negli atti del consiglio degli anziani e dei sapienti; mentre «una dizione più aperta e sincera» si fa strada nei documenti di politica estera⁸⁰. Ma certo il grande studioso si lascia prendere un po' la mano dalla retorica comunalistica e “democratica” laddove parla di «conservazione tenace e assurda» delle forme da parte dei notai, alle quali corrisponde anche una «parallela tenace e assurda resistenza degli animi, certo inconsapevole nei più, anzi negli stessi notai che trascrivevano gelidamente le loro formule viete dall'uno all'altro verbale, e forse cosciente e dolorosa solo in qualche accigliato vecchio superstite degli antichi Consigli aspri e liberi»⁸¹. Di tenacia sicuramente si può parlare, ma di assurdo non mi sembra che vi sia nulla.

⁷⁸ Si veda *supra*, testo corrispondente al fasc. 12 del *liber Crucis*.

⁷⁹ Torelli, *Capitanato del popolo* cit., pp. 110-111. Per questo «arresto», che egli minimizza («il protocollo, che è la cornice formale, in genere resiste e continua a rappresentare quella che è ormai pura tradizione»), Torelli parla di «ragioni che ci sfuggono»; ma è proprio la sua prospettiva “evoluzionistica” che va un po' mitigata.

⁸⁰ Torelli, *Capitanato del popolo* cit., pp. 111-112.

⁸¹ Torelli, *Capitanato del popolo* cit., p. 119.

3.3. *Collaborazioni notarili, dinastie notarili. Tra collegialità e individualità*

I Bonacolsi non sviluppano quindi una politica documentaria che abbia un minimo di orientamento “signorile” perché all’assetto del loro potere in Mantova fa da sottofondo l’esistenza e l’incessante attività di un gruppo di notai culturalmente omogeneo, unito dalla comune “gravitazione” o “dipendenza” dalla famiglia dei signori della città, ma nello stesso tempo tranquillamente insediato nella cultura diplomatistica e documentaria tradizionale, di impianto comunale (che produceva – non va dimenticato! – una massa enorme di scritture nella quale la documentazione “signorile” forse si annegava)⁸².

Di ciò è prova il fatto che i più autorevoli tra questi notai ricoprono nell’ultimo decennio del secolo, ripetutamente, la carica di *dictatores* del comune cittadino; cooperano come si è visto alla stesura di quel monumento documentario del comune mantovano che è il *Liber privilegiorum*; e nello stesso tempo redigono per il capitano del popolo quella varia tipologia documentaria che confluì nei *libri Crucis* e *Columpne*. È lo stesso ambiente: chi scrive qualche pagina aggiuntiva al *Liber privilegiorum*, in originale o in copia, compare anche nei due compositi volumi (Froglerino *de Frogleriis*, Adelberio Adelberi, Nicola di Orabono da Casale, Bonaventura *de domino Duce*, Stevanino Passavanzì, Delaito del fu Ottone, Petrino *de Forçanis*)⁸³. L’unica eccezione è costituita da Rolandino *de Bertholono*, che nel *Liber privilegiorum* non compare mai; forse per pudore, perché in qualche misura forse inclinava un po’ di più degli altri, come si vedrà nel paragrafo successivo, verso la funzione di «scriba domini». Come Torelli e Navarrini hanno ricordato, del resto, nel *Liber privilegiorum* si rilegano, insieme alla parte “calligrafica” e scritta in gotica libraria, almeno tre *dossiers* (quelli sulle relazioni con Ferrara, Padova e Bologna) che non sono così diversi dai fascicoli, in parte coevi, che costituirono il *liber Crucis* e il *liber Columpne*⁸⁴.

⁸² Solo l’incendio del primo Quattrocento ci ha privati di una massa di scritture del comune che in età bonacolsiana doveva essere maestosa, come di quando in quando qualche indizio lascia trapelare. Si pensi per esempio al «liber autenticus comunis Mantue» – sicuramente un copialettere ufficiale del comune di Mantova – nel quale nel 1310 il *dictator* comunale trascrive uno scambio di lettere col comune di Ferrara relativo a una rappresaglia: «Ego Delagitus domini Ottonis de Moneginis de Stablo, imperiali auctoritate notarius publicus ac anno domini nostri Iesu Christi milesimo trecentesimo decimo, indictionis octave, dictator comunis Mantue, tenorem predictarum litterarum et ipsas literas in libro autentico comunis Mantue registravi cum tenore etiam responsionis predictae fideliter ut in eis continebatur, atque hic in in publicam formam redegei secundum ipsarum seriem et tenorem». Si vedano ASMn, AG, b. 1278, fasc. 4; A. Luzio, *L’Archivio Gonzaga di Mantova. La corrispondenza familiare, amministrativa diplomatica dei Gonzaga*, Verona 1922 (rist. anast. Mantova 1993; Pubblicazioni della r. Accademia Virgiliana di Mantova, serie I, Monumenta, vol. II), p. 315.

⁸³ Torelli, *L’archivio Gonzaga* cit., p. XXIV nota 3.

⁸⁴ Oltre al fascicolo contenente il verbale del consiglio degli anziani, Torelli menziona un fascicolo di copie autentiche risalente al 1320 (si veda nota 66), e la documentazione concernente Suzzara; e soggiunge in generale «né voglio omettere che questo sistema se trova come vedemmo larga esemplificazione negli ordinamenti comunali, non è meno ampiamente seguito nella curia ecclesiastica» (Torelli, *L’Archivio Gonzaga* cit., p. XXVII).

È superfluo ricordare che tutti questi professionisti sono organici al potere vigente. Dei *dictatores* si è fatto cenno; e basti ricordare che Orabono da Casale e Froglerino de *Frogleriis*, che appartengono a questo gruppo pur non essendo coinvolti in prima persona nella redazione dei fascicoli confluiti nei libri *Crucis* e *Columpne*, fanno parte nel 1293 del consiglio dei dodici anziani, l'istituzione del quale viene comunemente considerata una "svolta" nella storia politica della signoria bonacolsiana.

Un'altra faccia della stessa medaglia è poi la dimensione "collettiva" che emerge dal complesso della loro attività e della loro produzione, negli anni Novanta e nel primo decennio del Trecento. L'analisi dei fascicoli dei libri *Crucis* e *Columpne* lo ha mostrato con chiarezza: è frequente in effetti incontrare sottoscrizioni plurime, che solo per qualche tipologia documentaria erano verosimilmente richieste dallo statuto cittadino. Si lavora in coppia (Rolandino de *Bertholono* e Zeno de *Patarino*; Adelberio Adelberi e Rolandino; Guberto da Campitello e Orabono da Casale; Zeno de *Patarino* e Iacopo da Governolo; i notai della famiglia de *Duce*), qualche volta in tre. Una complessa orchestrazione sta dietro all'importante operazione di trascrizione di 28 documenti duecenteschi che si riversano nei fascicoli 9-10 del *liber Columpne* e che sono sottoscritti da ben cinque notai. In un caso, tre dei notai più esperti – Adelberio Adelberi e Rolandino, con Anselisio Anselisi – escogitano una formula perfettamente equilibrata per esprimere la duplice sottoscrizione all'originale redatto da ciascuno dei tre. Si tratta dell'investitura della giurisdizione di Suzzara a Botticella Bonacolsi, dell'11 ottobre 1293: Adelberio roga il suo originale, «et ad evidentiam plenioram infrascripti Rolandinus et Anselisius notarii se subscripsere rogati, et insuper quilibet nostrum trium rogatus fuit de predictis facere publicum instrumentum et etiam uno scribente alii alterutrum se subscribere»; nell'atto perfettamente speculare redatto da Rolandino, che pure è sopravvissuto, ovviamente sono Adelberio e Anselisio che si sottoscrivono⁸⁵.

Può essere che, soggettivamente, questi notai fossero consapevoli della necessità di un supplemento "quantitativo", di un *surplus* di certificazione notarile per pratiche di governo che poteva apparire – in ottica squisitamente comunale – *extra legem*. O all'inverso, può essere che questo *modus operandi* fosse in qualche modo indotto dall'autorità politica; in certi casi sicuramente è così. Sta di fatto che se generalmente ogni fascicolo è riconducibile alla responsabilità di un solo notaio, piuttosto spesso la collaborazione viene segnalata, in forma programmatica in sede di impostazione del fascicolo mediante sottoscrizione aggiuntiva: che è spesso effettivamente apposta, ma che in altri casi manca, pur se preannunciata dal primo rogatario⁸⁶. Non è

⁸⁵ ASMn, AG, b. 7, n. 6 per l'originale di Adelberio, e qui sopra (par. 3.1. b) la descrizione del fasc. 2 del *liber Columpne* per l'originale di Rolandino de *Bertholono*.

⁸⁶ Si veda *supra* la descrizione del fasc. 2 del *liber Crucis*, ove nel fascicolo di abbreviature da lui redatto Adelberio Adelberi non appone mai il proprio *signum* ma fa sottoscrivere altri sette notai, non legati alla più stretta cerchia dei notai "bonacolsiani".

comunque eccezionale che i fascicoli passino di mano in mano. Talvolta, è poi il consiglio cittadino che autorizza anche notai non legati da parentela a «redigere in mundum» imbreviature di un notaio politicamente importante; ad esempio, gli atti relativi al patrimonio del notaio (legato ai Bonacolsi) Guberto da Campitello passano al notaio Zeno *de Patarino*, che li redige e li fa sottoscrivere. Prevale comunque la dimensione della responsabilità personale, attestata dalla stessa variopinta varietà delle tipologie dei fascicoli, in molti casi segnalata in intestazione dagli stessi notai redattori: «he sunt imbreviature», «contractus facti per me notarium», «liber abreviaturarum», «instrumenta», «in hoc quaterno continentur rogationes scripte per me», «quinternus continens». È quasi superfluo ricordare che non esisteva in alcun modo un “archivio bonacolsiano”; le sole annotazioni archivistiche antiche riconoscibili risalgono al periodo gonzaghesco⁸⁷.

Non credo di sottilizzare troppo se ipotizzo che della piena “coscienza” culturale che animava questi professionisti sia prova un indizio lessicale, apparentemente modesto. Quando, nel dicembre 1295, il notaio Adelberio Adelberi (che certo a Bardellone Bonacolsi non era ostile) vuole indicare un personaggio che collabora direttamente con il «capitaneus Mantue» lo individua con i termini, inusitati nella documentazione coeva, «secretarius et familiaris»: questi sono infatti gli appellativi di Schenardo *de Puianis*, mediante il quale il Bonacolsi ordina al giudice comunale, «ex officio suo capitaneatus et ex arbitrio et ex plenitudine potestatis» di prosciogliere mediante una sorta di “indulto” i 33 imputati delle violenze contro il convento domenicano⁸⁸.

Sarebbe dunque opportuno e possibile ricostruire, a complemento di quanto già proposto da Navarrini, il profilo di qualcuno di questi notai, le carriere dei quali si dipanano, attraverso le generazioni, tra l’età pre-bonacolsiana e gli inizi della signoria gonzaghese. A qualcuno, come Adelberio Adelberi, si è già ampiamente accennato⁸⁹; e nel paragrafo successivo ci si sofferma ulteriormente su un notaio altrettanto importante, come Rolandino *de Bertholono*. Ma il discorso è più ampio, e restituisce come si è detto più volte nelle pagine che precedono l’idea di un gruppo.

Nella generazione di fine Duecento, ha per esempio un certo rilievo anche il notaio Compagnono del fu Toscanino, che roga il più antico fascicolo di atti bonacolsiani sopravvissuto nel *liber Crucis* (una serie di «contractus» per Pinamonte Bonacolsi, 1273-1282)⁹⁰, nel 1281 è «notarius massarii comunis Mantue», e nel 1289 è «dictator comunis Mantue»⁹¹. In tale anno, «de manda-

⁸⁷ Si veda al riguardo a titolo di esempio la già citata annotazione apposta a c. 14v del fascicolo 2 del *liber Crucis* (si veda *supra*, nota 59 e testo corrispondente).

⁸⁸ Si veda *supra*, testo successivo a nota 58 (descrizione del fascicolo 2 del *liber Crucis*).

⁸⁹ Si veda *supra*, testo corrispondente a note 38 sgg.

⁹⁰ Si veda *supra*, testo corrispondente a nota 55.

⁹¹ *Liber privilegiorum* cit., n. 110 («sacri palacii notarius et nunc dictator comunis Mantue», 1289 luglio 9). Il giorno successivo, il 10 luglio, egli roga semplicemente come «sacri palacii notarius» un atto di «sindicatus partis illorum de Sesso» (la fazione estrinseca di Reggio Emilia; *Liber privilegiorum* cit., n. 111), che si menziona qui sotto nel testo.

to *suprascriptorum*» cioè del podestà e del capitano di Mantova Pinamonte, sottoscrive il *sindicatus* della fazione dei da Sesso, ma non in quanto pubblico ufficiale bensì come semplice notaio. Negli anni immediatamente successivi, egli è chiamato a rogare l'importante documentazione relativa al contenzioso tra i Bonacolsi e il vescovo di Reggio Emilia a proposito di Suzzara⁹². A fine Duecento, ha poi un ruolo non trascurabile la famiglia dei notai *de Duce*: Bonaventura che roga atti di Passerino già nei primi anni Novanta, suo figlio Irigino o Inrigino che collabora con lui e viene avviato precocemente alla carriera risultando molto attivo nel 1294-1295 e anni seguenti, almeno sino al 1302⁹³, il parente Nicola di Omobono *de Duce* che a sua volta lavora con Rolandino *de Bertholono* e con altri notai negli anni Novanta e roga in prima persona un importante fascicolo nei primi anni del Trecento⁹⁴. E si può ricordare infine il notaio Petrino di Moreno *de Forçanis*, probabilmente un po' più giovane di costoro, che scrive sia nel *Liber privilegiorum* che nel *liber Columpne*, e che nel 1310 (come già avevano fatto, tra i notai "bonacolsiani", gli appena citati Compagnono e Adelberio) ricopre anch'egli la carica cruciale di *dictator* del comune, snodo e anello di congiunzione tra i due "ambienti" documentari, così permeabili⁹⁵. Il 19 agosto 1310 infatti volgarizza nella lettura ufficiale i nuovi statuti dell'arte degli orefici, e poi li sottoscrive, in qualità di «notarius dictator, collega dominorum antianorum ad dictum officium dictarie deputatus»⁹⁶. Non meno interessanti le lunghe permanenze e le discendenze che si riscontrano nel primo trentennio del Trecento, in qualche caso proiettando la loro ombra (circostanza anche questa di notevole interesse) anche sulla dominazione gonzaghesca. Tipico per esempio il caso dei figli di Orabono da Casale, attivo negli anni Novanta. A Nicola di Orabono, che lavora per i Bonacolsi e per il comune di Mantova attorno al 1315, si è già fatto cenno; ma nel 1330 è attivo nell'ambiente gonzaghesco anche suo fratello Francesco⁹⁷. Del tutto parallelo, poi, il caso di Ottobono *de Nuvolone* o *de Nuvolonis*, che nel 1315 è

⁹² Si vedano Torelli, *Capitanato del popolo* cit., p. 99 e nota 2 (per un atto anteriore all'ottobre 1291) e l'intera documentazione raccolta in ASMn, AG, b. 22, docc. 1-19. Si veda in particolare (doc. 1) l'appello a Nicolò IV letto di fronte al clero mantovano l'11 novembre 1290, scritto da Compagnono su un bifolio (scritto solo sul lato carne, parzialmente tagliato; altre copie sono dovute a Zanebono «a Salicibus»), ma anche numerosi altri documenti successivi (ad esempio i nn. 11, 19). Sulla questione si veda G. Gardoni, *Per la biografia di Bovetino da Mantova 'decretorum doctor' nello Studio padovano († 1301)*, in «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 37 (2004), pp. 3-30.

⁹³ Si veda *supra*, in riferimento al fasc. 4 del *liber Crucis* e al fasc. 6 del *liber Columpne* per gli anni Novanta; nota 106 per la sua attività nel 1302.

⁹⁴ Si veda *supra*, in riferimento ai fasc. 4 e 10 del *liber Crucis*.

⁹⁵ Si veda *supra*, testo corrispondente a nota 83 e *infra*, nota 101.

⁹⁶ D. Ferrari, *Nota al testo*, in *Gli statuti dell'arte degli orefici di Mantova (1310-1694)*, a cura di D. Ferrari e P. Venturelli, Mantova 2008, p. 82. La sottoscrizione è trascritta dallo scriba che redige, in elegante libreria, lo statuto.

⁹⁷ Del quale si conserva un registro di imbreviatura (ASMn, AG, b. 245-48 D-IV-2.d, fasc. 20, quaternionone mutilo *ab antiquo* dell'ultimo foglio, di non grande formato), sottoscritto soltanto in calce all'ultima imbreviatura («Ego Francischus filius quondam domini Horaboni de Casale contractus suprascriptos in hoc meo libro abbreviavi et suprascriptas abbreviaturas scripsi»).

tra gli autenticatori delle copie tratte dagli originali di Nicola di Orabono da Casale, ma nel 1328, si sottoscrive subito come scriba di Luigi Gonzaga⁹⁸, e negli anni successivi svolge una carriera importante⁹⁹.

4. *Gli ibridi cancellereschi del notaio Rolandino de Bertholono (1299-1303)*

Se la cultura documentaria dell'*entourage* bonacolsiano è quella sin qui delineata, non sorprende che la documentazione che esprime direttamente la volontà dei signori non abbia un'evoluzione rettilinea in direzione del documento cancelleresco: ma pur in presenza di tutte le premesse concettuali («plenitudo potestatis», «arbitrium») che potevano supportare l'adozione di forme diplomatiche diverse e più francamente signorili ci si mantenga ancora una volta dentro le forme dell'*instrumentum* notarile, reso tuttavia ibrido, e per così dire "inquinato" da più o meno espliciti riferimenti all'autorità del signore.

È qui sufficiente un veloce riferimento per chiarire che circolavano, nel notariato mantovano di fine Duecento, le conoscenze tecniche necessarie e i modelli per la redazione di diplomi, nel senso proprio del termine. Lo provano le copie e gli abbozzi predisposte fra Duecento e Trecento dei diplomi mediante il quale i principi vescovi di Trento investono i Bonacolsi del feudo di Castellarò Mantovano, predisposti negli anni nei quali risiede a Mantova o nelle vicinanze il vescovo eletto di Trento, il francescano Filippo Bonacolsi, che si avvale dei notai "di famiglia". Ha un certo interesse in particolare l'abbozzo di copia, bene impaginato, dell'investitura del 2 dicembre 1275, effettuata a Verona dal vescovo Enrico II, peraltro non databile con precisione (e attribuibile per il dettato forse anche ai notai veronesi che sottoscrivono con Gerardo *de Guasco*)¹⁰⁰. Non manca documentazione attribuibile al 1307 (quando i procuratori dei Bonacolsi si presentano a Trento al nuovo vescovo Bartolomeo Querini) oppure al 1310 (quando si presentano ad Asti, incontro a Enrico da Metz che arriva con Enrico VII)¹⁰¹. Analogo materiale riguarda poi le vellei-

⁹⁸ ASMn, *Archivio dell'Ospedale*, b. 1, Privilegi, concessioni ecc. dei Signori di Mantova, fasc. 1, 7.

⁹⁹ Tra 1330 e 1339 redige un registro di grande formato (ASMn, AG, b. 245-48, D-IV-2.d, fasc. 19 [mm 330x440]), nel quale comincia a sottoscrivere col *signum* un paio di documenti, poi non più, e appone in fondo una sottoscrizione riassuntiva: «Ego Ottebonus de Nuvolonis imperiali auctoritate notarius publicus hiis omnibus suprascriptis in hoc quaterno presens fui et rogatus scripsi».

¹⁰⁰ Si veda *supra*, nota 46 e testo corrispondente.

¹⁰¹ Tutto il materiale relativo è raccolto in ASMn, AG, b. 9, IX, fasc. 4 (*Dominio de' Bonacolsi e Gonzaga ed investiture del vescovo di Trento ai medesimi dal 1275 al 1698*). Per gli episodi menzionati nel testo si vedano in specifico, del fasc. 4, il n. 6 del 10 marzo 1307 (il procuratore dei Bonacolsi è disposto a presentarsi «in loco tuto videlicet Brixie vel Verone vel alibi (...) cum timeam Tridenti ipsam copiam exhibere»); il notaio mantovano coinvolto è Stefanino Passavanzzi; e inoltre il n. 7 del 16 novembre 1310 (il notaio coinvolto è Petri de Forçanis, all'atto di procura per il quale sono presenti Adelberio Adelberi e Bono de Axendis massaro del comune): in questa data è autenticata una copia, scritta da Franceschino del fu Crescimbene de Soavo «ad petitionem» dei Bonacolsi, sottoscritta anche da Delacorino del fu Graziadio de Madia e appunto Petri de Forçanis.

tarie investiture che Filippo Bonacolsi fece ai parenti signori di Mantova dei castelli della Vallagarina appartenenti ai Castelbarco: il più significativo è il documento del 17 dicembre 1303 (Mantova, presso la chiesa di Ognissanti): buona impaginazione su foglio rigato, plica di 45 mm con filo serico verde per sigillo perduto, decorazione della I della invocazione iniziale, qualche grazia sulla prima riga, ma soprattutto testo corretto e bene articolato. Il fatto che sia redatto da un notaio ignoto («Matheus Gallensis») e forse non mantovano non ne diminuisce l'importanza¹⁰².

Ma l'analisi diretta di alcuni documenti prodotti tra il 1299 e il 1303 consente di accertare, nonostante questo, il tenace attaccamento alla "cultura" comunale. Lo faremo analizzando da un lato un importante atto del 1299, già noto al Torelli, trådito da uno dei fascicoli bonacolsiani dell'archivio Gonzaga, e dall'altro tre documenti rogati per volontà di Guido (del 1300 e del 1303), conservati in archivi mantovani e veronesi¹⁰³. I quattro documenti sono redatti dallo stesso notaio, e si tratta di una delle figure più significative del *pool* bonacolsiano: Rolandino *de Bertholono*, sul quale è utile raccogliere qui le informazioni disponibili a dimostrarne il profondissimo coinvolgimento nelle pratiche documentarie mantovane nei due decenni a cavallo del secolo.

Se si considerano i nove fascicoli di imbreviature o di «rogationes» da lui redatti a partire dal 1293 e confluiti (in originale ovvero – ciò che non è meno importante – in copia autentica dei decenni successivi) nei libri *Crucis* e *Columpne*, il ruolo di Rolandino *de Bertholono* non ha in effetti bisogno di ulteriori sottolineature. Egli è costantemente al centro dell'incessante lavoro che coinvolge i notai "bonacolsiani". È utile tuttavia richiamare qui il fatto che egli compare con particolare frequenza nella documentazione che riguarda le istituzioni ecclesiastiche veronesi e i loro rapporti con Mantova. Nel 1297 è tra i più attivi protagonisti della transazione tra i Bonacolsi e il monastero di San Zeno di Verona a proposito dei beni di Villimpenta, al confine tra Verona e Mantova. È molto notevole che l'abbozzo dell'atto col quale il capitolo di San Zeno avrebbe deciso la questione di Villimpenta si trovi nell'archivio Gonzaga e sia rogato da Rolandino *de Bertholono*, che si sottoscrive come «notarius publicus de Mantua»¹⁰⁴. Egli roga in quanto «civis Mantue» e notaio pubblico

¹⁰² ASMn, AG, b. 9, IX, fasc. 9, n. 8.

¹⁰³ Mentre nel primo caso la vicenda archivistica è del tutto lineare (il documento è conservato nell'archivio dell'ente destinatario), nel secondo il documento – originariamente conservato nell'archivio vescovile veronese – fu estratto dalla sua sede naturale, nel Settecento, da Scipione Maffei, molto interessato alle origini bolognesi della sua famiglia (fuoruscita a Verona nel tardo Duecento) e si trova oggi in un piccolo archivio Maffei presso l'Archivio di Stato di Verona. Si veda la nota premessa all'edizione (ove sulla base di un appunto settecentesco conservato insieme con il documento si ricorda anche come l'erudito marchese menzioni la concessione nelle *Memorie del generale Alessandro Maffei*, suo fratello), e per il contesto G.M. Varanini, *Scipione Maffei e il medioevo 'cittadino' e 'comunale'. Appunti e spunti*, in *Scipione Maffei nell'Europa del Settecento*. Atti del convegno, Verona 23-25 settembre 1996, a cura di G.P. Romagnani, Verona 1998, pp. 65-92.

¹⁰⁴ Torelli, *L'archivio Gonzaga* cit., p. XXIV («Insieme colla pergamena originale della procura di cui al numero 1 si trova un fascicolo cartaceo, di mano di Rolandino di Bertholono che vi scrive l'abbozzo di due atti, uno diffuso e l'altro breve, che Cipolla non ha trovato»).

l'atto col quale Passarino, Butirone e Guido Bonacolsi designano un procuratore (che è poi un altro notaio "bonacolsiano", Orabono da Casale) perché regoli, d'intesa con Giuseppe della Scala abate di San Zeno in Verona, la cessione del castello di Villimpenta a Verde della Scala, la moglie di Alberto I, a seguito della rinuncia dei Bonacolsi dietro corresponsione di 6500 lire¹⁰⁵. Nel 1302, a Peschiera, roga l'investitura di Castellaro Mantovano, concessa dal principe vescovo di Trento Filippo Bonacolsi a Botticella Bonacolsi, e nello stesso anno agisce come «sindicus» del capitolo della cattedrale per le investiture di Suzzara¹⁰⁶. E infine, poche settimane dopo la stesura del terzo documento che qui di seguito analizziamo (che è del 6 maggio 1303), il 14 giugno dello stesso anno Rolandino *de Bertholono* è nuovamente presente a Verona, questa volta nel palazzo episcopale, alla presenza tra gli altri di Zampolo vicario della chiesa di Mantova *sede vacante*, del potente «miles» Bailardino Nogarola e di alcuni esponenti della «familia» del vescovo veronese Tebaldo (compreso Gerardo del fu Bonaventura, «curie episcopalis Veronensis scriba»). Ivi viene letta la lettera di Zampolo a Tebaldo, compresa in un documento rogato da Rolandino appunto il 14 giugno, nella quale si chiede al vescovo veronese il conferimento della tonsura a Giovanni di Rinaldo Bonacolsi e si incarica il notaio di stendere l'atto («ad evidentiam pleniorum iniungentes Rolandino notario quod premissa reddigat in formam publici documenti»)¹⁰⁷. Nel settembre dello stesso anno si reca a Piacenza per la stipula di un accordo con Alberto Scotti¹⁰⁸. Morì prima del 1319¹⁰⁹.

Torelli definisce senz'altro "decreto" l'atto col quale «per la prima volta» un Bonacolsi – si tratta di Guido, agli inizi del suo governo – «ex suo arbitrio et plenaria potestate de certa scientia dixit, voluit, mandavit atque decrevit» il 19 luglio 1299 che l'atto dotale di sua moglie Costanza della Scala, figlia di Alberto I signore di Verona, avesse vigore in deroga ad ogni statuto¹¹⁰. Il termine «decretum» compare in effetti nel fascicolo (si tratta di copie) che ci ha conservato l'atto; non si sa se esso sia stato usato dal rogatario dell'originale, che fu con quasi assoluta certezza (tale è l'opinione del Cipolla¹¹¹, alla quale il Torelli si appoggia) appunto Rolandino *de Bertholono*, che lo stesso giorno aveva redatto l'atto dotale, presenti in Mantova Alberto I, Costanza e tutto il *Gotha* scaligero¹¹². Rolandino era in quell'anno «dictator comunis Mantue» e

¹⁰⁵ *Documenti... sec. XIII* cit., n. LXIII, p. 275: «Ego Rolandinus quondam domini Bonaventure de Bertholono civis Mantue, sacri palatii notarius publicus, predictis affui et rogatus scripsi, signumque meum apposui consuetum».

¹⁰⁶ Torelli, *L'archivio capitolare* cit., doc. CCLXIX, pp. 371-372; l'atto di sindacato è rogato da un altro notaio bonacolsiano DOC, «Yriginus domini Bonaventure de domino Duce».

¹⁰⁷ ASMn, AG, b. 3350; si veda anche Biblioteca Civica di Verona, *Carteggio Cipolla*, b. 1181.

¹⁰⁸ *Documenti... sec. XIV* cit., doc. VII, pp. 34-36 (ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. XXVI [1302]); G.B. Verci, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, IV, Venezia 1787, doc. n. CCCXXXI.

¹⁰⁹ Torelli, *L'archivio capitolare* cit., doc. CCCLV, p. 474.

¹¹⁰ Torelli, *Capitanato del popolo* cit., p. 113.

¹¹¹ *Documenti... sec. XIII* cit., n. LXVII, p. 364.

¹¹² *Documenti... sec. XIII* cit., n. LXVII, pp. 362-363; accompagnano padre e figlia i giudici Nicola

poche settimane prima, il 6 luglio, nel palazzo scaligero – accompagnato nella breve trasferta da primari notai (Adelberio Adelberi e Froglerio *de Frogleriis*) e giudici, come Sadeo di Pegognaga – aveva steso la versione “veronese” della lega stretta tra Mantova e Verona, agendo di concerto coi più eminenti notai scaligeri come Bonaventura da Santa Sofia e Giovanni di Bonandrea. Comunque sia, nel contesto di un atto che riguarda “personalmente” il Bonacolsi viene tranquillamente accettato l’uso del termine «decretum»; né va trascurato il fatto che si sottoscrivono subordinandosi al rogatario buona parte dei notai bonacolsiani a noi ben noti (Vivaldo di Graziadio, Frugerino *de Frogleriis*, Adelberio Adelberi, Anselisio Anselisi, Bono *de Axendis*).

Ma negli altri tre documenti, redatti negli anni immediatamente successivi, Rolandino *de Bertholono* dosa termini e concetti, e fa scelte alquanto diverse. Non c’è in lui, sicuramente, un orientamento deciso verso le magnifiche sorti del documento di autorità, ma piuttosto una valutazione caso per caso, un tirar fuori lo strumento opportuno dalla cassetta degli attrezzi concettuale: anche se un *argumentum ex silentio* per distinguerlo dagli altri notai “bonacolsiani” come si è sopra accennato¹¹³ esiste, ed è il suo mancato intervento come aggiornatore del *Liber privilegiorum*. Né va trascurata l’accurata impaginazione semi-cancelleresca e la sicura eleganza della scrittura che egli adotta in tutti e tre i casi.

Il 2 febbraio 1300, alla presenza di Butirone Bonacolsi, del giudice Guido della Torre e di Manfredino *de Axandris*, Rolandino *de Bertholono* redige l’atto col quale Guido Bonacolsi autorizza tale Bonvicino di Oliviero e l’ospedale di Santa Maria Maggiore di Mantova a operare una permuta di case e terre. Rolandino usa il verbo dispositivo «voluit et decrevit», e precisa che l’espressa volontà signorile «de certa scientia decernens» obbliga podestà e comune di Mantova a riconoscere validità ed efficacia («solidam et perpetuam obtinere firmitatem») alla concessione «tamquam speciale decretum ipsius domini capitanei». Utilizza dunque anche in questo caso, come termine di riferimento, il termine «decretum». L’anno successivo, il 9 novembre, il capitano generale agendo «ex sui arbitrii et potestatis plenitudine», garantisce preventivamente tale Cremosano del fu Pietro Cremosani della validità giuridica di un acquisto di terre che si appresta a fare; l’intervento del «dominus» in deroga alla normativa statutaria è necessario perché il venditore, Aicardino del fu Beo, è «confinatus» dal comune di Mantova.

Il 6 maggio 1303, poi, alla presenza tra gli altri di Passerino Bonacolsi e di un notaio importante (Anfelisio Anfelisi), Rolandino *de Bertholono* è chiamato a dar veste formale a un atto di piena volontà del «nobilis et magnificus dominus Guido de Bonacolsis, comunis et populi Mantue capitaneus generalis et perennis», che agisce «ex sui capitaneatus arbitrio et plenaria potestate, de

de Altemanno e Matteo *de Romano* (fratello di Ubertino), Bailardino da Nogarole, Giovanni da Palazzo, Aigerio da Lendinara e altri nobili, nonché tra i notai il celebre Giovanni di Bonandrea.

¹¹³ Si veda *supra*, testo corrispondente a nota 83.

certa scientia per omnem modum et formam per quem plenius et perfectius valet et effectum potest suscipere plenior», su richiesta di Antonio Maffei di Bologna, procuratore del vescovo di Verona Tebaldo. Al Maffei Guido Bonacolsi concede, con l'avallo del giurisperito mantovano Bernardino *de Nuvolono*, l'assoggettamento dei beni dell'episcopio veronese ubicati nella città e nel distretto di Mantova allo stesso regime giurisdizionale e fiscale dei cittadini mantovani («quemadmodum si prefatus dominus episcopus, successores eius et episcopatus Verone cum comuni et hominibus Mantue subeuntibus onera et factiones et iurisdictioni comuni Mantue forent conexi»). «Ex suo arbitrio et plenitudine potestatis», inoltre, il capitano «de certa scientia dixit voluit sententiavit et diffiniendo pronunciavit» la perpetuità di questa concessione, evitando tuttavia di definirla «decretum», ma usando invece l'espressione «domini capitanei constitucio et constitutum speciale».

Già questa consapevole distinzione è significativa; e allo stesso modo si possono valutare nel confronto tra i due formulari adottati dallo stesso notaio a distanza di pochi anni, scarti e omogeneità. Identiche sono le scelte per quello che riguarda il lessico della sovranità: la «plenitudo potestatis», l'«arbitrium». Pari è, nei due casi, lo scrupolo nell'assicurare – rispetto ad una normativa comunale ancora fortemente sentita come cogente – l'efficacia del provvedimento, menzionando con precisione la deroga che la volontà signorile introduce: nel 1300 si tratta di sanare il fatto che l'ospedale non è soggetto alla «iurisdictio comunis Mantue», nel 1303 di fare in modo che il vescovo di Verona sia in grado di ottenere di fronte ai giudici del comune piena giustizia («plenitudo rationis») come se fosse cittadino di Mantova («quemadmodum si prefatus dominus episcopus successores eius et episcopatus Verone cum comuni et hominibus Mantue subeuntibus / onera et factiones et iurisdictioni comuni Mantue forent conexi»). Solo lievissimamente diverse – eppure anche questo è significativo perché come si vedrà nel documento del 1303 Rolandino *de Bertholono* si mostra più sensibile alle “radici” comunali (e dunque menziona «comune et populus», così come fa pure nel 1301; laddove nel 1300 aveva sbrigativamente fatto riferimento alla città nel suo insieme) – le locuzioni usate per definire l'*auctor* del documento:

1300: Nobilis et magnificus dominus Guido de Bonacolsis generalis et perpetuus Mantue capitaneus.

1301: Nobilis et magnificus vir dominus Guido de Bonacolsis comunis et populi Mantue capitaneus generalis et perennis.

1303: Nobilis et magnificus dominus Guido de Bonacolsis comunis et populi Mantue capitaneus generalis et perennis.

È superfluo dire poi che ambedue i documenti poi sono impeccabilmente notarili: redatti in terza persona, provvisti della *invocatio*, con corretta datazione e menzione di testimoni. Ma nella sottoscrizione il notaio giustappone scientemente elementi contraddittori, con una sfumatura interessante e sicuramente frutto di scelta meditata.

1300: (SN) Et ego Rolandinus de Bertholono imperiali auctoritate notarius publicus dictique domini capitanei scriba eius iussu hiis presens scripsi signumque meum apposui consuetum.

1301: (SN) ET EGO Rolandinus de Bertholono imperiali auctoritate notarius publicus dictique capitanei scriba his omnibus presens scripsi / iussu domini capitanei signumque meum apposui consuetum.

1303: (SN) Et ego Rolandinus de Bertholono civis mantuanus, imperiali auctoritate notarius publicus dictique domini capitanei scriba eius iussu his omnibus presens scripsi signumque meum apposui consuetum.

Nel secondo caso, dunque, egli si qualifica non solo come «imperiali auctoritate notarius publicus», ma anche «civis mantuanus», come aveva fatto redigendo nel 1297 un altro importante documento bonacolsiano¹¹⁴. Ma in ambedue – tanto negli atti del 1300 e del 1301 indirizzati *ad intus*, a uomini e istituzioni della città di Mantova, quanto in quello del 1303 rivolto *extra moenia* a destinatari veronesi – lui che cento volte aveva rogato per i Bonacolsi atti importantissimi come semplice notaio pubblico, dà di sé e del potere signorile un'immagine “anche” cancelleresca, affiancando, alla menzione tradizionale dell'imperatore come fonte della legittimazione, la locuzione di «dicti domini capitanei scriba» che agisce per suo «iussus»: formula che non ritorna frequentemente, almeno allo stato attuale della ricerca, nelle carte bonacolsiane¹¹⁵.

Entro la gabbia concettuale e formulare del documento notarile è dunque pienamente costretta la dimensione cancelleresca; si esprime una “tensione”, ma consapevolmente disciplinata e raffrenata, verso le forme esteriori del documento d'autorità.

E al riguardo, si possono infine concludere queste note ancora con un omaggio al grande studioso che ci ha fatto da guida sicura. Anch'egli aveva infatti sottolineato, in altri e ancor più tardi (anche se di poco più tardi) documenti bonacolsiani del primo decennio del Trecento (1304, 1305), le caratteristiche di «atti di volontà sovrana *in forma pienamente notarile* anche se fanno riferimento “ex arbitrio suo e plenitudine potestatis qua fungitur in comuni Mantue”»¹¹⁶: privi anche nella sottoscrizione di riferimenti alla funzione cancelleresca del rogatario. La menzione dello «scriba domini» resta dunque alquanto rara nella documentazione bonacolsiana del primo decennio del Trecento. A seconda delle circostanze la si può adottare o non adottare, come

¹¹⁴ «Civis Mantue»: si veda *supra*, testo corrispondente a nota 104.

¹¹⁵ Torelli, *Capitanato del popolo* cit., p. 116.

¹¹⁶ Torelli, *Capitanato del popolo* cit., p. 115 (corsivo mio), con particolare riferimento a documenti del 12 maggio 1304, del 16 luglio 1305, del 6 novembre 1305: «*nobilis et magnificus vir dominus Guido de Bonacolsis capitaneus generalis comunis et populi Mantue ex arbitrio suo et plenitudine potestatis qua fungitur in comune Mantue suo nomine et vice et nomine comunis populi et universitatis Mantue fecit constituit et ordinavit* Questi documenti hanno in tutto il resto l'aspetto del consueto atto notarile, e neppure la sottoscrizione accenna ad una funzione specifica, cancelleresca del notaio redattore».

accortamente fa Guberto da Campitello nel 1308. Chiamato a redigere un atto di decisiva importanza come l'associazione di Rinaldo Bonacolsi al potere da parte di Guido, egli si sottoscrive come «publicus et prefati domini Guidonis capitanei notarius» (espressione che possiamo considerare parallela, anche se forse meno “forte”, di «scriba domini (capitanei)» nell'atto compiuto «in camara domini»; ma usa solo la formula «notarius publicus» – col consueto pudore “comunale” –, nello stesso giorno, per la solenne ratifica di quell'atto nel consiglio maggiore, quando i consiglieri approvano (spostandosi verso le colonne della sala e ivi raggruppandosi, secondo il rituale di votazione adottato a Mantova) e precisa anzi che «quilibet etiam notarius ibi existens scribere rogatus fuit»¹¹⁷. La cerimonialità comunale, per così dire, lo inibisce.

Sembra non esserci in nessun modo progressione o superamento, neppure negli anni successivi, se ancora nel 1323 il notaio Forese del fu ser Manetto, rogando in casa del signore un atto compiuto «arbitrio suo et auctoritate qua fungitur in civitate Mantue et districtu» da un Butirone Bonacolsi appellato con gran scrupolo «nobilis et magnificus vir (...) per sacrum romanum imperium vicarius Mantue et dominus civitatis Mutine», si sottoscrive semplicemente come «publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius»¹¹⁸. E tuttavia il 13 ottobre 1328, pochissimi mesi dopo l'avvento dei Gonzaga, un notaio sulla breccia già da quindici anni almeno, che svolse una funzione di “ponte” tra la signoria bonacolsiana e quella gonzaghesca come il conosciuto Ottobono *de Nuvolonis* (questa, nell'occasione, la forma del cognome), poteva tranquillamente sottoscrivere «imperiali auctoritate notarius et tunc scriba domini»¹¹⁹. Varie possibilità erano aperte dunque; e qualcosa incomincia a cambiare.

¹¹⁷ Torelli, *Capitanato del popolo* cit., pp. 116-117. In precedenza anch'egli era rimasto allineato alla pratica documentaria corrente; si vedano le sue «abbreviature» raccolte in AG, b. 245-248, D-IV-2d, fasc. 13 [ternione mutilo dell'ultima carta, cc. 5r-9v, bianche cc. 8v e 9rv]: «In nomine domini nostri Iesu Christi et beatissime virginis Marie Matris eius Domini. Hec sunt abbreviature facte per me Gubertum quondam domini Galvani de Campitello notarium in millesimo trecentesimo indictione tercia»).

¹¹⁸ ASMn, *Archivio dell'Ospedale*, b. 1, Privilegi, concessioni ecc. dei Signori di Mantova, fasc. 1, 6 (1323 gennaio 22). L'onomastica suggerirebbe che si tratti di un immigrato toscano.

¹¹⁹ ASMn, *Archivio dell'Ospedale*, b. 1, Privilegi, concessioni ecc. dei Signori di Mantova, fasc. 1, 7.

Appendice

1. Mantova, 1300 febbraio 2 [si veda fig. 1]

Guido Bonacolsi, capitano generale e perpetuo di Mantova, autorizza Bonvicino del fu Oliviero e il priore e i confratelli dell'ospedale di Santa Maria Maggiore di Mantova a effettuare una permuta, tra un appezzamento arativo e vignato nel territorio di Porto Mantovano e una casa in Mantova in contrada Putei Pensarola.

ASMn, Ospedale civico di Mantova, b. 1, Privilegi, concessioni ecc. dei Signori di Mantova, fasc. 1, 1.

Mm 250x307, in buono stato di conservazione. Sul *verso*, di mano trecentesca, «Instrumentum unius licentie facte de I. pecia terre spectante hospitali posita in Pezalonga».

IN Christi nomine amen. Nobilis et magnificus dominus Guido de Bonacolsis generalis et perpetuus Man- / tue capitaneus ex sui arbitrii et potestatis plenitudine, de certa scientia, quibusvis modo et forma / quibus efficacitae potest esse plenioris, concessit et irrevocabiliter licentiam exhibuit Bonvesino quondam / domini Oliverii licet absenti quod ipse Bonvesinus possit cambire et permutare unam peciam terre aratorie^a et / vineate trium bubulcarum iacentem in territorio burgi Portus in contrata^b Peçalonge penes fratres hospitalis^c Sancte Marie Ma- / ioris, ab uno latere et viam comunis, a secundo ****^d, cum priore fratribus et conventu hospitalis Sancte <Marie> Maioris de / ultra pontem Molendinorum vice et nomine ipsius hospitalis pro una pecia terre casamentive cum domo supra / copata^e murata, posita in civitate Mantue in contrada Putei Pensarole penes dictum Bonvesinum, ab uno latere / et viam, a secundo ****^f. Qui dominus capitaneus voluit et decrevit quod dicti prior et fratres e conventus hospitalis / predicti pro ipso hospitali cambire et permutare possint dictam peciam terre casamentive cum domo cum dicto Bon- / vesino pro dicta pecia terre aratorie et vineate, et quod adquisitio que fiet per utramque partium ex dicto cambio / et permutatione sit efficacitae plenioris, et inde celebretur et fiat contractus et instrumentum cambii et permutationis sicut / forma ipsius contractus desiderat et requirit non obstante quod dicti prior et fratres, conventus et hospitale memoratum sub [iu]r[is]dictione comunis Mantue non cingantur, volens ipse dominus capitaneus et de certa scientia de- / cernens hanc concessionem et omnia et singula presenti notata instrumento solidam et perpetuam obtinere firmitatem / tamquam speciale decretum ipsius domini capitanei eisdem priori fratribus et conventui atque Bonvesino per potestatem, / ancianos et officiales comunis eiusdem integraliter observandum, non repugnante statuto posito sub robrica / de alienationibus prohibitis volumine

^a aratorie sopra il rigo

^b nel testo contra

^c hospitalis sopra il rigo

^d segue spazio bianco di modeste dimensioni, pari a circa 4-5 lettere, che segnala convenzionalmente la mancata indicazione delle confinanze

^e ta sopra il rigo, su correzione

^f segue spazio bianco di modeste dimensioni, pari a circa 4-5 lettere, che segnala convenzionalmente la mancata indicazione delle confinanze

statutorum comunis Mantue inserto nec aliquo statuto, reformatione, decreto, iure, / consuetudine nec alio quod constaret, quibus omnibus et singulis obstantibus et ob-
staturis per hoc speciale / mandatum integraliter abrogetur atque derogetur domini
capitanei memorati auctoritate et arbitrio./

Actum est hoc die martis secundo februarii millesimo trecentesimo, terciadeci-
ma indictione, presentibus dominis Guidone de / la Turri iudice, Manfredino domini
Guillelmi de Axandris et Boterono de Bonacolsis testibus rogatis, / Mantue in civitate
vetere, in contrata Sancte Marie Matris Domini, in domibus habitationis ipsius domi-
ni capitanei./

(SN) Et ego Rolandinus de Bertholono imperiali auctoritate notarius publicus
dictique / domini capitanei scriba eius iussu hiis presens scripsi signumque meum
apposui / consuetum.

2. Mantova, 1301 novembre 9 [si veda fig. 2]

Guido Bonacolsi, capitano generale e perpetuo di Mantova, autorizza Cremosano del
fu Pietro Cremosani ad acquistare da Aicardino del fu Beo tutti i diritti che costui ha
su un appezzamento di terreno vignato posto nel territorio di San Giorgio Mantovano,
in località San Nazaro, e concesso in fitto al medesimo Cremosano, e conferma sin
d'ora con la propria autorità l'efficacia del futuro acquisto nonostante che Aicardino
sia confinato dal comune di Mantova.

ASMn, *Ospedale civico di Mantova*, b. 1, Privilegi, concessioni ecc. dei Signori di
Mantova, fasc. 1, 2.

Mm 370x250, in buono stato di conservazione. Sul *verso* (lato corto), di mano quat-
trocentesca, una scritta della quale non è chiara la connessione con l'atto che figura
sul recto: «Concessio domini Zaneboni sibi facta <segue segno alfabetico non deci-
frabile> domini Mantue 1301».

IN Christi nomine amen. Nobilis et magnificus vir dominus Guido de Bonacolsis
comunis et populi Mantue capitaneus generalis et perennis, ex sui arbitrii et pote-
statis pleni- / tudine, de certa scientia concessit et irretractabilem licentiam contulit
Creroxano quondam domini Petri de Creroxanis ibi presenti et instanti quod ipse
/ emat et adquirat et emere et adquirere possit ab Aycardino quondam domini Bei
directum dominium et omne ius quod habet idem Aycardinus in una et de una / pecia
terre vineate duarum bubulcarum, trium tabularum, novem pedum et quatuor un-
ciarum iacente in territorio Sancti Georgii in vinealibus Mantue, in loco qui dicitur
Sanctus Nacarius iuxta / heredes Bonincontri de Osana ab uno latere, Dondedeum de
Pellexeto a secundo, heredes Iohannis cartularii a tercio et dictum Creroxanum et
Iacominum et / Crescimbenum de Meltonis et dominam Clermundiam uxorem quo-
ndam Bonacursii e Torello et Bonaventuram çuponerium a quarto, ut de coherentis
et quan- / titate dicte pecie terre mihi notario relatum fuit, de qua pecia terre dic-
tus Creroxanus erat investitus ad annum fictum septem librarum Mantuanarum
parvarum prestandum dicto Ay- / cardino ut dicitur contineri publico instrumento
investiture scripto per Agnellum quondam domini Atti de Castellario notarium sacri
palacii, ad habendum, tenendum et possi- / dendum et faciendum perpetuo quicquid
eidem Creroxano placuerit sine contradictione comunis Mantue vel alterius persone,

volens statuens et decernens quod instru- / mentum emptionis que fiet de dicta pecia terre et singula que ipso notabuntur valeant et teneant et sint solide firmitatis, quodque presens instrumentum et universa / que ipso notantur sint decretum et constitutio ipsius domini capitanei nullis temporibus infringenda, set eidem Cremoxano et eius heredibus per potestatem, ancianos / et officiales comunis memorati presentes et futuros et ipsum comune integre et perpetuum observanda, prescriptis et alicui prescriptorum non obstante quod dictus Aycardinus / sit comunis Mantue confinatus, nec aliquo statuto, reformatione, decreto, iure, mandato nec aliquo quod obstaret vel obstare valeret, quibus omnibus et singulis obstan- / tibus et obstaturis ipsius domini capitanei auctoritas et potestatis plenitudo de certa scientia abrogavit et totaliter derogavit. //

Actum Mantue in civitate veteri, in contrata Sancte Marie Matris Domini, in strata publica iuxta domos habitationis domini capitanei memorati. Die iovis nono / novembris, anno dominice nativitatis millesimo trecentesimo primo, quatedecime indictionis, presentibus dominis Baylardino de Nogarolis de Verona et / Guidone de la Turri iudice et Picardo quondam domini Menapacis ambobus Mantuanis, testibus rogatis. //

(SN) ET EGO Rolandinus de Bertholono imperiali auctoritate notarius publicus dictique capitanei scriba his omnibus presens scripsi / iussu domini capitanei signumque meum apposui consuetum.

3. Mantova, 1303 maggio 6

Guido Bonacolsi, capitano generale e perpetuo del comune e del popolo di Mantova, concede ad Antonio Maffei di Bologna, procuratore di Tebaldo vescovo di Verona (e in futuro ai procuratori dell'episcopio veronese), di poter recuperare insieme con il giurisperito Bernardino Nuvoloni di Mantova (e in futuro coi giudici pro tempore del comune di Mantova) beni e diritti dell'episcopio di Verona nella città e nel distretto di Mantova, e di prenderne possesso e di esigere quanto ad esso compete per via legale; promettendo da parte del giudice del maleficio e in generale degli ufficiali del comune di Mantova piena giustizia come se il vescovo di Verona fosse cittadino di Mantova, pur esentandolo dagli oneri fiscali connessi. Definisce inoltre questo provvedimento domini capitanei constitucio et constitutum speciale.

Archivio di Stato di Verona, *Archivietti privati, Maffei*, b. II, dipl. 1.

Mm 520x355. Conservato, ripiegato, in una busta di carta, con sigillo in ceralacca rossa, recante all'esterno scritta «Documento 1303 comprobante il passaggio della famiglia Maffei da Bologna a Verona avvenuto nel 1274, citato da Scipione Maffei nelle *Memorie del generale Alessandro Maffei* a carte 19, edizion di Verona del 1737».

Ivi copia semplice di mano settecentesca, con correzioni di altra mano, preceduta dalla scritta «Exem<p>tio bonorum ad episcopum et episcopatum Veronensem in civitate ac districtu Mantuano spectantium, a quocumque onere, gravamine, factione, etc., concessa Tinibaldo [*sic, per 'Tibaldo' o Tebaldo*] episcopo Veronensi et eius successoribus a Guidone de Bonacolsis, capitaneo generali communis et populi Mantue, anno 1303, cuius autographum asservatur in archivio comitum de Bevilacqua, C. XII., N. IX, M. 1, rot. 2480». Tale scritta è cancellata con tre righe verticali, sotto, della stessa mano che corregge, «Mantue dominus indulget episcopo Veronensi, ut via iuris agat contra quoscumque etiamsi publica onera cum Mantuanis non subeat».

Attergati: di mano del XIV o XV secolo, «Instrumentum concessionis domini episcopi Verone de Mantuana». Sotto, di mano del XVIII sec. (?) «Antonius de Mapheis de Bononia 1303», e di mano, «licentia de Mantova a favore del vescovo di Verona ». Segnature archivistiche: di mano del XVI sec., «C. 48 m. 2 n. 11, 1333 [sic] 6 maggio, mantovano». Di mano del XVI sec. «C. 12 n° 9 m. P(rim)o». Di mano del XVIII sec., «n. 2480, 1303 6 maggio».

In Christi nomine amen. Nobilis et magnificus dominus Guido de Bonacolsis communis et populi Mantue capitaneus generalis et perennis, ex sui capitaneatus arbitrio et plenaria / potestate, de certa scientia per omnem modum et formam per quem plenius et perfectius valet et effectum potest suscipere plenior, concessit et irrevocabilem licentiam con- / tulit discreto viro domino Antonio de Mapheis de Bononia in eius presentia constituto, sindaco, nuncio et procuratori venerabilis et reverendi patris domini Timbaldi divina provi- / dentia episcopi Veronensis et episcopatus Verone, recipienti sindicario et procuratorio nomine prefatorum domini episcopi et episcopatus Verone et successorum domini episcopi prelibati, quod ipse / dominus Antonius nomine predicto et omnes et singuli alii sindici, nuncii et procuratores ipsius domini episcopi et episcopatus Verone et successorum eiusdem qui nunc sunt sindici eorum vel erunt in futurum / seu qui substituentur ab ipsis vel eorum aliquo, et dominus Bernardinus de Nuvolono iurisperitus et quilibet alii iurisperiti civitatis Mantue, tribunal iudicis ad maleficiorum examen / sedentes vel sessuri vel aliorum officialium comunis eiusdem instantium et venturorum, possint adire terras, possessiones, res mobiles et immobiles, iura et iurisdictiones et bona cuiuscum- / que generis ad dictum dominum episcopum, successores eius et episcopatum prelibatum spectantia et pertinentia sita in civitate et districtu Mantue a quacumque persona, personis, collegiis, cor- / poribus vel universitatibus ecclesiasticis vel secularibus petitori et recuperatori, cum effectu et singula facturi et executuri in iudiciis et extra que litium merita exigunt et re- / quirunt, qui iudex ad dictum examen maleficiorum consistens vel consessurus et reliqui officiales memorati comunis ut predictum est procuratores et syndicos atque advocatos pre- / fati domini episcopi successorum^a eius et episcopatus Verone agentes et advocantes pro ipsis domino episcopo et successoribus suis et episcopatu predicto preceptione domini capitanei prefati teneantur et debeant / exaudire eis et cuilibet eorum exhibitori expedite plenitudinem rationis quemadmodum si prefatus dominus episcopus successores eius et episcopatus Verone cum comuni et hominibus Mantue subeuntibus / onera et factiones et iurisdictioni^b comuni Mantue forent conexi. Ipse quoque dominus capitaneus ex dicto suo arbitrio et plenitudine potestatis de certa scientia dixit voluit sententiavit / et diffiniendo pronunciavit hanc concessionem et singula presenti serie annotatam ipsius domini capitanei constitutionem et constitutum speciale nullis temporibus dirimendum / sed eisdem sindicis et procuratoribus sindicario nomine supradicto et ipsi domino episcopo et eius successoribus et episcopatu Verone per potestates eius, iudices, ancianos et reliquos officiales et ministros / memorati comunis perpetue observandum. Premissis et alicui premissorum non repugnante quod dictus dominus episcopus et episcopatus Verone cum comuni et hominibus Mantue non su- / beant gravamina vel non faciant factiones nec stent posite sub rubrica de alienationibus prohibitis nec aliquo statuto,

^a La prima c sopra il rigo

^b Nel testo iurisdictioni

reformatione, decreto, iure, mandato et consuetudine nec alio / quod obstaret vel obstare valeret nunc vel in posterum. Quibus obstantibus et obstaturis ipsius domini capitanei auctoritate et plenaria potestate sit abrogatum et totaliter derogatum. Et / hec omnia et singula ad requisitionem et instantiam dicti domini Antonii sindicario nomine supradicto etc. //


Actum est hoc die lune sexto intrante mense maii, anno dominice Nativitatis millesimo trecentesimo tercio prime indictionis, presentibus dominis Passarino de Bonacolsis, Mapheo de la Villa, / Anfelisio de Anfelisiis notariis et Amadeo de Maraliis adhibitibus testibus et rogatis. Mantue in civitate veteri, super platea ecclesie Sancte Marie Matris Domini.

(SN) Et ego Rolandinus de Bertholono civis mantuanus, imperiali auctoritate notarius publicus dictique domini capitanei scriba eius iussu his omnibus presens scripsi signum- / que meum apposui consuetum.



In xpi nomine Amen. Nobilis et magnificus Dns Guido de Bonacolsi gnalis et perpetuus capitaneus. Ex sui arbitrio et potestate plenitudine - de certa scientia - quibusvis modo et forma quibus efficaciter potest esse plenioris - concessit et irrevocabilem licentiam exhibuit Bonuofino quondam Dni Oliverii - licet absente - quod ipse Bonuofinus possit abire et permutare - unam peciam terre et vineam in vicinia civitatis Mantue - sitam inter vineam et vineam a secundo - cum parte fructu et conventu hospitalis s. marie in vicinia pontem melandunensis - vice et nomine ipsius hospitalis - per unam peciam terre casantur - cum domo et capite murata - sicut in charta que est in contrata pitei penfirolo pence etiam Bonuofinum ab uno latere viciniam a secundo. Qui Dns capitaneus vidit et docuit - quod de parte fructu et conventu hospitalis pitei pro ipso hospitali cambiare et permutare possunt etiam peciam terre casantur cum domo cum etiam Bonuofino per eam peciam terre erit et uncat. Et quod ad finem que fiat per utrumque partium ex dicto cambio et permutacione sit efficaciter plenioris - et in celebretur et fiat contractus et instrumentum cambii et permutacionis sicut forma ipsius contractus desiderat et regit - non obstante - quod de parte fructu et conventu hospitalis memoratum sub dicta consuetudine non contingant. Volens ipse Dns capitaneus de certa scientia de certis hanc concessionem et omnia et singula presentia notata in libro pitei et perpetuum obvenit firmate tam speciale decretum ipsius Dni capitanei - et eadem parte fructu et conventu ipsius Bonuofino per potestatem suam et officiales eius eadem integraliter observandum - non repugnet statuto pitei sub robora de alienacionibus prohibitis - volumus stat consuetudine in piteo - nec aliquo stat. rescripto decreto - iure consuetudine - nec alio quod obstat. Quibus omnibus et singulis obstantibus et obstatibus per hoc speciale mandatum integraliter abrogentur atque derogentur - Dni capitanei memorati auctoritate et arbitrio.

Actum est hoc die martis scilicet februarii - millesimo trecentesimo decimo octavo - in piteo Dni Guidonis de Bonacolsi Iudicis - Rayfronino Dni Guillelmi de Alexandris et Peterono de Bonacolsi testis rogati. In charta vetere in contrata s. marie vicinis Dni in domibus habitacionis ipsius Dni capitanei.



Et ego Rolandinus de Bertholono Imperiali auctoritate notarius publicus Dni Dni capitanei scriba - eius iussu - his presentibus scripsi - signumque meum apposui consuetum.

Fig. 1. Guido Bonacolsi autorizza l'ospedale di S. Maria Maggiore di Mantova a effettuare una permuta. Cfr. Appendice, n. 1.

In nomine domini Amen Nobilis et magnificus vir dominus Guido de Bonacolsi - comes et populi capitaneus gnatus et penes - ex sui arbitrio et potestate plenitudine - De certa scientia concessit et irrevocabilem licentiam contulit Cremoxano quidam domini Petri de Cremoxano - ibi presenti et instanti - quod ipse emat et adquiret et emere et adquirere possit ab Alexandro quidam domini Berti Directum suum et omne ius - quod habet idem Alexander in una et diversa parcia terre sui domini duarum tabularum - novem pedum et quatuor uncias - iacent in titulo sancti Georgii in vineabilibus agris - in loco qui dicitur sanctus Natarus - iuxta heredes Bonnicontri de osana ab uno latere - Dondeum de pellexoro a secundo - heredes Johanne arcularij a tercio et domini Cremoxanum et Jacominum et cresambonum de gatonis et domini clermundam uxorem quidam Bonacursij de corcello et Bonaventuram cuponerum a quarto - ut de coherentibus et quantitate dicta parcia terre in notario relatam fuit - De qua parcia terre dominus Cremoxanus est investitus ad annum factum septem libras manuum parcia parcia de Alexandro - ut dicitur continetur publico iustro investituræ scripto per Ignellum quidam domini Petri de castellano notarium sacri palatii - ad habendum tenendum et possidendum et faciendum pro quocumque eodem Cremoxano placuit sine contradictione contra agrum vel alius persone - Volens statueris et decernens - quod inventum emptoris que fiet de dicta parcia terre et singula que ipse notabunt valent et teneant et sint solida firmitatis - quod presens instrumentum et unum que ipse notant sunt secretum et constituto ipsius domini capitanei - nullis temporibus infringenda - Si eodem Cremoxano et eius heredibus pro potest - duciam et officiales eius memorati - presentes et futuros et ipsi comes integre et propterea observanda - presertim et aliam presertim non obstantibus quod dominus Alexander sit eius manum confirmat - si aliquo stat - reformatione - decreto - iure manum nec aliquo quod obstat vel obstaro valeret - Quibus omnibus et singulis obstantibus et obstaculis ipsius domini capitanei auctoritate et potestate plenitudine - de certa scientia abrogavit et totaliter derogavit -

Actum in civitate veteri - In comita sancti marie marie domini - Instrata per iuxta domos habitatus domini capitanei memorati - Die Jouis nono Novembris - Anno domini nativitate - millesimo trecento primo - quatuordecimo indictionis - Presentibus domini Baylardino de rogardis de Verona et Guidone de facurri iudice et vicario quidam domini crenaparis - ambobus quantum - testibus rogatis -

Ego Rolandus de Bertolone Imperialis auctoritate notarius publicus - Regis domini capitanei scriba - his omnibus presens scripsi iussu domini capitanei - Signumque meum apposui consuetum -



Fig. 2. Guido Bonacolsi autorizza Cremosano del fu Pietro Cremosani a effettuare un acquisto. Cfr. Appendice, n. 2.